



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 44/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"POR Calabria FESR/FSE 2014/2020. Approvazione Documento "Strategia Regionale per l'Innovazione e la Specializzazione Intelligente - 2014/2020" e "Piano d'Azione per la Condizionalità RIS3 Calabria"."

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 302 del 11/8/2015);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/8/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pag. 3

*recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pag. 153

*relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006*

DECISIONE C(2015) 2406 della Commissione Europea pag. 167

*Programmazione 2014-2020. Osservazioni sul "Programma Operativo Regionale (POR) Calabria", cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione italiana Calabria.*

## Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3 (Artt. 11 e 12) pag. 205

*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie*

## Documentazione citata

Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 pag. 206

*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020*

GUIDE TO RESEARCH AND INNOVATION STRATEGIES FOR SMART SPECIALISATION (RIS 3) pag. 213

**REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 17 dicembre 2013**

**recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visti i pareri del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

visti i pareri della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.
- (2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di

sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

- (3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- (4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. È pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.
- (5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.
- (6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

<sup>(1)</sup> GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

<sup>(2)</sup> GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

- (7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.
- (8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.
- (9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.
- (10) Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> (il "regolamento finanziario"). È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi.
- (11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun

programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e la specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

- (12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

- (13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- (14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.
- (15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.
- (16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali di diversi tipi di territori.
- (17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.
- (18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.
- (19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.
- (20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i

programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità *ex ante*, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità *ex ante* dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità *ex ante* prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità *ex ante* dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità *ex ante* applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità *ex ante* applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli

obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6 % per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup> relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e il regolamento (CE) n. 73/2009 (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

- (25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.
- (26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell'attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere
- revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.
- (27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.
- (28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.
- (29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

- (30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.
- (31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
- (32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.
- (33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.
- (34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.
- (35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.
- (36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).



- (37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.
- (38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.
- (39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.
- (40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.
- (41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.
- (42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.
- (43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.
- (44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.
- (45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

- (46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.
- (47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20 % dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.
- (48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.
- (49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di efficacia dell'attuazione.
- (50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.
- (51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunioni di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.
- (52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.
- (53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.
- (54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.
- (55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

- (56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.
- (57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.
- (58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.
- (59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.
- (60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto dell'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1° settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.
- (61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, dal regolamento FSE, dal regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.
- (63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

- (64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.
- (65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
- (66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.
- (67) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.
- (68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell'attuazione dei fondi SIE.
- (69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.
- (70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.
- (71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.
- (72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la

gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

- (73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.
- (74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni addizionali intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.
- (75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
- (76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75 % in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60 % della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55 % della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
- (78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, quale modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio<sup>(3)</sup>, nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5 %, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

- (80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.
- (81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.
- (82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1 % la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.
- (83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'I OG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'I OG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. È opportuno che l'I OG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.
- (84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.
- (85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.
- (86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3 % dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.
- (87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio <sup>(2)</sup>. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnate.
- (88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.
- (89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

- (90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.
- (91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
- (92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.
- (93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.
- (94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.
- (95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>(1)</sup> il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.
- (96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.
- (97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

- (99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.
- (100) Ai sensi dell'articolo 175 TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.
- (101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell'Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.
- (103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.
- (104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.
- (105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.
- (106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.
- (107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.
- (108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.



- (109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.
- (110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- (111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.
- (112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90 % dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.
- (113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.
- (114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.
- (115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.
- (116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.
- (117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.
- (118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.
- (119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.
- (120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150 000 EUR per l'FSE e i 100 000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito,

l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosectori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosectori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosectori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione,

le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l'importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

- (125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.
- (126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli

Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario

nei programmi operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

- (127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## PARTE I

### OGGETTO E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");
- 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");
- 3) regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");
- 4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");
- 5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

- 6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 <sup>(1)</sup> e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- 3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;
- 4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;
- 5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- 6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
- 7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;
- 8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
- 9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- 10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
- 11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

<sup>(1)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

- 12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- 13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- 14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- 15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- 16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- 17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- 18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione Inei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- 19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;
- 20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
- 21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;
- 22) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
- 23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;
- 25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;
- 26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- 27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;
- 28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione <sup>(1)</sup>;
- 29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
- 30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- 31) "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;
- 32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;
- 33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;
- 34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;
- 35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;
- 36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
- 37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- 38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- 39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

### Articolo 3

#### Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

**PARTE II****DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE**

## TITOLO I

**PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE**

## Articolo 4

**Principi generali**

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

## Articolo 5

**Partenariato e governance a più livelli**

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali; e

c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice



europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

- a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
- b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
- c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
- g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

#### Articolo 6

##### **Conformità al diritto dell'Unione e nazionale**

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

#### Articolo 7

##### **Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione**

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

#### Articolo 8

##### **Sviluppo sostenibile**

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

## TITOLO II

### APPROCCIO STRATEGICO

#### CAPO I

#### **Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune**

##### Articolo 9

#### **Obiettivi tematici**

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

##### Articolo 10

#### **Quadro strategico comune**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

*Articolo 11***Contenuto**

Il QSC stabilisce:

- a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
- b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
- c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- d) i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
- e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
- f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

*Articolo 12***Revisione**

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

*Articolo 13***Orientamenti per i beneficiari**

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.
2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.
3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

*CAPO II***Accordo di partenariato***Articolo 14***Preparazione dell'accordo di partenariato**

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

*Articolo 15*

**Contenuto dell'accordo di partenariato**

1. L'accordo di partenariato stabilisce:
- a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
- i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
  - ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;
  - iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;
  - iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
  - v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;
  - vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;
  - vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
- b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:
- i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
  - ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;
  - iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;
  - iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;
  - v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;
  - vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;
- d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.
2. L'accordo di partenariato indica altresì:
- a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:
- i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

- ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
- iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
- iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
- b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

#### Articolo 16

##### **Adozione e modifica dell'accordo di partenariato**

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.
3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato,

compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

#### Articolo 17

##### **Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo**

1. Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

#### CAPO III

##### **Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati**

#### Articolo 18

##### **Concentrazione tematica**

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

*Articolo 19***Condizionalità ex ante**

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

*Articolo 20***Riserva di efficacia dell'attuazione**

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;
- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

#### Articolo 21

##### Verifica di efficacia dell'attuazione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

#### Articolo 22

##### Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia

dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorché lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

#### CAPO IV

### **Misure collegate a una sana governance economica**

#### *Articolo 23*

### **Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica**

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato

e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

- a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
- b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o
- c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
  - i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio <sup>(3)</sup>;
  - iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).



2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessanti e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 3.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'indebitamento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;
- d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
- e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

- a) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi

al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

- b) un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e
- un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

- c) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

- a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio<sup>(1)</sup> o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

#### Articolo 24

#### **Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio**

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
- b) se è stato concesso allo Stato membro interessato un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se è stato concesso un sostegno finanziario allo Stato membro interessato subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Il presente comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

3. La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e presenta, entro il 30 giugno 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa.

*Articolo 25***Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio**

1. Su richiesta di uno Stato membro con temporanee difficoltà di bilancio che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, una quota delle risorse previste all'articolo 59 e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera k), con gestione diretta o indiretta.

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 2 per l'anno di calendario in cui soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è fatto il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

## TITOLO III

**PROGRAMMAZIONE**

## CAPO I

**Disposizioni generali sui fondi SIE***Articolo 26***Preparazione dei programmi**

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredata della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

*Articolo 27***Contenuto dei programmi**

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di

valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

#### Articolo 28

#### **Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.**

1. In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano

ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

#### Articolo 29

#### **Procedura di adozione dei programmi**

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omissso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

#### Articolo 30

##### Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati nell'accordo di partenariato.

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

#### Articolo 31

##### Partecipazione della BEI

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

#### CAPO II

##### Sviluppo locale di tipo partecipativo

#### Articolo 32

##### Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

#### Articolo 33

##### Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
  - b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
  - c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
  - d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
  - e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
  - f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
  - g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.
2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o

dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 o 3 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

#### Articolo 34

##### Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

#### Articolo 35

### Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

- b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);
- e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

#### CAPO III

### Sviluppo territoriale

#### Articolo 36

### Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.



Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

#### TITOLO IV

### STRUMENTI FINANZIARI

#### Articolo 37

#### Strumenti finanziari

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

- un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
- una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento

previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

- una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
- una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
- disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati

o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento.

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

#### Articolo 38

##### Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

b) affidare compiti di esecuzione:

i) alla BEI;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica;

iii) a un organismo di diritto pubblico o privato; o

- c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).

Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), quando attuano fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2, e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato III ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

#### Articolo 39

#### **Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI**

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

- a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;
- b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, di uno dei seguenti elementi:
  - i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassume il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione;

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI a livello dell'Unione, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI in ogni Stato membro, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI a livello di Stato membro, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario dal FESR e dal FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

- i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
- ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
- iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;

v) il calendario dei pagamenti;

vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

vii) la selezione degli intermediari finanziari;

viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

ix) la visibilità;

x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le richieste di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100 % degli importi che lo Stato membro deve versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali richieste di pagamento si basano sugli importi richiesti ritenuti necessari dalla BEI per coprire gli impegni per contratti di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti dagli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che gli impegni siano stipulati dalla BEI.

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

- a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, lettera b);
- b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

- a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
- b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente

previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

#### Articolo 40

##### Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Gli organismi designati conformemente all'articolo 124 del presente regolamento per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

- a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;
- b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

*Articolo 41*

**Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari**

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:

- a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;
- b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
- c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
  - i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
  - ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
- d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

*Articolo 42*

**Spesa ammissibile alla chiusura**

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia, di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.

I fondi versati nel conto di garanzia:

- a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;
- b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;
- c) non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1 e 2; e

b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

#### Articolo 43

#### **Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari**

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, primo comma, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.



3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

#### Articolo 44

#### **Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità**

1. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, remunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;
- c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 45

#### **Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE

agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

#### Articolo 46

#### **Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari**

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 6;
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44;
- h) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

#### TITOLO V

### SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

#### CAPO I

#### *Sorveglianza*

#### Sezione I

### **Sorveglianza dei programmi**

#### *Articolo 47*

#### **Comitato di sorveglianza**

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito

dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

#### *Articolo 48*

#### **Composizione del comitato di sorveglianza**

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

#### *Articolo 49*

#### **Funzioni del comitato di sorveglianza**

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

#### Articolo 50

##### Relazioni di attuazione

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle

informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

#### Articolo 51

##### Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso.

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 52.

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

## Sezione II

### Progresso strategico

#### Articolo 52

##### Relazione sullo stato dei lavori

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

- a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
- b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
- c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
- d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
- f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
- g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

#### Articolo 53

##### Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

## CAPO II

**Valutazione**

## Articolo 54

**Disposizioni generali**

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

## Articolo 55

**Valutazione ex ante**

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

- a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
- b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
- d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC,

l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;

- e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
- f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
- h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
- i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
- j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
- k) l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
- m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
- n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

## Articolo 56

**Valutazione durante il periodo di programmazione**

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

#### Articolo 57

##### Valutazione ex post

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019.

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

#### TITOLO VI

##### ASSISTENZA TECNICA

#### Articolo 58

##### Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone

diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
- l) misure per individuare, stabilire le priorità e attuare riforme strutturali e amministrative come reazione alle sfide economiche e sociali in atto negli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

#### Articolo 59

##### Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

#### TITOLO VII

##### SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

###### CAPO I

##### Sostegno fornito dai fondi SIE

#### Articolo 60

##### Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

#### Articolo 61

##### Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

- a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
- b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,

- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

- a) aiuti "de minimis";
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

## CAPO II

### **Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP**

#### Articolo 62

#### **PPP**

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

#### Articolo 63

#### **Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP**

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o



b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

#### Articolo 64

##### **Sostegno alle operazioni PPP**

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
- b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

#### CAPO III

##### **Ammissibilità delle spese e stabilità**

#### Articolo 65

##### **Ammissibilità**

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.

4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o
- i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

#### Articolo 66

##### Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

#### Articolo 67

##### Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
  - i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
  - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
  - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

#### Articolo 68

##### **Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile**

1. Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

- b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

#### Articolo 69

##### **Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile**

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### Articolo 70

##### Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del sostegno del FEASR a livello del programma;

c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;

d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e i paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE.

#### Articolo 71

##### Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

## TITOLO VIII

### GESTIONE E CONTROLLO

#### CAPO I

#### **Sistemi di gestione e controllo**

##### Articolo 72

#### **Principi generali dei sistemi di gestione e controllo**

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

##### Articolo 73

#### **Responsabilità in caso di gestione concorrente**

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

##### Articolo 74

#### **Responsabilità degli Stati membri**

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.
4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

#### CAPO II

#### **Poteri e responsabilità della Commissione**

##### Articolo 75

#### **Poteri e responsabilità della Commissione**

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

## TITOLO IX

### GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

#### CAPO I

#### *Gestione finanziaria*

#### *Articolo 76*

#### **Impegni di bilancio**

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84

del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

#### *Articolo 77*

#### **Norme comuni per i pagamenti**

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

#### *Articolo 78*

#### **Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale**

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

#### *Articolo 79*

#### **Richieste di pagamento**

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

#### Articolo 80

##### Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

#### Articolo 81

##### Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

#### Articolo 82

##### Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

#### Articolo 83

##### Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
- c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

#### CAPO II

##### Esame e accettazione dei conti

#### Articolo 84

##### Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

#### CAPO III

##### Rettifiche finanziarie

#### Articolo 85

##### Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
- b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

#### CAPO IV

### Disimpegno

#### Articolo 86

#### Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

#### Articolo 87

### Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

#### Articolo 88

### Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

## PARTE III

### DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

#### TITOLO I

#### OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

#### CAPO I

### Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

#### Articolo 89

### Missione e obiettivi

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.



Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i fondi; e
- b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

#### Articolo 90

### Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;
- c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che

soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

#### CAPO II

### Quadro finanziario

#### Articolo 91

### Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissati a 325 145 694 739 EUR nei prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 322 145 694 739 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione e 3 000 000 000 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa deduzione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

#### Articolo 92

### Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,33 % delle risorse globali (vale a dire, in totale, 313 197 435 409 EUR) e sono così ripartite:

- a) il 52,45 % (vale a dire, in totale, 164 279 015 916 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

- b) il 10,24 % (vale a dire, in totale, 32 084 931 311 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) il 15,67 % (vale a dire, in totale, 49 084 308 755 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 21,19 % (vale a dire, in totale, 66 362 384 703 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,44 % (vale a dire, in totale, 1 386 794 724 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2. Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di

garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 3 000 000 000 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 3 000 000 000 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del

regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,75 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, 8 948 259 330 EUR).

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

#### Articolo 93

##### Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo

di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

#### Articolo 94

##### Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

#### Articolo 95

##### Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- 2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
- 3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;
- 4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente

alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

## TITOLO II

### PROGRAMMAZIONE

#### CAPO I

#### *Disposizioni generali sui fondi*

#### Articolo 96

#### **Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione**

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

- a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle

raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

- i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
- ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
- iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
- iv) gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;
- v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;
- vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
- vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

- i) gli obiettivi specifici;
- ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

- a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
- b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
- c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
- d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
- e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

- a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;
- b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo 174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

- a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
- b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

- a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;
- b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
- c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

- a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
- b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
- c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo futuro emendamento, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere b), punto vi), c), punto v), ed e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

#### Articolo 97

#### **Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione**

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

#### Articolo 98

#### **Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione**

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % di finanziamento dell'Unione per

ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

#### Articolo 99

#### **Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione**

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

#### CAPO II

#### **Grandi progetti**

#### Articolo 100

#### **Contenuto**

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

#### Articolo 101

#### **Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto**

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;

- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.
- a) i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
- i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
- ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
- iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
- iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

#### Articolo 102

##### Decisione relativa a un grande progetto

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.



4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.

#### Articolo 103

#### **Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata**

1. In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
- b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
- c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
- d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
- e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui

all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

#### CAPO III

#### **Piano d'azione comune**

#### Articolo 104

#### **Ambito di applicazione**

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5 000 000 EUR.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG.

#### Articolo 105

#### **Preparazione dei piani d'azione comuni**

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.

#### Articolo 106

##### Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

- 1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
- 2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;
- 3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;
- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;
- 7) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
  - a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
  - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;

c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;

d) le disposizioni per garantire la diffusione dell'informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi;

9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:

a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2), in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;

b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali;

c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

#### Articolo 107

##### Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 108

##### Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

- a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
- b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

#### Articolo 109

##### Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

#### TITOLO III

##### SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

#### CAPO I

##### Sorveglianza e valutazione

#### Articolo 110

##### Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
  - a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
  - b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
  - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
  - d) l'esecuzione dei grandi progetti;
  - e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
  - f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
  - g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
  - h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
  - i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

#### Articolo 111

#### **Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione**

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
- d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
- g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

#### Articolo 112

##### Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
- b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

#### Articolo 113

##### Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
- b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

- c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

#### Articolo 114

##### Valutazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

#### CAPO II

##### Informazione e comunicazione

#### Articolo 115

##### Informazione e comunicazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

#### Articolo 116

##### Strategia di comunicazione

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di

sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

#### Articolo 117

##### Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

#### TITOLO IV

##### ASSISTENZA TECNICA

#### Articolo 118

##### Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

## Articolo 119

**Assistenza tecnica degli Stati membri**

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

La dotazione specifica dell'I OG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Ogni fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3. In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

## TITOLO V

**SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI**

## Articolo 120

**Determinazione dei tassi di cofinanziamento**

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo

del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

a) l'85 % per il Fondo di coesione;

b) l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;

c) l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

d) il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);

e) il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85 %.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

#### Articolo 121

##### Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
  - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
  - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
  - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km<sup>2</sup>) e bassissima (meno di 8 abitanti per km<sup>2</sup>) densità demografica;

d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

## PARTE IV

### DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

#### TITOLO I

#### GESTIONE E CONTROLLO

##### CAPO I

##### *Sistemi di gestione e controllo*

##### Articolo 122

##### **Responsabilità degli Stati membri**

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.

2. Gli Stati membri prevenono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.



Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

## CAPO II

### **Autorità di gestione e controllo**

#### *Articolo 123*

#### **Designazione delle autorità**

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

#### *Articolo 124*

### **Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione**

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui

al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

#### Articolo 125

##### Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.
3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
- i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- ii) siano non discriminatori e trasparenti;
- iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
- b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
- e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.
- In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.
5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.
- La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.
6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.
7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

#### Articolo 126

##### Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

#### Articolo 127

##### Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

- a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;
- b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

#### CAPO III

### **Cooperazione con le autorità di audit**

#### Articolo 128

### **Cooperazione con le autorità di audit**

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

#### TITOLO II

### **GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME, ACCETTAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE**

#### CAPO I

### **Gestione finanziaria**

#### Articolo 129

### **Norme comuni per i pagamenti**

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

#### Articolo 130

### **Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale**

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nella domanda di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

#### Articolo 131

### **Domande di pagamento**

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), all'articolo 68, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che

stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

#### Articolo 132

##### Pagamento ai beneficiari

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

#### Articolo 133

##### Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134

**Pagamento del prefinanziamento**

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

- a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2 %;
- nel 2017: il 2,625 %;
- nel 2018: il 2,75 %;
- nel 2019: il 2,875 %;
- dal 2020 al 2023: il 3 %.

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Articolo 135

**Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento**

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.
2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.
3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.
4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136

**Disimpegno**

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

## CAPO II

**Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti**

## Sezione I

**Preparazione, esame e accettazione dei conti**

## Articolo 137

**Preparazione dei conti**

1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di ragioni:

- a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
- c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
- d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

## Articolo 138

**Presentazione di informazioni**

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

## Articolo 139

**Esame e accettazione dei conti**

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.



6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
  - i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
  - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli

adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

#### Articolo 140

### Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

## Sezione II

**Chiusura di programmi operativi**

## Articolo 141

**Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale**

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

## Sezione III

**Sospensione dei pagamenti**

## Articolo 142

**Sospensione dei pagamenti**

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;
- f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

## CAPO III

**Rettifiche finanziarie**

## Sezione I

**Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri**

## Articolo 143

**Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri**

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

## Sezione II

**Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione**

## Articolo 144

**Criteri per le rettifiche finanziarie**

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
- b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

## Articolo 145

**Procedura**

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

- a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
- b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento di ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
- c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

#### Articolo 146

#### **Obblighi degli Stati membri**

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente

regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 147

#### **Rimborso**

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

#### TITOLO III

#### **PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI**

#### Articolo 148

#### **Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi**

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

## PARTE V

### DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

#### CAPO I

#### *Delega di potere e disposizioni di attuazione*

##### Articolo 149

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144,

paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, dell'articolo 37, paragrafo 13, dell'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, dell'articolo 63, paragrafo 4, e dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 101, quarto comma, dell'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 125, paragrafo 9, dell'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

##### Articolo 150

#### **Procedura di comitato**

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

## CAPO II

**Disposizioni transitorie e finali**

## Articolo 151

**Riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

## Articolo 152

**Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione

accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

## Articolo 153

**Abrogazione**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

## Articolo 154

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

## ALLEGATO I

## QUADRO STRATEGICO COMUNE

## 1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

## 2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.

2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.

3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

## 3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

## 3.1 Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.

2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

### 3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:
  - a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
  - b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;
  - c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;
  - d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;
  - e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
  - f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
  - g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
  - h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

### 3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.
4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.



#### 4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

##### 4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unione e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
  - a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
  - b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;
  - c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

##### 4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

##### 4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.
2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

- a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
- b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:
- a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;
- c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;
- f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e
- g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

#### 4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) <sup>(1)</sup>

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

#### 4.5 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) <sup>(1)</sup> e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

#### 4.6 ERASMUS+ <sup>(2)</sup>

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.
2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.
3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

#### 4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) <sup>(3)</sup>

1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.
2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

#### 4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) <sup>(4)</sup>

1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
  3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.
  4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.
  5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
  6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.
- 4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo
1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
  2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.
5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI
- 5.1 Partenariato e governance a più livelli
1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

## 5.2 Sviluppo sostenibile

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
  - b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
  - c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
  - d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".
2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.
  3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.

## 5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.
2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.
3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

#### 5.4 Accessibilità

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'interno ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

#### 5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:
  - a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;
  - b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;
  - c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
  - d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

#### 5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

#### 6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

- 6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.
- 6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

- 6.3. Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.
- 6.4. Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:
- a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
  - b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
  - c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
  - d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.
- 6.5. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:
- a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;
  - b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
  - c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

## 7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

### 7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.
2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.
4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.
6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

#### 7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:
  - a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;
  - b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;
  - c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;
  - d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;
  - e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;
  - f) migliorare la governance transfrontaliera.
3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.



### 7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.
2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.
3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

### 7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.
2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

## ALLEGATO II

**METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE**

1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore e unità di misurazione, se del caso		Target intermedio per il 2018	Target finale per il 2023

2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.
3. I target intermedi e i target finali sono:
- realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
  - coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
  - trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
  - verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
  - coerenti tra i vari programmi, se del caso.
4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.
5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e dei target finali in conformità dell'articolo 30.

## ALLEGATO III

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL LIVELLO DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI O DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 11**

## 1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;
- b) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;
- c) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;
- d) se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- e) se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- f) se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:
  - (i) per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;
  - (ii) per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;
  - (iii) per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

## 2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

- i) i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;
- ii) i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;
- iii) i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;

iv) i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.

## ALLEGATO IV

**ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO**

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:
  - a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
  - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);
  - c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
  - d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;
  - e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
  - f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scagionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;
  - g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
  - h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;
  - i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;
  - j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;
  - k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
  - l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
  - m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.
- Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.
2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 6, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli elementi seguenti:
  - a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;

- b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
  - c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45;
  - d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.
-

## ALLEGATO V

**DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE**

	Settore	Tasso forfettario
1	STRADA	30 %
2	FERROVIA	20 %
3	TRASPORTO URBANO	20 %
4	ACQUA	25 %
5	RIFIUTI SOLIDI	20 %

## ALLEGATO VI

## RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER IL PERIODO 2014-2020

Profilo annuale rettificato (compreso reintegro per l'iniziativa per l'occupazione giovanile)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Prezzi in EUR, 2011	44 677 333 745	45 403 321 660	46 044 910 729	46 544 721 007	47 037 288 589	47 513 211 563	47 924 907 446	325 145 694 739



## ALLEGATO VII

## METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE

**Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)**

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
  - a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a -27 (in PPA);
  - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
    - i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %
    - ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %
    - iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;
  - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

**Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)**

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
  - a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
  - b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;
  - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

**Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)**

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.
4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
  - a) popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);

- b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
- c) occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);
- d) numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);
- e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);
- f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
- g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km<sup>2</sup> (ponderazione 2,5 %).

**Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3**

5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
  - a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
  - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.
7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.

**Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.**

8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.

**Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).**

9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

**Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono la coesione**

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.
11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.
12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
13. Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

**Disposizioni complementari**

14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.
16. La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:
  - a) 1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;
  - b) 1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;
  - c) 100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;
  - d) 1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;
  - e) 1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.
18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:
  - a) per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;
  - b) per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;
  - c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.
20. Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

**Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2**

21. Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

## ALLEGATO VIII

**METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91**

- I. La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:
1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).
  2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.
  3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.
- II. La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.
- III. Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.
- IV. Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom)n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.
-

## ALLEGATO IX

**METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE**

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65 %, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è compreso tra il 65 % e il 70 %, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 70 % ma inferiore al 75 %, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 75 % non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

## ALLEGATO X

## ADDIZIONALITÀ

## 1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

## 2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

## 2.1 Verifica ex-ante

- a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P51	X	X	X	X	X	X	X

- b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL	X	X	X	X	X	X	X

- c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.
- d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.
- e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

## 2.2 Verifica intermedia

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

## 2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

## 3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.



## ALLEGATO XI

## Condizionalità ex ante

## PARTE I: Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione</p> <p>(obiettivo R&amp;S)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 1))</p>	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1.</li> </ul>	<p>1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che:</li> <li>— si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;</li> <li>— definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;</li> <li>— preveda un meccanismo di controllo.</li> <li>— Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.</li> </ul>
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&amp;I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&amp;I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo.</li> </ul>	<p>1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).</li> </ul>
<p>2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)</p> <p>(articolo 9, primo comma punto 2)</p>	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC.</li> <li>— rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health.</li> </ul>	<p>2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentare la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:</li> <li>— programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea;</li> <li>— analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);</li> </ul>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/439

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti;</li> <li>— valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.</li> </ul>
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale.</li> </ul>	<p>2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga:</li> <li>— un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati;</li> <li>— modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;</li> <li>— misure per stimolare gli investimenti privati.</li> </ul>
<p>3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 3)</p>	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese;</li> <li>— sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.</li> </ul>	<p>3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le azioni specifiche sono:</li> <li>— misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;</li> <li>— misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;</li> </ul>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.</li> </ul>
<p>4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 4)</p>	<p>FESR+ Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.</li> </ul>	<p>4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le azioni sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;</li> <li>— misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;</li> <li>— misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;</li> <li>— misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.</li> </ul>	<p>4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Le azioni sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE, gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di:</li> </ul> </li> </ul>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/441

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<p>a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e</p> <p>b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.</p>
	<p>FESR+Fondo di coesione:</p> <p>— promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.</p>	<p>4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili <sup>(4)</sup></p>	<p>— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.</p> <p>— Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.</p>
<p>5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi</p> <p>(obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, primo comma, punto 5)</p>	<p>FESR+Fondo di coesione:</p> <p>— promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.</p>	<p>5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>— Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi:</p> <p>— la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p> <p>— la descrizione di scenari monorischio e multirischio;</p> <p>— la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.</p>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 6)</p>	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <p>— investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.</p>	<p>6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>— Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p> <p>— L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.</p>
	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <p>— investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.</p>	<p>6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.</p>	<p>— È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>— Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>— Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>— Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.</p>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/443

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 7)</p>	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea di trasporto (RTE-T).</li> <li>— sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.</li> <li>— sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.</li> </ul>	<p>7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano:</li> <li>— il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup>, comprese le priorità per gli investimenti in materia di:</li> <li>— assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; e</li> <li>— viabilità secondaria;</li> <li>— un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione;</li> <li>— misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.</li> </ul>
	<p>FESR + Fondo di coesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella RTE-T.</li> <li>— sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.</li> </ul>	<p>7.2. Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabella di marcia e un quadro di bilancio);</li> <li>— Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.</li> </ul>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile.</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.</li> </ul>		
	<p>FESR + Fondo di coesione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sostenere uno spazio multimodale unico di trasporto europeo, investendo nella rete RTE-T.</li> <li>— Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.</li> <li>— sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.</li> </ul>	<p>7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che: <ul style="list-style-type: none"> <li>— soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica;</li> <li>— definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio);</li> </ul> </li> <li>— Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.</li> </ul>
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili.</li> </ul>	<p>7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia.</p> <p>Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a norma dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, ove applicabile, e</li> </ul> </li> </ul>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/445

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12 e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, e</li> <li>— conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>;</li> <li>— Tali piani contengono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR;</li> <li>— misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE;</li> <li>— misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.</li> </ul> </li> </ul>
<p>8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;</p> <p>(obiettivo occupazione)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 8)</p>	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori.</li> </ul>	<p>8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:</li> <li>— servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;</li> </ul>



Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.</li> <li>— I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.</li> </ul>
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese.</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese.</li> </ul>	<p>8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>— misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;</li> <li>— misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;</li> <li>— azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi, ove necessario.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni atte a migliorare la mobilità professionale transnazionale attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate.</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego.</li> </ul>	<p>8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione;</p> <p>riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>— servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;</li> </ul> </li> <li>— informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.</li> </ul>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/447

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.</li> </ul>
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— invecchiamento attivo e in buona salute.</li> </ul>	<p>8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione;</li> <li>— Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.</li> </ul>
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.</li> </ul>	<p>8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento;</li> <li>— misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione;</li> </ul> </li> </ul>
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;</li> </ul>	<p>8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.</p> <p>Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile: <ul style="list-style-type: none"> <li>— si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi;</li> <li>— identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori;</li> <li>— coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile;</li> <li>— consente un intervento tempestivo e pronta attivazione;</li> </ul> </li> </ul>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.</li> </ul>
<p data-bbox="121 595 376 696">9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione</p> <p data-bbox="153 808 320 837">(obiettivo povertà)</p> <p data-bbox="153 949 368 1001">(articolo 9, primo comma, punto 9)</p>	<p data-bbox="392 595 432 624">FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.</li> </ul> <p data-bbox="392 949 440 978">FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.</li> <li>— fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.</li> </ul>	<p data-bbox="764 595 1112 770">9.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che:</li> <li>— fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi;</li> <li>— contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;</li> <li>— coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà;</li> <li>— in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;</li> <li>— Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.</li> </ul>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/449

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FSE:— integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom.</p> <p>FESR:</p> <p>— investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.</p> <p>— fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.</p> <p>— investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.</p>	<p>9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.</p>	<p>— Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:</p> <p>— stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;</p> <p>— identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);</p> <p>— comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;</p> <p>— sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;</p> <p>— Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.</p>
	<p>FSE:</p> <p>— miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale.</p>	<p>9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica.</p>	<p>— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che:</p> <p>— preveda misure coordinate per migliorare l'accesso ai servizi sanitari;</p>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>— preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture;</li> <li>— preveda un sistema di controllo e riesame.</li> <li>— Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.</li> </ul>
<p>10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;</p> <p>(obiettivo istruzione)</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 10)</p>	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.</li> </ul>	<p>10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che:</li> <li>— fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi.</li> <li>— Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che:</li> <li>— si basi su dati di fatto;</li> <li>— copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione;</li> <li>— coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.</li> </ul>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria e di livello equivalente nonché l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, soprattutto per i gruppi svantaggiati.</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa</li> </ul>	<p>10.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: <ul style="list-style-type: none"> <li>— aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate;</li> <li>— riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi;</li> <li>— incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi;</li> </ul> </li> <li>— misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: <ul style="list-style-type: none"> <li>— incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore;</li> <li>— riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite.</li> </ul>	<p>10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: <ul style="list-style-type: none"> <li>— misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate;</li> </ul> </li> </ul>

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>— misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità);</li> <li>— misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale).</li> <li>— misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità).</li> </ul>
	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato.</li> </ul>	<p>10.4. esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi:</li> </ul>

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/453

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	<p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>— misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme;</li> <li>— misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (EC-VET).</li> </ul>
<p>11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente</p> <p>(articolo 9, primo comma, punto 11)</p>	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.</li> </ul> <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni a titolo del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi:</li> <li>— analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale;</li> <li>— sviluppo di sistemi di gestione della qualità;</li> <li>— azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative;</li> <li>— sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore;</li> <li>— sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle autorità pubbliche;</li> </ul>



Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	Fondo di coesione: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.		— sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).
- (<sup>2</sup>) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
- (<sup>3</sup>) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
- (<sup>4</sup>) Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).
- (<sup>5</sup>) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
- (<sup>6</sup>) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
- (<sup>7</sup>) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
- (<sup>8</sup>) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

## PARTE II: Condizionalità tematiche ex ante

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE;  — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.
2. Parità di genere	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE;  — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/455

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
3. Disabilità	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio <sup>(1)</sup> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi;</li> <li>— Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCPRD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno;</li> <li>— Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCPRD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.</li> </ul>
4. Appalti pubblici	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi;</li> <li>— Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti;</li> <li>— Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;</li> <li>— Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.</li> </ul>
5. Aiuti di Stato	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;</li> <li>— Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;</li> <li>— Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</li> </ul>
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> (VAS);</li> <li>— Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS;</li> <li>— Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.</li> </ul>

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	<p>Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.</p> <p>Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;</li> <li>— dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati;</li> </ul> </li> <li>— Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> <li>— la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma;</li> <li>— la fissazione di obiettivi per tali indicatori;</li> <li>— il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati;</li> </ul> </li> <li>— Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.</li> </ul>

(<sup>1</sup>) Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU L 26, del 28.1.2012, p. 1).

(<sup>3</sup>) Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, del 21.7.2001, p. 30).

## ALLEGATO XII

**Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi**

## 1. ELENCO DELLE OPERAZIONI

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'operazione;
- sintesi dell'operazione;
- data di inizio dell'operazione;
- data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
- paese;
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

## 2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

## 2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
  - a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
  - b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
  - c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;

- d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione 1 del presente allegato;
  - e) fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
  - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
- a) i partner di cui all'articolo 5;
  - b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
  - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

## 2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
  - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

### 3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

#### 3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

- a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
- b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
- c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
- e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
- f) la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente al punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.

#### 3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.

2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

### 4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;
- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
  - f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
  - g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
  - h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
  - i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo.
-

## ALLEGATO XIII

**CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE**

## 1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO

- i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
- ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.
- iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
- iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

## 2. GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

## 3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO

## A. Autorità di gestione

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.
- ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.
- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.
- ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.



## B. Autorità di certificazione

- i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.
- ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.
- iii) Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.
- iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

## 4. SORVEGLIANZA

## A. Autorità di gestione

- i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
- ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

## B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

## ALLEGATO XIV

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articoli 3 e 4	Articolo 89
Articoli 5, 6 e 8	Articolo 90
Articolo 7	—
Articolo 9	Articoli 4 e 6
Articolo 10	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 11	Articolo 5
Articolo 12	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 14	Articoli 4, paragrafi 7 e 8, e 73
Articolo 15	Articolo 95
Articolo 16	Articolo 7
Articolo 17	Articolo 8
Articolo 18	Articolo 91
Articoli da 19 a 21	Articolo 92
Articolo 22	Articoli 93 e 94
Articolo 23	Articolo 92, paragrafo 6
Articolo 24	Articolo 91, paragrafo 3
Articolo 25	Articoli 10 e 11
Articolo 26	Articolo 12
Articolo 27	Articolo 15
Articolo 28	Articoli 14 e 16
Articolo 29	Articolo 52
Articolo 30	Articolo 53
Articolo 31	Articolo 113
Articolo 32	Articoli 26, 29 e 96, paragrafi 9 e 10
Articolo 33	Articoli 30 e 96, paragrafo 11
Articolo 34	Articolo 98
Articolo 35	Articolo 99
Articolo 36	Articolo 31
Articolo 37	Articoli 27 e 96, paragrafi da 1 a 8
Articolo 38	—

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 39	Articolo 100
Articolo 40	Articolo 101
Articolo 41	Articoli 102 e 103
Articolo 42	Articolo 123, paragrafo 7
Articolo 43	—
Articolo 43 bis	Articolo 67
Articolo 43 ter	Articolo 67
Articolo 44	Articoli da 37 a 46
Articolo 45	Articoli 58 e 118
Articolo 46	Articoli 59 e 119
Articolo 47	Articolo 54
Articolo 48	Articoli 55, 56, paragrafi da 1 a 3, articolo 57 e articolo 114, paragrafi 1 e 2
Articolo 49	Articoli 56, paragrafo 4, 57 e 114, paragrafo 3
Articolo 50	Articoli 20 e 22
Articolo 51	—
Articolo 52	Articolo 121
Articoli 53 and 54	Articoli 60 e 120
Articolo 55	Articolo 61
Articolo 56	Articoli da 65 a 70
Articolo 57	Articolo 71
Articolo 58	Articolo 73
Articolo 59	Articolo 123
Articolo 60	Articolo 125
Articolo 61	Articolo 126
Articolo 62	Articolo 127
Articolo 63	Articolo 47
Articolo 64	Articolo 48
Articolo 65	Articolo 110
Articolo 66	Articolo 49
Articolo 67	Articoli 50 e 111
Articolo 68	Articoli 51 e 112
Articolo 69	Articoli da 115 a 117
Articolo 70	Articoli 74 e 122
Articolo 71	Articolo 124
Articolo 72	Articolo 75

20.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/465

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 73	Articolo 128
Articolo 74	Articolo 148
Articolo 75	Articolo 76
Articolo 76	Articoli 77 e 129
Articolo 77	Articoli 78 e 130
Articoli 78 e 78 bis	Articolo 131
Articolo 79	—
Articolo 80	Articolo 132
Articolo 81	Articoli 80 e 133
Articolo 82	Articoli 81 e 134
Articolo 83	—
Articolo 84	Articolo 82
Articoli da 85 a 87	Articolo 135
Articolo 88	—
Articolo 89	Articolo 141
Articolo 90	Articolo 140
Articolo 91	Articolo 83
Articolo 92	Articolo 142
Articolo 93	Articoli 86 e 136
Articolo 94	—
Articolo 95	—
Articolo 96	Articolo 87
Articolo 97	Articolo 88
Articolo 98	Articolo 143
Articolo 99	Articoli 85 e 144
Articolo 100	Articolo 145
Articolo 101	Articolo 146
Articolo 102	Articolo 147
Articoli 103 e 104	Articolo 150
Articolo 105	Articolo 152
Articolo 105 bis	—
Articolo 106	Articolo 151
Articolo 107	Articolo 153
Articolo 108	Articolo 154

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67**

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i. degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
- ii. degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1**

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3**

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;
- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

---



**REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 2013****relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce le disposizioni comuni al

FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(3) È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR per contribuire alle priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013. È opportuno allo stesso tempo definire e chiarire quali attività non rientrano nell'ambito del FESR, tra cui gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, tali investimenti non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FESR in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al FESR a sostegno di attività non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se tali attività sono attuate dagli stessi operatori economici e comprendono attività quali investimenti a fini di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, in sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o se sono elencati nel piano nazionale di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(4) È necessario specificare quali attività supplementari possono essere sostenute a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

(5) Il FESR dovrebbe contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. A seconda della categoria delle regioni sostenute, il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere concentrato sulla ricerca e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio. Tale concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, mentre dovrebbe lasciare un margine di flessibilità a livello dei programmi

<sup>(1)</sup> GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU C 225 del 27.7.2012, pag. 114.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

operativi e tra diverse categorie di regioni. La concentrazione tematica dovrebbe essere adeguata, se del caso, al fine di tener conto delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità d'investimento relative alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e di cui al regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il grado di concentrazione tematica dovrebbe tener conto del livello di sviluppo della regione, del contributo delle risorse del Fondo di coesione se del caso, e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, delle regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 e di talune regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole.

- (6) Nell'ambito della priorità d'investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" il sostegno del FESR dovrebbe poter contribuire a tutti gli obiettivi tematici indicati nel presente regolamento.
- (7) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 le azioni specifiche del FESR considerate come "priorità d'investimento". Tali priorità di investimento dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non siano reciprocamente incompatibili, cui il FESR deve contribuire. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.
- (8) È necessario promuovere l'innovazione e lo sviluppo di PMI in ambiti emergenti legati alle sfide europee e regionali, come ad esempio i settori dell'industria creativa e della cultura nonché i servizi innovativi che rispondono alle nuove esigenze della società ovvero a prodotti e servizi connessi all'invecchiamento della popolazione, all'assistenza e alla salute, all'ecoinnovazione, all'economia a bassa emissione di carbonio e all'efficienza in termini di risorse.
- (9) Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, saranno essere cercate sinergie, in particolare, tra il funzionamento del FESR e Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, nel rispetto dei loro distinti obiettivi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 1084/2006 (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

- (10) È importante assicurarsi che, nel promuovere gli investimenti nella gestione del rischio, siano presi in considerazione i rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.
- (11) Al fine di ottimizzare il loro contributo all'obiettivo di sostenere una crescita favorevole all'occupazione, le attività a sostegno del turismo sostenibile e del patrimonio culturale e naturale dovrebbero iscriversi nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino. Il sostegno di tali attività dovrebbe fornire altresì un contributo al potenziamento dell'innovazione e dell'uso delle TIC, alle PMI, all'ambiente e all'uso efficiente delle risorse o alla promozione dell'inclusione sociale.
- (12) Al fine di promuovere la mobilità regionale o locale sostenibile o di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, è necessario promuovere modalità di trasporto salubri, sostenibili e sicure. È opportuno che gli investimenti in infrastrutture aeroportuali sostenuti dal FESR promuovano un trasporto aereo sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, potenziando, tra l'altro, la mobilità regionale mediante il collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), anche attraverso nodi multimodali.
- (13) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e di clima stabiliti dall'Unione nel quadro della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe sostenere gli investimenti volti a promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, anche attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Al fine di soddisfare i loro requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in modo che siano coerenti con i loro obiettivi nell'ambito della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri dovrebbero poter investire in infrastrutture energetiche che siano coerenti con il mix energetico prescelto.
- (14) Le PMI, che possono includere le imprese dell'economia sociale, dovrebbero essere intese conformemente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1303 /2013, vale a dire comprendere le micro, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (15) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e di combattere la povertà, in particolare in seno alle comunità emarginate, è necessario migliorare l'accesso ai servizi sociali,

<sup>(2)</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

culturali e ricreativi, attraverso l'offerta di infrastrutture di ridotte dimensioni, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e degli anziani.

- (16) È opportuno che i servizi locali di tipo partecipativo comprendano tutte le forme di servizi prestati a domicilio, su base familiare e residenziali e di altri servizi locali che sostengono il diritto di ogni persona a vivere nella comunità godendo della parità di scelta e mirano a prevenire l'isolamento o la segregazione dalla comunità.
- (17) Al fine di accrescere la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo consentendo un'esecuzione comune, le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici dovrebbero essere allineate.
- (18) È opportuno definire in un allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati a livello dell'Unione nell'attuazione dei programmi. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azioni sostenute a norma del presente regolamento e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere integrati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se necessario, da indicatori di output specifici per programma.
- (19) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere azioni integrate per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo in considerazione la necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Nell'accordo di partenariato si dovrebbero definire i principi di selezione delle aree urbane in cui attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli importi indicativi per dette azioni, assegnando a tale scopo almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale. La portata di qualunque delega di compiti alle autorità urbane dovrebbe essere decisa dall'autorità di gestione in consultazione con l'autorità urbana.
- (20) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR dovrebbe sostenere azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.
- (21) Al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità, la messa in rete e lo scambio di esperienze tra i programmi e tra gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative

nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e per integrare i programmi e gli organismi esistenti, è necessario istituire una rete sullo sviluppo urbano a livello dell'Unione.

- (22) Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati con cui si confrontano le aree con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni montagnose e aree scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorire lo sviluppo sostenibile.
- (23) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'articolo 349 TFUE ed estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del sostegno da parte del FESR al finanziamento degli aiuti di funzionamento destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla particolare situazione socioeconomica di tali regioni, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 TFUE, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Gli aiuti di funzionamento concessi dagli Stati membri in tale contesto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se, al momento della concessione, essi soddisfano le condizioni previste da un regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, e adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (24) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, e tenendo conto degli obiettivi particolari stabiliti dal TFUE per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, lo status di Mayotte è stato modificato in seguito alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo <sup>(2)</sup>, in forza della quale Mayotte diventa una nuova regione ultraperiferica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Al fine di agevolare e promuovere uno sviluppo infrastrutturale mirato e rapido di Mayotte, dovrebbe essere possibile assegnare eccezionalmente almeno il 50 % della componente FESR della dotazione di Mayotte a cinque degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

- (25) Al fine di integrare il presente regolamento con alcuni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per la scelta e la gestione delle azioni innovative. Tale potere dovrebbe essere delegato alla Commissione anche per quanto riguarda la modifica dell'allegato I del presente regolamento, ove giustificato, al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può dunque, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. Per chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006. Tuttavia, è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detti interventi al 31 dicembre 2013, che pertanto si dovrebbero continuare ad applicare successivamente a tale data a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero pertanto restare valide.
- (28) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

**Disposizioni comuni**

Articolo 1

**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Articolo 2

**Compiti del FESR**

Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3

**Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR**

1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:
- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
  - b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2;
  - c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;
  - d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
  - e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.

2. Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.

3. Il FESR non sostiene:

- a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

#### Articolo 4

##### Concentrazione tematica

1. Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri:

- a) nelle regioni più sviluppate:
  - i) almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché
  - ii) almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- b) nelle regioni in transizione:
  - i) almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi

tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

- ii) almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) nelle regioni meno sviluppate:
  - i) almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e
  - ii) almeno il 12 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione.

Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1300/2013, e quelli di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1300/2013 possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15 %. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.

Articolo 5

**Priorità d'investimento**

Nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento e indicate nell'accordo di partenariato:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:
  - a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;
  - b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:
  - a) estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale;
  - b) sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;
  - c) rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;
- 3) accrescere la competitività delle PMI:
  - a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
  - b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
- c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
- d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:
  - a) promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;
  - c) sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;
  - d) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;
  - e) promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;
  - f) promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;
  - g) promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:
  - a) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;
  - b) promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:

- a) investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
- b) investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
- c) conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;
- d) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;
- e) agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
- f) promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- g) sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
- a) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;
- b) migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali;
- c) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;
- d) sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
- e) promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:
- a) sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;
- b) sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;
- c) sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- d) investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;
- 9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:
- a) investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;
- b) sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;
- c) sostenendo imprese sociali;
- d) investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

#### Articolo 6

### Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

1. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.

2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023.

3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'allegato I del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

#### CAPO II

### Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

#### Articolo 7

#### Sviluppo urbano sostenibile

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.

2. Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma

operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

4. Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti.

5. L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.

#### Articolo 8

### Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile

1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.

2. In deroga all'articolo 4 del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.



*Articolo 9***Rete di sviluppo urbano**

1. La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

2. Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 10***Aree che presentano svantaggi naturali o demografici**

Nei programmi operativi cofinanziati dal FESR che riguardano aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 121, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione è prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste aree.

*Articolo 11***Regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa**

L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa. Tale dotazione è destinata agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

*Articolo 12***Regioni ultraperiferiche**

1. L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'articolo 349 TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

- a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

c) le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzino, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

2. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:

- a) operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
- b) aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
- c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

5. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

6. L'articolo 4 non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, e almeno il 50 % della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

*CAPO III***Disposizioni finali***Articolo 13***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2. Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

*Articolo 14***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega del potere di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o

se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 15***Abrogazione**

Fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 16***Riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 12, paragrafo 6, si applica con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. ŠADŽIUS

## ALLEGATO I

**INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL SOSTEGNO DEL FESR ALL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (ARTICOLO 6)**

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Investimento produttivo		
	imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno
	imprese	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
	imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
	imprese	Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni)
	equivalenti tempo pieno	Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno
Turismo sostenibile	visite/anno	Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno
Infrastruttura TIC	unità abitative	Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps
Trasporti		
Ferrovie	chilometri	Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie di cui: TEN-T
	chilometri	Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T
Strade	chilometri	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: TEN-T
	chilometri	Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T
Trasporti urbani	chilometri	Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate
Vie navigabili	chilometri	Lunghezza totale delle vie navigabili interne nuove o migliorate
Ambiente		
Rifiuti solidi	tonnellate/anno	Capacità aggiuntiva di riciclaggio dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	persone	Popolazione aggiuntiva servita dall'approvvigionamento idrico potenziato
Trattamento delle acque reflue	popolazione equivalente	Popolazione aggiuntiva beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato
Prevenzione e gestione dei rischi	persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni
	persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Riabilitazione dei suoli	ettari	Superficie totale dei suoli riabilitati
Natura e biodiversità	ettari	Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione
Ricerca e innovazione		
	equivalenti tempo pieno	Numero di nuovi ricercatori negli enti sostenuti
	equivalenti tempo pieno	Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate
	imprese	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione
	imprese	Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato
	imprese	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa
Energia e cambiamento climatico		
Energie rinnovabili	MW	Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica	unità abitative	Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata
	kWh/anno	Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici
	utenti	Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	tonnellate equivalenti CO <sub>2</sub>	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
Infrastrutture sociali		
Assistenza all'infanzia e istruzione	persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta
Sanità	Persone	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Indicatori specifici per lo sviluppo urbano		
	persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	metri quadrati	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
	metri quadrati	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane
	alloggi	Abitazioni ripristinate in aree urbane

## ALLEGATO II

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1080/2006	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	—
Articolo 7	—
—	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
—	Articolo 8
—	Articolo 9
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 22	Articolo 13
—	Articolo 14
Articolo 23	Articolo 15
Articolo 24	Articolo 16
Articolo 25	Articolo 17

**Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione**

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.



## COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.4.2015  
C(2015) 2406 final

**Oggetto:** programmazione 2014-2020. Osservazioni sul "Programma Operativo Regionale (POR) Calabria", cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione italiana Calabria

Ill.mo Signor Ambasciatore,

facendo seguito al costruttivo dialogo informale con le autorità del Suo paese, Le confermiamo di aver ricevuto, in data 18 dicembre 2014, il "Programma Operativo Regionale (POR) Calabria", cofinanziato dal FESR e dal FSE nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione italiana Calabria.

Conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione presenta una serie di osservazioni. Invitiamo le autorità italiane ad esaminarle e a tenerne conto nella revisione del programma operativo, fornendo le ulteriori informazioni richieste.

Tali osservazioni sono illustrate in allegato. Saremmo lieti di incontrare le autorità italiane per discuterne in maniera approfondita.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.



Per la Commissione

Walter Deffaa  
Direttore generale

Allegato: Osservazioni sul programma operativo "Programma Operativo Regionale (POR) Calabria"

C.a. S. E. Stefano SANNINO  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario  
Rappresentante permanente  
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea  
Rue du Marteau, 7-15  
1000 Bruxelles

**ALLEGATO****Osservazioni sul programma operativo regionale CALABRIA****CCI 2014IT16M2OP006**

Le seguenti osservazioni sono formulate con riferimento all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo Stato italiano è invitato a fornire alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivedere il programma operativo.

**SEZIONE 1 STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE**

[Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, e articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il testo finale del programma dovrà tenere in considerazione la raccomandazione specifica sulla pubblica amministrazione adottata nell'ambito del semestre europeo 2014. A tal riguardo, la Commissione ricorda l'esigenza di concentrarsi principalmente su una migliore gestione dei fondi UE, con un'azione risoluta volta a migliorare la capacità amministrativa, la trasparenza, la valutazione e il controllo a livello regionale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il programma operativo (PO) deve essere coerente con l'ultima versione dell'accordo di partenariato (AdP) approvata il 30 ottobre 2014. Osservazioni aggiuntive possono essere formulate durante il processo di consolidamento della versione finale del programma.

*1.1 Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale*

**Osservazioni generali parte FESR**

- 1) Il documento non fornisce elementi sufficienti per spiegare come le diverse aree d'intervento e le misure selezionate contribuiranno agli obiettivi. Manca una vera e propria analisi SWOT e la logica d'intervento complessiva non è chiara. Quest'ultima si basa su affermazioni generali, intenzioni non supportate da riferimenti precisi a specifici elementi di forza e debolezza, ai bisogni e alle sfide che la regione dovrà affrontare. Sono quindi necessarie adeguate integrazioni di ordine quantitativo e qualitativo.
- 2) Quanto rilevato sopra non consente di realizzare la necessaria concentrazione sugli obiettivi tematici e sulle priorità di investimento funzionale ad un utilizzo ottimale della dotazione finanziaria a disposizione.



- 3) In questa sezione è necessario un approccio più elaborato ai problemi ambientali e al modo in cui si affronteranno, quanto riportato non è considerato sufficiente (pagg. 6-8). Si suggerisce di analizzare in modo specifico la situazione relativa alla qualità dell'aria, al ciclo dell'acqua e al settore dei rifiuti, considerato che la Calabria è ben lontana dal soddisfacimento delle direttive sulle acque. La qualità dell'aria deve beneficiare delle misure relative all'energia; in quel contesto, la riduzione di PM10 e NO2 deve essere riportata.
- 4) Il programma operativo deve esplicitare l'impegno per la realizzazione degli obiettivi DAE2020 (fra quelli selezionati dalla strategia nazionale per la crescita digitale), in particolare il raggiungimento dei due target sulle reti di nuova generazione (NGN), copertura al 100 % per i 30 Mbps e penetrazione nel 50 % delle abitazioni a 100 Mbps come riportato nel piano nazionale per le NGN. Il gap regionale identificato deve essere supportato dal relativo indicatore regionale che riporti l'attuale condizione e quantifichi gli obiettivi da raggiungere in conformità con le priorità della DGS nazionale e con i target DAE2020.
- 5) Considerata l'importanza attribuita alla S3, va indicato come la strategia influenzerà concretamente le scelte effettuate negli obiettivi tematici.
- 6) Il contenuto dei pilastri/priorità della strategia Eusair deve essere preso in considerazione nell'elaborazione della strategia del programma e riflettersi negli assi prioritari/attività previste/principi guida per la selezione delle operazioni.
- 7) A pag. 7, il riferimento sulle iniziative di promozione per valorizzare il patrimonio culturale e artistico deve essere adattata. La Commissione non considera appropriato finanziare eventi che non sono legati alla promozione di specifici interventi realizzati attraverso il FESR.
- 8) Per la scelta degli obiettivi tematici 1, 2 e 3, non c'è nessun riferimento quantitativo alla situazione della Calabria rispetto alle altre regioni e agli altri paesi. Questi riferimenti vanno indicati.
- 9) La scelta della priorità d'investimento (PI) 6b affronta in modo adeguato le sfide del settore dell'acqua in Calabria. Tuttavia le motivazioni devono riferirsi alla promozione e tutela della qualità e della quantità dei corpi idrici, così come al monitoraggio delle fonti d'inquinamento. In questo contesto si suggerisce di fare specifica menzione all'attuazione della direttiva quadro sulle acque e sul corrispondente piano di gestione del bacino (PGBI). Ulteriori bisogni specifici, come la necessità del monitoraggio dei corpi idrici, vanno menzionati esplicitamente.

#### **Osservazioni generali parte FSE**

- 10) Il PO richiede un ulteriore impegno redazionale per rafforzare la concentrazione tematica e razionalizzare la strategia globale. La logica d'intervento è in molti casi poco chiara o debole. La sovrapposizione con i PO nazionali è un altro tema che deve essere

descritto meglio. In termini generali, le azioni sono spiegate solo molto laconicamente e non riescono a fare un chiaro collegamento con le sfide da affrontare.

- 11) In conformità con l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1304/2013, gli Stati membri sono tenuti a concentrare il sostegno sugli interventi che apportano il maggior valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione, tenendo conto delle problematiche individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese (RSP). Tuttavia, nonostante il rispetto nel programma operativo degli obiettivi di concentrazione tematica, la Commissione osserva che tale concentrazione non sempre è in grado di assicurare una massa critica sufficiente nelle aree chiave identificate come sfide dalle RSP per l'Italia. Ciò è particolarmente vero per la PI 8iv. L'Italia propone anche di destinare fondi per le aree e per le PI che non sono state identificate come priorità fondamentali sia dalle RSP sia dal CPP, come le PI 8v e 9iv. Di conseguenza, la Commissione suggerisce una razionalizzazione delle PI attraverso una riallocazione del finanziamento ivi proposto alle priorità chiave identificate dalle RSP. La scelta di PI che vadano oltre quanto indicato nelle RSP o nel CPP dovrebbe essere debitamente giustificata. La strategia del programma operativo deve essere rafforzata per assicurare il pieno allineamento con le diverse strategie regionali, nazionali ed europee. A questo scopo, la Commissione richiede una chiara giustificazione su come ciascuna priorità d'investimento scelta affronta le sfide identificate nelle RSP o in determinate aree delle RSP stesse. La tabella 1 dovrebbe chiaramente richiamarsi alle RSP.
- 12) Vi è la necessità di un quadro di attuazione e monitoraggio più consistente e coerente di obiettivi specifici, indicatori e valori obiettivo, che devono essere chiaramente collegati ai fabbisogni identificati e che si riferiscono ai cambiamenti richiesti nei valori di riferimento (*baseline*) all'inizio del periodo di programmazione. Gli indicatori dovrebbero anche, se del caso, essere disaggregati per genere, inoltre sarebbe utile monitorare nel contesto della sensibilità di genere e della partecipazione delle donne.
- 13) Per le varie PI e in particolare per la PI 10, l'intervento del FSE è quasi interamente destinato a finanziare azioni di sistema piuttosto che azioni destinate agli individui. Ciò porterà a una sovrapposizione di azioni con il programma operativo nazionale «Per la scuola», così come a un uso inefficiente dei fondi.
- 14) Gli obiettivi della strategia UE 2020 sono menzionati insieme con gli attuali indicatori per la Calabria. Sarebbe più utile indicare a livello di assi prioritari il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi. Inoltre, può essere utile aggiungere un allegato contenente una tabella che riporti queste informazioni a livello regionale, nazionale e comunitario per area (mercato del lavoro, istruzione e formazione, inclusione sociale e povertà).
- 15) Deve essere inserito il riferimento al coordinamento degli interventi con i pertinenti programmi operativi nazionali (come i PO «Iniziativa occupazione giovani», «Città metropolitane», «Governance e capacità istituzionale» e «Inclusione»), compreso il riferimento al sottocomitato nazionale. Sarebbe utile includere una breve descrizione

delle misure ricomprese in altri PO del Fondo sociale europeo destinati ad avere effetti positivi nella regione, al fine di comprendere appieno le misure selezionate nel PO regionale (o il perché alcune misure non siano state incluse nel PO regionale, nonostante l'analisi ne mostrasse l'apparente bisogno).

- 16) La Commissione suggerisce una revisione dell'architettura del programma operativo. Il PO prevede assi plurifondo: la regola generale è che un asse sia monofondo e avente un solo obiettivo [articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013]. Se del caso, e allo scopo di incrementare l'impatto e l'efficacia, è possibile avere un asse con due fondi, ma ciò deve essere debitamente giustificato.
- 17) Il PO prevede l'intervento del FSE, nell'ambito dell'OT9, anche in un asse prioritario dedicato alle città (asse prioritario 12). La logica di suddividere gli interventi nell'ambito dell'OT9 tra due assi prioritari (9 e 12) non è chiara. La Commissione suggerisce di raggruppare gli interventi nell'ambito dell'OT9 in un unico asse prioritario e valutare attentamente le sinergie e particolarmente la demarcazione e le differenze nei confronti del programma operativo nazionale «Città metropolitane».
- 18) La PI del FSE selezionata e indicata nella tabella 2 non corrisponde alle categorie di interventi della tabella 7 per l'OT9. Solo l'importo delle risorse destinate alle PI 9i e 9ii (109 e 110) sono indicate nella tabella 7. Le due tabelle devono essere coerenti.
- 19) Il divario di genere della partecipazione al mercato del lavoro è tra i più elevati del Paese. Come indicato nelle raccomandazioni specifiche per paese, sono necessari interventi per migliorare la situazione. Tuttavia, la Regione non ha selezionato la corrispondente priorità d'investimento, non assicurando che questa sfida sarà affrontata in modo adeguato. Inoltre, poiché si tratta di una sfida di grande rilievo per la Regione (riconosciuta dalla Regione stessa nel programma operativo), la Commissione si aspetta una strategia molto più chiara e più audace e un elenco di azioni concrete da mettere in campo. Invece, la strategia sembra basarsi su misure «soft» prevalentemente a livello di sistema. Non solo questo intervento manca di ambizione, ma nemmeno costituisce un valore aggiunto per il programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» (SPAO). Infine, non è prevista alcuna articolazione o complementarità con l'obiettivo specifico 9.3 sull'assistenza all'infanzia e alle famiglie nella PI 9iv, che è piuttosto incentrato sulle famiglie più vulnerabili, tralasciando un approccio più globale in materia di servizi all'infanzia per tutta la popolazione. Considerando che l'Italia ha ricevuto una raccomandazione specifica per paese sull'occupazione femminile e che il tasso di occupazione femminile in Calabria era pari al 28,8 % nel 2013, il secondo più basso in Italia, un obiettivo specifico nel quadro della PI 8i non è adeguato per far fronte a questa sfida. Tutti gli interventi volti ad aumentare l'occupazione femminile devono essere programmati nell'ambito della PI 8iv con una dotazione finanziaria piuttosto importante con un valore significativo nel programma operativo, in quanto questa è la giusta priorità d'investimento per affrontare questo problema.

#### **Altre osservazioni generali**

- 20) Il programma operativo deve definire gli interventi di mitigazione del cambiamento climatico, i relativi bisogni e le strategie in maggior dettaglio includendo analisi settoriali e territoriali che si basino su dati, cifre ed emissioni di gas a effetto serra. Per l'adattamento al cambiamento climatico si deve includere un'analisi approfondita del rischio legato al clima e degli impatti previsti, identificando i settori e i territori caratterizzati da alta vulnerabilità rispetto al cambiamento climatico.
- 21) Il testo deve includere i riferimenti al programma «Aria pulita» (Clean Air Package) del 18 dicembre 2013 e ai suoi obiettivi.

### 1.2 Giustificazione della dotazione finanziaria

- 22) La giustificazione delle dotazioni finanziarie sembra consistere soprattutto in un commento delle risorse attribuite ad ogni obiettivo tematico piuttosto che fornire argomenti rispetto alle scelte di policy operate. Non ci sono informazioni sufficienti per poter formulare una valutazione sulla scelta operata nella distribuzione delle risorse agli obiettivi tematici.
- 23) L'allocazione finanziaria dell'OT2 ammonta al 6,35 % del programma operativo, molto ad di sotto di quanto ci si aspetterebbe, considerato il consistente divario nella copertura e nella penetrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in Calabria. Il budget va rivisto in considerazione dell'impegno dell'Italia per raggiungere i target DAE2020, degli obiettivi stabiliti nella DGS nazionale e di quelli del piano nazionale sulle NGN.
- 24) La quota di finanziamento assegnata all'asse 6 è solamente il 13,21 % del totale FESR. Questo dato risulta piuttosto basso, se si considera che include gli stanziamenti per rifiuti, acqua, biodiversità, turismo, recupero urbano e interventi sul patrimonio culturale. Ad esempio, la quota di fondi stanziata per soddisfare i bisogni del settore delle acque nell'asse 6 è pari al 2,5 %, eccessivamente basso considerando i diversi problemi che affronta la Calabria in questo settore. Mentre è apprezzabile che la maggior parte dei fondi per l'acqua vada su interventi per il consumo umano, lo stanziamento dedicato alle acque reflue è particolarmente basso. Allo stesso modo, il budget dedicato al codice 91, sviluppo e promozione del potenziale turistico nelle aree naturali (30,5 milioni di euro), è molto più elevato dello stanziamento per le infrastrutture per il trattamento delle acque reflue (12,5 milioni di euro).
- 25) Lo stanziamento per l'asse 5, è una quota relativamente piccola dei fondi totali e non sembra considerare il fatto che il cambiamento climatico avrà un impatto considerevole nella regione (in particolare erosione e rischio idrogeologico), anche in considerazione della grande importanza che viene attribuita a questo settore. Inoltre, si registra che la maggior parte del budget dell'asse 5 sarà attribuito al codice 87, interventi di adattamento al cambiamento climatico, misure di prevenzione e gestione dei rischi relativi al clima quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, includendo sensibilizzazione, protezione civile e sistemi di gestione delle catastrofi e infrastrutture (64,5 milioni di euro). Solamente un milione di euro è stato previsto per gli interventi

basati su ecosistemi (codice 85, protezione e valorizzazione della biodiversità, preservazione della natura e infrastrutture verdi), che potrebbe includere ulteriori misure idro morfologiche incluse le misure di ritenzione naturale delle acque.

## SEZIONE 2 ASSI PRIORITARI

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

### Osservazioni generali parte FESR

- 26) Al fine di poter valutare adeguatamente la logica d'intervento del programma operativo, è necessario includere le seguenti informazioni negli obiettivi specifici (OS) selezionati nella sezione 2.A. 5:
- a) un paragrafo con una breve analisi della situazione nella regione/zona coperta dall'OS (ad esempio, problema che deve essere affrontato, obiettivo dell'intervento proposto, alternative considerate, possibili fonti di finanziamento alternative o complementari in aggiunta al FESR);
  - b) sulla base della precedente analisi, un secondo paragrafo che riassume lo scopo e le caratteristiche dell'intervento del FESR proposto al fine di innescare un cambiamento strutturale (ad esempio, specificando i settori, territori o campi d'intervento, la dimensione o altre caratteristiche specifiche, eventuali condizioni o criteri che potrebbero aumentare l'efficacia e l'impatto dell'intervento);
  - c) Infine, un terzo, breve paragrafo che descriva il cambiamento previsto e ne quantifichi la dimensione.
- 27) Allo stato attuale, tuttavia, il testo presenta spesso solo una descrizione generale della situazione a livello regionale e definisce le azioni proposte presentando come risultati attesi quelli che sono invece soprattutto macro-ambiti d'azione. Ciò non permette di cogliere la strategia adottata per la programmazione e di valutare la rilevanza delle azioni per il conseguimento dell'obiettivo.
- 28) Di conseguenza, in questa fase non è quindi possibile valutare le azioni proposte (che, per essere eleggibili, devono essere coerenti con e contribuire al cambiamento atteso enunciato nella sezione 2.A.5), i connessi indicatori di output e il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione (*performance framework*). Come primo passo è quindi necessario precisare la diagnosi nella sezione 2.A.5, per poi poter analizzare tutti gli altri elementi. Si sottolinea la necessità di identificare un ambito operativo sufficientemente preciso affinché gli investimenti del PO permettano di raggiungere un cambiamento strutturale misurabile.
- 29) Come indicato nella «Nota tecnica — Quadro logico dei programmi operativi ed elementi di riferimento presenti nell'accordo di partenariato» (pag. 3), per gli indicatori di risultato statistici previsti dall'AdP in connessione con i diversi risultati attesi (RA) è assicurata la misurazione nel tempo a livello regionale. La selezione di un RA dell'AdP

porta quindi con sé anche il set di indicatori di risultato ad esso associati, che possono, ove necessario, essere opportunamente declinati a livello territoriale più fine rispetto al livello territoriale complessivo di riferimento del PO e/o a livello settoriale coerentemente ai propri, specifici ambiti di intervento e scelte di policy. È possibile evidentemente considerare anche altri indicatori rilevanti a livello del territorio/tema più specifico cui il RA si riferisce nel PO, mantenendone ovviamente anche le caratteristiche previste dalla condizionalità ex ante sugli indicatori in termini di robustezza statistica. Nel caso in cui siano usati indicatori di risultato non previsti nell'AdP, è necessario fornire una breve descrizione metodologica del modo in cui è costruito l'indicatore e se esso soddisfa i requisiti di solidità statistica richiesti dalla condizionalità ex ante (CEA) b 7.

- 30) Nella tabella 5, gli indicatori di realizzazione selezionati devono riguardare un solo obiettivo specifico o fornire altrimenti valori obiettivo per ciascun obiettivo specifico. Tutti i pertinenti indicatori comuni di realizzazione (CO) devono essere utilizzati laddove appropriato. Si chiede di rivedere la lista degli indicatori comuni, nel caso degli investimenti produttivi di fa presente:
- a) gli indicatori da CO 2 a CO 5 (che misurano il numero delle imprese finanziate in vari modi) sono sottogruppi dell'indicatore CO 1. L'indicatore CO 1 è stato concepito per eliminare il computo multiplo (ovvero un'impresa che riceve sovvenzioni e sostegno non finanziario è sempre una sola impresa) e deve essere utilizzato unitamente agli indicatori CO 2-CO5;
  - b) l'indicatore CO 1 deve essere utilizzato anche insieme agli indicatori CO 28 e CO 29 relativi all'innovazione nelle imprese. L'indicatore è anche necessario quando il sostegno è concesso per le misure di efficienza energetica nelle imprese;
  - c) gli indicatori CO 8 e CO 24 devono essere utilizzati per obiettivi specifici volti alla creazione di occupazione.
- 31) In generale, gli indicatori come «numero di progetti», «numero di soluzioni», «numero di strategie» non sono accettabili (gli indicatori di realizzazione devono riferirsi al contenuto delle azioni attuate). È buona prassi fornire una breve descrizione della metodologia utilizzata per identificare i valori obiettivo per gli indicatori di realizzazione.
- 32) L'uso di strumenti finanziari è previsto per gli assi prioritari 1, 3, 4, 8, 9, 10 e 12. La descrizione di tali strumenti non deve pregiudicare i risultati della valutazione ex ante e deve prendere in considerazione, tra gli altri elementi, gli strumenti finanziari dei precedenti periodi di programmazione (volume dei fondi, esborsi, rotazione di fondi disponibili ecc.) e la necessità di concentrarsi su un numero limitato di strumenti. La scelta dei beneficiari deve rispettare le norme in materia di appalti pubblici, in particolare quando è previsto il rafforzamento dei precedenti strumenti.

- 33) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, al fine di valutare la pertinenza dell'indicatore di realizzazione scelto è necessaria una descrizione della metodologia utilizzata per quantificare l'obiettivo finale e l'obiettivo intermedio per il 2018 e dimostrare che l'indicatore copre almeno il 50 % delle spese previste per l'asse prioritario, specificando le azioni cui gli indicatori fanno riferimento. Inoltre, l'indicatore finanziario deve essere espresso in euro ed essere riferito al volume di spesa certificata (FESR + cofinanziamento); anche per l'indicatore finanziario è necessario fornire indicazioni metodologiche per motivare la scelta del livello della milestone (comunque non inferiore a  $N + 3$ ).

#### Osservazioni generali parte FSE

- 34) Gli obiettivi specifici sono stati standardizzati nell'accordo di partenariato e non c'è stata la possibilità di renderli più circoscritti, pertanto, essi rimangono obiettivi piuttosto generici nella definizione. Tuttavia, anche se gli obiettivi rimangono generali poiché si riferiscono a tutta la popolazione, i risultati devono fare riferimento soltanto alla categoria oggetto del sostegno al fine di determinare l'impatto del FSE in una fase successiva quando si valuterà il programma.
- 35) I macro-indicatori utilizzati come indicatori di risultato a pag. 277 dovrebbero espressamente riferirsi ai risultati ottenuti sui partecipanti unicamente e i dati dovrebbero provenire principalmente dal sistema di monitoraggio in atto. Questo approccio è diverso da quello utilizzato per gli interventi del FESR, dove i macro-indicatori sono più adeguati al fine di evidenziare i cambiamenti sull'intera popolazione. Gli interventi del FSE, essendo su una scala più ridotta rispetto al FESR, e concentrandosi su output immateriali (ad esempio, corsi di formazione) possono avere un impatto limitato sulla popolazione totale, ma dei risultati molto elevati sui partecipanti. Si raccomanda pertanto di utilizzare i pertinenti indicatori di risultato per gli obiettivi, che si riferiscono solo ai partecipanti.
- 36) Le azioni comprendono essenzialmente delle campagne d'informazione che hanno un impatto limitato sugli obiettivi fissati. Si raccomanda l'attuazione di queste azioni, preferendo azioni più utili, efficaci e sostenibili.
- 37) Le sezioni 2.A.5 e 2.A.6 di ogni asse prioritario devono fornire il dettaglio sul modo in cui l'obiettivo specifico sarà raggiunto, in particolare illustrando i risultati attesi per gruppo target e le relative azioni. Gli indicatori dovrebbero essere rivisti di conseguenza. Inoltre dovrebbe essere fornita anche la ripartizione finanziaria per ogni OS.
- 38) Non sono fornite spiegazioni sugli indicatori selezionati nella tabella 4. Le informazioni da fornire devono includere: 1) dati o prove (ad esempio, costi unitari, valori di riferimento, tassi di esecuzione passati o standard, valutazioni di esperti, conclusioni di valutazioni ex ante) usati per stimare il livello dei valori obiettivo intermedi e finali (*milestones and targets*) e della metodologia di calcolo; 2) la logica utilizzata nella selezione degli indicatori di realizzazione. Di conseguenza, le autorità italiane devono

inviare alla Commissione la metodologia usata nel calcolo degli obiettivi al 2023 o spiegare nel PO tale metodologia in modo da permettere la valutazione della sua coerenza con le linee guida dell'Unione europea per il monitoraggio e la valutazione.

39) Gli indicatori devono essere rivisti:

- a) almeno un indicatore di risultato deve essere definito per ciascun obiettivo specifico;
- b) i macro-indicatori di contesto (ad esempio, quelli raccolti da ISTAT) non sono appropriati per misurare l'efficacia dell'attuazione del programma e devono quindi essere sostituiti da indicatori di risultato legati direttamente alle attività sostenute ed ai partecipanti raggiunti. Ad esempio, «tasso di disoccupazione di lunga durata» e «persone in cerca di lavoro da più di 12 mesi sul totale delle persone in cerca di lavoro» devono essere sostituiti;
- c) i valori di riferimento devono essere stabiliti per gli indicatori di risultato per i quali è stato stabilito un obiettivo, in quanto essi servono da riferimento per stabilire e valutare gli obiettivi. Essi possono essere fissati sulla base di un programma o intervento analogo, precedente o esistente o, in assenza di tale esempio, i valori di riferimento possono essere determinati da dati statistici, indagini rappresentative o da risultati di ricerche;
- d) la ripartizione di genere deve essere assicurata per ogni indicatore.

40) Indicatori di risultato:

- a) i macro-indicatori non sono appropriati per gli interventi FSE. I valori di riferimento e gli obiettivi si riferiscono a dati statistici dell'intera popolazione, o del tutto assenti;
- b) devono quindi, nel primo caso, essere estrapolati dall'attuale periodo di programmazione o, nel secondo caso, chiaramente definiti;
- c) se non tutti i valori di riferimento e gli obiettivi sono definiti, ciò significa che la condizionalità ex ante 7 non è soddisfatta, contrariamente a quanto affermato nell'allegato sulle condizionalità;
- d) analogo commento per quanto riguarda gli indicatori di risultato utilizzati per l'obiettivo specifico 8ii occupazione giovanile: i risultati si riferiscono all'intera popolazione e non alla popolazione giovanile oggetto dell'intervento;
- e) Si raccomanda di adeguare l'indicatore e definire i valori di rilevamento e i valori obiettivo in conformità con i dati reali provenienti dall'attuale periodo di programmazione;
- f) inoltre, a pag. 294, nella tabella 4, il fissato indicatore di risultato non ha un valore di riferimento né un valore obiettivo;



- g) poiché è improbabile che si tratti di attività completamente nuove, si raccomanda di fissare i valori di rilevamento e i valori obiettivo, altrimenti la condizionalità ex ante 7 non è soddisfatta;
  - h) analogo commento vale per la tabella 4 a pag. 301. Non vi è né un valore di riferimento né un valore obiettivo;
  - i) a pag. 340, gli indicatori di risultato in materia di inclusione sociale di cui alla tabella 4 sono indicatori macroeconomici, che si riferiscono alla popolazione nel suo insieme. Per gli interventi del FSE, solo i risultati per i partecipanti al programma dovrebbero essere presi in considerazione;
  - j) si raccomanda quindi di sostituire tali indicatori (ad esempio, «persone a rischio di povertà o esclusione sociale» o «persone in condizioni di grave deprivazione materiale») con i partecipanti alle azioni;
  - k) a pag. 350, l'indicatore di risultato relativo all'inclusione sociale di alcune comunità emarginate (come i rom) ha un valore obiettivo senza valore di riferimento;
  - l) un valore di riferimento dovrebbe essere stabilito sulla base dello scenario di riferimento di questo indicatore;
  - m) a pag. 363, nella tabella 4, l'indicatore di risultato è un valore aggregato che non è chiaro: «tasso di furti denunciati». Questa ratio ha, al numeratore, il numero di furti denunciati, ma non è chiaro il valore del denominatore;
  - n) questo indicatore, quindi, non è indicativo, se non è espresso in numeri assoluti. Inoltre, si dovrebbe fare riferimento soltanto all'area di intervento e non a tutto il territorio nazionale;
  - o) a pag. 390, nella tabella 4, gli indicatori di risultato si riferiscono alla media nazionale e non alla situazione locale. Al fine di valutare l'impatto degli interventi del FSE, il risultato, con il relativo valore di riferimento e valore obiettivo, deve fare riferimento ai dati reali di tale area e calcolato dall'attuale periodo di programmazione;
  - p) i macro-indicatori non sono appropriati per gli interventi FSE in quanto sostegno individuale, anche se inclusi nell'accordo di partenariato;
  - q) a pag. 398, nella tabella 4, non sono stati definiti né valori di riferimento né valori obiettivo. Inoltre, l'indicatore di risultato (espresso in termini di persone) è incompatibile con l'indicatore di output (espresso in termini di progetti/azioni di sistema). Si raccomanda di definire tali valori e stabilire un logico collegamento fra i due indicatori.
- 41) Dal raffronto tra l'importo del FSE destinato alla PI 10.i (27 977 386 euro più 26 705 687 euro) e il numero dei partecipanti interessati (solo 400), la Commissione

constata che tutti i fondi saranno stanziati per azioni di sistema e qualche sostegno per azioni per gli individui. Le azioni di sistema sono anche finanziate dai PO nazionali; di conseguenza, vi è il concreto rischio di una sovrapposizione delle azioni e doppi finanziamenti. Sono necessarie ulteriori e più puntuali informazioni al riguardo.

- 42) La Commissione incoraggia l'Italia nell'utilizzare i programmi operativi del FSE attuando la recente comunicazione della Commissione «Iniziativa per favorire l'occupazione verde», COM(2014) 446 del 2 luglio 2014.

**Asse prioritario 1: Promozione della ricerca e dell'innovazione**

- 43) Nella descrizione degli obiettivi specifici dell'asse occorre fare un riferimento più puntuale ai contenuti della S3 (in particolare ai temi prioritari selezionati), che costituisce il quadro di riferimento per l'ammissibilità degli interventi. In generale, sarebbe anche opportuno un riferimento ai temi dell'eco-innovazione e dell'economia a basse emissioni.
- 44) Non è concretamente descritto il collegamento tra il programma operativo Calabria e i programmi operativi nazionali «Ricerca e innovazione» e «Imprese e competitività», né sono indicate le necessarie demarcazioni.
- 45) Le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento nell'ambito dell'OT1 esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell'industrializzazione dei risultati da essi derivanti. Lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati (prodotti di massa) attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti non è invece ammissibile a finanziamento nell'ambito dell'OT1.
- 46) Per la priorità d'investimento 1a l'indicatore di risultato considerato non sembra ben collegato alla priorità d'investimento. Si chiede di scegliere un indicatore più specifico, orientato sulle attività dei centri di ricerca. Il valore di partenza e il target non sono comunque stati indicati. Il collegamento con le priorità della S3 è piuttosto ambiguo. Non è chiaro se le priorità della S3 saranno le uniche considerate oppure solamente alcuni dei possibili settori d'intervento di questa priorità. La parte relativa ai criteri di selezione delle operazioni non è sufficientemente dettagliata e il contributo alla S3 è indicato come uno dei criteri di selezione fra i tanti; non è chiaro quanto ciò sia importante per l'effettiva scelta.
- 47) Anche per la priorità d'investimento 1b il collegamento con le priorità della S3 è ambiguo rispetto alla scelta dei settori e all'indicazione dei criteri di selezione, che devono essere meglio dettagliati.
- 48) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

**Asse prioritario 2: Sviluppo dell'agenda digitale**

- 49) In generale, l'asse va migliorato estendendo l'analisi con dati regionali recenti, identificando obiettivi misurabili e indicatori pertinenti, riferendosi agli obiettivi stabiliti nell'ambito del piano nazionale delle NGN e della DGS nazionale, ripresi nell'AdP (incluso eGov, eHealth, eJustice, eProcurement, eTourism, eLearning/eSchools, eCulture e TIC nel business).
- 50) Gli indicatori di risultato sul grado di copertura delle NGN devono riportare il dato a 30 Mbps e a 100 Mbps così come la penetrazione per entrambi. Non ci sono indicatori di risultato per eCommerce, eSkills, eLearning, cloud, digital manufacturing, cybersecurity e sul grado di penetrazione delle TIC nei settori della popolazione a rischio di esclusione. C'è una discrepanza tra le somme dedicate agli obiettivi delle NGN e il risultato da ottenere, pari a un incremento dell'1,3 % nel 2023 (dall'1,31 al 2,6 % come riportato nella tabella a pag. 73) mentre l'indicatore riporta solamente la copertura di 10 000 ulteriori abitazioni (tabella 5, pag. 77). Questi obiettivi non sono in linea con i target DAE2020.
- 51) La descrizione delle azioni della priorità d'investimento 2a si limita ai 30 Mbps e i contenuti sono estremamente vaghi. Ulteriori elementi vanno forniti riguardo le azioni da realizzare differenziando gli interventi per 30 Mbps da quelli per 100 Mbps e indicando chiari principi di demarcazione fra il FESR e il FEASR.
- 52) Per le priorità relative all'agenda digitale — 2 b) e 2 c) —, si deve evidenziare che la S3 costituisce la cornice che definisce le condizioni di ammissibilità degli interventi. Gli obiettivi specifici di tali priorità sono definiti in modo generico (non sono chiari né il punto di partenza né l'obiettivo atteso).
- 53) Con particolare riferimento alle azioni di e-government, la Calabria deve formulare gli obiettivi attesi, per i cittadini e per le imprese, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, miglioramento della qualità dei servizi, ottimizzazione dei processi organizzativi attraverso gli «e-services». Un quadro strategico della politica da attuare è necessario in modo da collegarvi gli interventi di e-government.
- 54) Con specifico riferimento alle azioni di e-government, la Commissione raccomanda di evitare un'eccessiva frammentazione delle linee di azione in modo da ottenere pochi ma significativi cambiamenti. Inoltre, per i progetti di investimento a grande scala in materia di e-government è essenziale disporre in loco di risorse umane dedicate con sufficiente esperienza tecnica.
- 55) Una volta che l'interoperabilità dei servizi di e-GOV e delle basi dati pubbliche è garantita, la Commissione raccomanda l'ulteriore conformità al codice di amministrazione digitale italiano. Tale codice è il quadro legale che definisce l'insieme delle regole che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Questo quadro è conforme al quadro d'interoperabilità europeo (European Interoperability Framework, EIF).

- 56) In generale, il programma operativo deve rendere più esplicite le complementarità del FESR con gli interventi del FSE (per le competenze in materia di TIC) e del FEASR al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale europea per quanto riguarda le misure a sostegno della domanda e dell'offerta, includendo sia le NGN sia i servizi, in base alla linea concordata nell'AdP.
- 57) Il programma operativo deve fare esplicito riferimento all'esigenza di coordinare l'azione con le competenti autorità nazionali nei settori succitati e in particolare sui temi dell'interoperabilità, delle piattaforme comuni, della razionalizzazione dei «data centres», «open data», «cloud» ecc.
- 58) L'adozione, nell'ambito del programma operativo di un quadro comune di indicatori di monitoraggio stabiliti nel quadro della strategia italiana di crescita digitale contribuirà a permettere delle valutazioni comparative sull'efficacia nei vari settori e a verificare il conseguimento degli obiettivi a livello regionale.
- 59) Gli indicatori di realizzazione devono riferirsi a un solo obiettivo specifico oppure indicare i dati per ogni obiettivo specifico. L'OS 2b.3 e l'OS 2c.2 hanno lo stesso indicatore di realizzazione (numero di applicazioni elettroniche), mentre le azioni attraverso i due obiettivi devono raggiungere un vasto numero di settori di e-government che dovrebbero essere indicati.
- 60) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

### **Asse prioritario 3: Competitività dei sistemi produttivi**

- 61) In linea con le disposizioni contenute nell'AdP, si ricorda che le misure anticicliche e le misure anticrisi devono essere mirate a scopi precisi e rigorosamente limitate nel tempo e nelle risorse destinate.
- 62) L'asse relativo all'OT3 include investimenti nelle priorità della S3 regionale e altre dove è previsto un supporto orizzontale e generico alle piccole e medie imprese (PMI). Per i primi si devono considerare tutte le opzioni previste, incluso l'uso degli strumenti di ingegneria finanziaria se supportati da una valutazione ex ante. Per quelli orizzontali e generici il sostegno va fatto attraverso strumenti d'ingegneria finanziaria, sempre calibrati attraverso una procedura di valutazione ex ante.
- 63) Gli obiettivi specifici sono definiti in modo generico (non sono chiari né il punto di partenza né l'obiettivo atteso). Gli indicatori di output si riferiscono sempre al numero delle imprese mentre beneficiari indicati contemplano altre categorie tipo enti pubblici e privati. Inoltre pare opportuno segnalare che le grandi imprese non possono beneficiare degli interventi di OT3.
- 64) Si raccomanda di sfruttare il potenziale di quest'asse favorendo l'economia basata sulla crescita verde attraverso misure che favoriscano un uso più efficiente delle risorse e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle PMI. Ad esempio, possono essere

finanziati progetti che contribuiscono a migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici, promuovendo la formazione per posti di lavoro «verdi», stimolando la competitività delle PMI per conseguire una crescita a basse emissioni di carbonio, incoraggiando le PMI con consulenze in materia di gestione del rischio climatico.

- 65) Per la priorità d'investimento 3, la connessione con le priorità della S3 non è inquadrata sufficientemente, mentre è menzionato l'apporto alla S3 come uno dei criteri di selezione fra i tanti e non è chiaro se e quanto varrà per l'effettiva selezione delle operazioni. L'indicatore di risultato SR15 non ha valori di base e di target.
- 66) L'azione 3.3.2 prevede interventi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali (OT6) ma devono essere definiti i criteri di collegamento tra i due obiettivi tematici, per esempio in termini di aree e codici di attività economica ammissibili, da riportare anche nella sezione relativa ai principi guida per la selezione delle operazioni.
- 67) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

#### **Asse prioritario 4: Efficienza energetica**

- 68) Per quanto riguarda gli interventi previsti nella priorità 4b, il testo indica che tutte le imprese (PMI e grandi imprese) sono beneficiarie, mentre le informazioni relative alle categorie d'intervento indicano solo le PMI come gruppo target, cosa comunque preferibile da una prospettiva di policy. Questo punto va chiarito: se le grandi imprese sono incluse, va indicato che le PMI sono privilegiate. Il chiarimento deve riflettersi anche nelle categorie d'intervento.
- 69) Per quanto riguarda l'obiettivo 4.2 (priorità 4b), i risultati attesi descritti nel documento (riduzione del consumo di energia) non corrispondono ai valori riportati nella tabella degli indicatori di risultato.
- 70) Per quanto riguarda gli investimenti previsti nella priorità 4c, l'obiettivo specifico include l'edilizia residenziale e l'indicatore comune di realizzazione, relativo agli investimenti energetici sull'energia residenziale, è anch'esso incluso (numero di proprietari con una classificazione energetica migliorata). Comunque, secondo le categorie d'intervento, non ci sono stanziamenti nell'edilizia residenziale (codice 014) e nel testo non è indicato cosa sia previsto per quest'area. Questi aspetti vanno chiariti.
- 71) Lo sviluppo dei tetti verdi va incoraggiato.
- 72) La priorità 4c indica come possibile attività la modernizzazione dei sistemi di illuminazione pubblica. Quando si investe in questo settore, gli interventi devono basarsi su strategie integrate a basso impatto di CO<sub>2</sub> con uso di energia rinnovabile. I piani d'azione per le aree urbane, con l'uso degli strumenti finanziari, sono la scelta migliore preferita poiché sono investimenti che normalmente si ripagano nel breve periodo.

- 73) Le priorità 4b e 4c indicano come possibili attività investimenti in sistemi di illuminazione con un riferimento esplicito ai dispositivi LED. Questo tipo di investimenti si ripagano in breve tempo e da una prospettiva di policy vanno supportati solo se sono parte di un progetto generale di miglioramento dell'efficienza energetica (basato su un audit energetico). Inoltre, l'esplicito riferimento ai dispositivi LED va sostituito con uno più generico a dispositivi di illuminazione ad alta efficienza poiché è probabile che nuove tecnologie saranno sviluppate durante il periodo di programmazione.
- 74) Per quanto riguarda gli interventi di cogenerazione previsti nelle priorità 4b e 4c, da una prospettiva di policy si raccomanda di sostenere solamente la cogenerazione ad alta efficienza.
- 75) La priorità 4d si riferisce a sistemi di distribuzione a basso e medio voltaggio. Non ci sono riferimenti chiari alle reti di distribuzione che vanno controllate. Inoltre, non è chiaro il riferimento al bisogno generale di modernizzazione delle reti riportato a pag. 159 poiché la priorità può finanziare solo gli interventi relativi agli «smart systems».
- 76) La priorità 4e è collocata nell'OT4 (transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio). Lo scopo principale, e l'obiettivo delle misure, va collegato direttamente alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Quando questa relazione non può essere dimostrata, gli interventi previsti non possono ricadere su OT4. Adeguati indicatori di risultato e di realizzazione devono essere inclusi nel programma per monitorare la riduzione dei gas a effetto serra.
- 77) Un importo enorme degli investimenti dell'OT4 va ai trasporti: questo può essere letto come un modo per superare la concentrazione tematica per le basse emissioni di CO<sub>2</sub>. Va giustificato come i fabbisogni di efficientamento energetico e di rinnovabili saranno raggiunti da altre fonti di finanziamento o da altre politiche pubbliche.
- 78) Deve essere chiarito che ogni intervento in tale campo dovrà essere previsto negli strumenti di pianificazione della mobilità urbana sostenibile (PUM e/o PUT) e dovrà avere una dimensione multimodale. Ciò dovrà essere indicato anche nella sezione sui principi di selezione delle operazioni.
- 79) Si chiede di confermare che gli strumenti di pianificazione della mobilità urbana (PUM, PUT ecc.) sono stati approvati/aggiornati secondo i requisiti di legge nelle aree oggetto d'intervento, che andranno peraltro indicate in maniera chiara. Tali strumenti di pianificazione devono contribuire a risolvere le deficienze strutturali del TPL in Calabria, ponendosi in tal modo in linea con le indicazioni programmatiche dell'AdP.
- 80) Nella descrizione dell'asse non sono riportate le misure che potrebbero avere un impatto sulle risorse idriche, quali l'utilizzo o l'espansione dell'energia idroelettrica. Le categorie d'intervento comprendono il codice 12, altre energie rinnovabili (incluso idroelettrico, geotermico e marino) e integrazione delle energie rinnovabili (compreso lo

stoccaggio, alimentazione a gas, infrastrutture a idrogeno). Nella descrizione delle attività è chiaramente indicato che le energie rinnovabili sono riferite unicamente all'eolico, al fotovoltaico e al solare termico e non all'idroelettrico. Va considerato che qualsiasi intervento che implica il deterioramento dei corpi idrici, tipo una infrastruttura idroelettrica, deve essere valutato secondo le procedure previste dall'articolo 4.7 della direttiva quadro sulle acque.

- 81) L'uso delle biomasse (se incluso nelle misure a favore dell'energia rinnovabile) deve essere accompagnato dalla definizione di limiti delle emissioni e da tecnologie per l'abbattimento delle stesse, secondo le recenti misure di attuazione per i combustibili solidi previste dalla direttiva per la definizione delle installazioni (sopra i 500 KW) e, se tra 1 e 50 MW, con limiti alle emissioni come indicate per medi impianti di combustione nel programma «Aria pulita» del 18 dicembre 2013.
- 82) Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 4.6 (priorità 4e), la tabella degli indicatori di risultato non riporta valori di base e obiettivo corretti.
- 83) Lo stanziamento relativo al codice 043, infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e materiale rotabile), è pari a 153 milioni di euro. Questa cifra è inferiore al costo previsto per i due grandi progetti riportati a pag. 72. Si chiede di rivedere il piano finanziario o di fornire ulteriori informazioni a riguardo.
- 84) Nei principi guida per la selezione delle operazioni dell'OT4 va indicato un riferimento esplicito ai criteri ambientali e di efficienza energetica.
- 85) Le misure riferite all'energia devono considerare gli obiettivi per migliorare la qualità dell'aria definiti nel piano regionale sulla qualità dell'aria (secondo la direttiva 2008/50/CE). Dove necessario vanno riportati specifici indicatori (PM10, NO2).
- 86) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

#### **Asse prioritario 5: Prevenzione dei rischi**

- 87) La terza azione della priorità 5a (interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici), va elaborata meglio indicando esempi specifici. Inoltre, il riferimento alla forestazione e all'agricoltura sostenibile sono confusi poiché questo tipo di azioni devono essere supportate dal FEASR.
- 88) Tra le azioni previste dalla priorità 5b è compresa la demolizione e ricostruzione di edifici (di importanza strategica). Vanno fornite ulteriori informazioni sui tipi di edifici che saranno finanziati (ad esempio, infrastrutture sociali o sanitarie) e la motivazione per cui non si realizzano queste azioni in altri obiettivi tematici (per esempio in OT9 nel caso di edilizia sociale o sanitaria). Va giustificato perché questo tipo d'interventi sono previsti in OT5, per la prevenzione e gestione del rischio, e se sono state considerate altre misure che potrebbero avere un impatto maggiore su questi obiettivi.

- 89) Per gli interventi sulla gestione delle acque va affermato nel testo che tutte le azioni finanziate dal FESR devono basarsi sui piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI).
- 90) L'obiettivo specifico 5.1 include riferimenti agli ecosistemi e alle infrastrutture Verdi ma non a Natura 2000. Va considerato in modo esplicito il ruolo importante di Natura 2000 in questo tipo di interventi
- 91) L'obiettivo specifico 5.3 non include riferimenti alle aree naturali e alla biodiversità. Natura 2000 può giocare un ruolo importante per gli incendi, come riportato nelle linee guida sul cambiamento climatico e Natura 2000.
- 92) È apprezzabile che gli ecosistemi, e il loro ruolo nella riduzione delle inondazioni e del rischio di erosione, siano considerati come la migliore soluzione sostenibile, mentre la creazione d'infrastrutture verdi è prioritaria nella selezione degli interventi. Si chiede di specificare cosa s'intende per rinaturalizzazione fornendo dettagli sul tipo di attività che saranno finanziate.
- 93) Senza un'indicazione chiara sul fatto che gli interventi di ingegneria naturalistica saranno prioritari, qualsiasi progetto di protezione dagli alluvioni (ad esempio, la costruzione di argini è compresa fra questo tipo di operazioni) deve essere indicato nel PGBI e coerente con l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque (misure di mitigazione e resilienza all'impatto del clima). Va quindi giustificato, prima di qualsiasi intervento o misura, che gli stessi effetti non si potevano raggiunti usando misure di ritenzione e senza la costruzione di infrastrutture.
- 94) Le infrastrutture verdi non sono indicate negli indicatori di realizzazione. Sono riportati solamente l'indicatore generale C022 «superficie totale riabilitata (ripristino del terreno)» e l'indicatore C023 «Natura e biodiversità: superficie di habitat supportata per meglio conservarla». Va chiarito il significato del C022. Inoltre, i due indicatori hanno target che non sono legati agli obiettivi di natura e biodiversità. Si suggerisce di considerare indicatori specifici per le infrastrutture verdi.
- 95) Considerata l'enorme importanza delle infrastrutture verdi, il budget dedicato al codice 85 (protezione e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture verdi) è molto basso, solamente un milione di euro rispetto ai 64,5 milioni di euro del codice 87 (adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione del rischio legato al clima, ad esempio erosione, incendi, alluvioni, tempeste e siccità, comprese le campagne di sensibilizzazione, la protezione civili, sistemi e infrastrutture per la gestione dei disastri). La quota dedicata alle infrastrutture verdi è marginale.
- 96) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

**Asse prioritario 6: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale**



- 97) In linea generale, si osserva che i contenuti dell'asse e la logica di intervento sono definiti in modo troppo sommario, riflettendo l'assenza/mancanza di aggiornamento della programmazione regionale di settore pertinente.
- 98) Per quanto riguarda i rifiuti, in linea con la piramide di gestione e con le raccomandazioni indicate nella roadmap dei servizi della Commissione del 2012, la Regione Calabria è invitata a investire in progetti relativi al riciclo e in impianti di compostaggio con la graduale eliminazione delle discariche di rifiuti. Infine, le azioni di prevenzione dei rifiuti devono considerarsi priorità per la regione.
- 99) La priorità 6b focalizza gli interventi nel settore delle acque per realizzare i requisiti in materia ambientale dell'Unione europea e per rispondere ai bisogni, identificati dagli Stati membri, che vanno oltre i requisiti stessi. Il programma operativo riconosce che gli investimenti previsti sono necessari a causa del mancato rispetto dei requisiti di legge. Comunque, solo la direttiva sulle acque reflue urbane è citata. Vanno evidenziati gli obblighi derivanti dalla direttiva quadro sulle acque.
- 100) Per il trattamento delle acque reflue urbane, 145 agglomerati risultano in violazione di due procedure d'infrazione per gli articoli 3 e/o 4, raccolta insufficiente e/o trattamento secondario inadeguato (senza depuratore, con risultati non conformi, non trattamento di tutto il carico, basso livello di trattamento ecc.) della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.
- 101) Gli obiettivi 6.3 e 6.4 per le acque si riferiscono alla protezione degli ecosistemi acquatici e alle infrastrutture verdi ma non a Natura 2000, che può avere un ruolo importante in questo settore, come evidenziato nel documento «I benefici economici della rete Natura 2000».
- 102) Le misure previste negli obiettivi 6.3 e 6.4 sono positive per permettere alla regione di adeguarsi agli standard di qualità della direttiva quadro sulle acque. Tuttavia, le misure sono elencate in maniera confusa e diverse ripetizioni si trovano nel testo. Ad esempio, alcune azioni (6.3.1 e 6.3.2) sono descritte minuziosamente, mentre per altre (6.4.1) il testo spiega solamente quali risultati e quali interventi sono previsti. Va adottato un approccio semplificato che indichi le azioni e le relative operazioni nei due obiettivi specifici.
- 103) Nell'azione 6.3.2 si prevedono diversi lavori. Va specificato il significato della parola «lavori». Anche se è chiaro che le infrastrutture verdi devono essere utilizzate «dove possibile» e che i lavori «tecnici» saranno approvati solo dopo una valutazione tecnica d'impatto, come indicato negli assi 4 e 5. L'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque va comunque rispettato.
- 104) Considerata la grande importanza del potenziamento delle reti di monitoraggio, si suggerisce di dedicare un obiettivo specifico al tema. Le azioni devono essere ordinate per affrontare le significative lacune nel controllo della qualità ambientale degli elementi. Più attenzione deve essere rivolta al monitoraggio dei corpi idrici, sia

sotterranei sia di superficie, poiché non si è a conoscenza della condizione della maggior parte di essi e ciò impedisce una pianificazione efficace. Il monitoraggio, conformemente all'articolo 8 e all'allegato V della direttiva quadro sulle acque, è un elemento del secondo criterio della CEA sulle acque. Anche in linea con l'osservazione 24, considerato che la CEA va soddisfatta entro la fine del 2016, la Calabria deve indicare una dotazione finanziaria adeguata nel programma operativo o la previsione di risorse di diversa provenienza, se del caso.

- 105) Le attività previste nell'azione 6.4.1 (sostegno per l'introduzione di misure innovative per l'uso efficiente della risorsa acqua, per il contenimento dei carichi inquinanti e per il recupero dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico) vanno descritte con maggior dettaglio poiché non è chiaro come l'approccio ecosistemico sia seguito e quali siano le tecnologie innovative previste.
- 106) Per quanto riguarda le acque marine, l'obiettivo di raggiungere un buono stato ambientale entro il 2020 (come indicato nella direttiva quadro 2008/56/CE sulle strategie marine) non è incluso tra le priorità della regione. La non inclusione implica l'impegno delle autorità nazionali di garantire adeguati fondi del FEAMP per sostenere l'attuazione della direttiva citata e raggiungere gli obiettivi nei tempi stabiliti.
- 107) A pag. 210, i valori target previsti per il 2023 (60 %) evidenziano una previsione di un miglioramento estremamente basso, che non consentirà il rispetto della direttiva (100 %) a meno che non ci siano altre consistenti fonti di finanziamento disponibili.
- 108) Gli investimenti in turismo previsti nella priorità 6c devono chiaramente collegarsi al patrimonio naturale e culturale, contribuire all'obiettivo generale di preservare e proteggere l'ambiente, promuovere un uso efficiente delle risorse. Questo non è il caso dell'obiettivo specifico 6.8 (in particolare delle azioni 6.8.1 e 6.8.2), che va rivisto. L'osservazione è di particolare rilevanza considerato l'ammontare degli stanziamenti previsti (circa 105 milioni di euro).
- 109) Si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nell'AdP, il FESR non può cofinanziare gli eventi.
- 110) Gli indicatori che si riferiscono alla priorità 6c sono vaghi e non coprono i miglioramenti ambientali.
- 111) Deve essere sottolineato che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1301/2013, il sostegno alle infrastrutture culturali è limitato agli interventi di piccola dimensione. A parere della Commissione, un investimento infrastrutturale può essere considerato di «piccola dimensione» se il suo costo complessivo è inferiore o pari a 5 milioni di euro; questa soglia può essere portata a 10 milioni di euro nel caso di infrastrutture considerate come patrimonio culturale mondiale ai sensi dell'articolo 1 della convenzione dell'Unesco relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972. Gli interventi a favore del

patrimonio culturale devono essere legati alla rigenerazione economica della zona in cui si trovano i siti con effetti concreti sulla creazione di occupazione (diretta e indiretta).

- 112) Per l'azione 6.7.3 non sono stati indicati beneficiari.
- 113) L'obiettivo specifico 6.5 (priorità 6d) non spiega la logica d'intervento e descrive i tipi d'intervento invece di indicare i risultati attesi rispetto alla situazione iniziale. L'indicatore di risultato non riporta valore base né target. In generale, i target legati alla natura e alla biodiversità nella tabella degli indicatori sono molto limitati.
- 114) Per quanto riguarda la priorità 6d, l'uso del FESR per misure di forestazione è discutibile; per questi scopi si deve valutare la possibilità di utilizzare il FEASR.
- 115) Il capitolo 2A (Descrizione dell'asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica) per l'operazione 6.5.A.1 [Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della rete Natura 2000] deve essere ulteriormente sviluppato in complementarità fra FESR e FEASR, anche considerando che la Regione non ha ancora presentato il PAF alla Commissione e non ci sono piani di gestione per i siti Natura 2000 della Calabria (in effetti, le misure del PSR per i pagamenti Natura 2000 non sono state incluse nel PSR Calabria 2014-2020).
- 116) Per quanto riguarda natura e biodiversità, i fondi dei codici 085 e 086 sono molto limitati e marginali rispetto a quanto previsto per l'intero asse 6. Bisogna garantire un livello di fondi sufficiente.
- 117) Per quanto riguarda la priorità 6e, il programma operativo non può disporre finanziamenti per la realizzazione delle discariche per lo smaltimento dell'amianto. In coerenza con il *position paper* italiano, la realizzazione di nuove discariche non può essere finanziata dal FESR. In ogni caso si applica il principio «chi inquina paga».
- 118) In generale per l'OT6, è opportuno che nella sezione sui principi guida per la selezione delle operazioni sia fatto un più esplicito riferimento agli aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse.
- 119) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

#### **Asse prioritario 7: Sviluppo delle reti e mobilità sostenibile**

- 120) Per le priorità 7b e 7c, le azioni nel campo dei trasporti vanno incluse nel piano regionale o urbano per la mobilità sostenibile e legate ai piani per la qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE per garantire la coerenza e le sinergie. Indicatori di PM e o NO2 (ton/anno) devono essere inclusi nelle misure di trasporto, come indicato dalle raccomandazioni della Corte dei conti europea.
- 121) Gli obiettivi specifici 7.3 e 7.4 sono definiti in modo generico (non è chiaro il punto di partenza né il risultato atteso).

- 122) L'azione 7.3.1 può comportare l'acquisto di materiale rotabile. Le condizioni previste dall'AdP per l'OT4 vanno riportate (possibilmente nei criteri di selezione delle operazioni).
- 123) Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 7.4, le indicazioni riportate nell'AdP vanno accolte, limitando gli interventi alla connessione dei nodi secondari e terziari delle aree interne o dei distretti di produzione agricola e agroindustriale con l'asse principale della rete TEN.
- 124) Gli interventi previsti dalla priorità 7c per incrementare le capacità operative dei porti e la loro connessione con l'area vasta possono costituire una potenziale minaccia per la qualità e quantità dei corpi idrici. Ogni volta che un intervento rischia di modificare lo stato dei corpi idrici, vanno applicate le indicazioni dell'articolo 4.7 della direttiva quadro sulle acque.
- 125) Un piano dei porti a livello regionale, in linea con quello nazionale, è necessario per assicurare la corretta pianificazione delle azioni di specializzazione dei porti. Le misure per l'ampliamento della capacità dei porti vanno verificate in base alla normativa sugli aiuti di Stato.
- 126) Le misure per migliorare l'efficienza amministrativa dei porti, tagliando la burocrazia e incrementando l'efficienza delle operazioni personalizzate, sono necessarie per raggiungere risultati. Per quanto riguarda la sicurezza, il dispiegamento del VTMISS va realizzato in parallelo.
- 127) Per gli indicatori di risultato non è stato fornito il valore di partenza né il target.
- 128) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

**Asse prioritario 8: Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità**

- 129) Il programma operativo deve chiarire l'interazione tra il PON sull'Iniziativa occupazione giovani e il P<sup>o</sup>FSE, in particolare per quanto riguarda la relazione tra gli interventi previsti nella PI 8ii (come è stato fatto per la PI 9i), e inoltre una volta terminato il periodo di attuazione del PON IOG.
- 130) Per quanto riguarda gli interventi previsti per i lavoratori migranti nella 8i e gli interventi previsti nella PI 9i, la logica d'intervento di entrambi gli interventi sembra essere simile in alcuni aspetti (assistenza e servizi di consulenza, formazione, azioni di integrazione ecc.). Sembra esserci una complementarità o una continuità tra questi interventi, o perlomeno dovrebbero esserci. Di conseguenza, sarebbe opportuno chiarire tale eventuale complementarità.
- 131) Vi è la necessità di specificare le azioni sostenute dal FSE rispetto alle azioni sostenute dagli altri fondi menzionati nella PI 8v (FESR, FEASR, FEG).
- 132) Le tabelle 4 relative alle PI 8v e 8vii non contengono dati.

- 133) Gli indicatori relativi al grado di soddisfacimento dell'utenza e ai servizi pubblici per l'impiego dovrebbero entrambi essere indicati nel PO. Gli indicatori relativi al grado di soddisfacimento si riferisce agli utenti (persone), mentre l'area di intervento dell'azione è SPI (un ente). Pertanto, si raccomanda di inserire entrambi nel PO.

**Asse prioritario 9: Inclusione sociale**

**Parte FESR**

- 134) Per la priorità 9b (anche con riferimento all'asse 12) è necessario descrivere la dimensione territoriale delle misure proposte. La descrizione delle strategie e dei principi per l'identificazione dei territori interessati va riportata con maggior dettaglio e deve basarsi su un'analisi della situazione attuale e dei fabbisogni specifici delle aree urbane interessate. Allo stesso modo, una più approfondita analisi (supportata da dati) delle categorie emarginate quali minoranze etniche, immigrati, rom e senzatetto, va riportata se disponibile. L'uso delle mappe della povertà sarebbe apprezzato.
- 135) L'edilizia abitativa a favore delle categorie emarginate deve essere parte di un piano d'azione integrato sviluppato a livello locale. L'intervento deve essere accompagnato da politiche per l'occupazione, la scuola e l'assistenza sanitaria, per assicurare un'integrazione di lungo periodo quale conseguenza degli investimenti. Le misure transitorie possono essere eccezionali e vanno realizzate solo come una fase di un lungo processo olistico finalizzato all'integrazione socioeconomica all'accesso permanente alle abitazioni, in particolare per gli alloggi sociali.
- 136) La descrizione del carattere integrato delle azioni proposte va migliorata. Questo aspetto è carente, così come la sinergia fra gli obiettivi specifici, le azioni, i beneficiari e i territori. In particolare, i settori d'intervento e gli investimenti mirati sono troppo vaghi e il valore aggiunto dell'approccio integrato non è chiaro. Va riportata la motivazione nella scelta degli OT, così come una chiara descrizione delle sinergie e complementarità fra gli specifici OT, le priorità d'investimento; di conseguenza, gli obiettivi specifici devono essere delineati.
- 137) Nel caso di utilizzo degli strumenti finanziari, va garantito che non ci sarà un effetto negativo sull'approccio integrato che è al centro dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013. Ai sensi di questo articolo, le strategie urbane devono essere comprese di azioni correlate, che quindi non avrebbero senso se finanziate isolatamente. I differenti progetti vanno coordinati fra loro. Per adempiere a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento citato, nel caso di azioni integrate (composte da differenti progetti e finanziate in diversi modi compresi gli strumenti finanziari), gli accordi fra l'autorità di gestione, le autorità urbane e i gestori dei fondi devono perseguire durante l'attuazione il carattere integrato dei progetti con azioni integrate individuate dalla strategia di sviluppo urbano sostenibile.
- 138) Per quanto riguarda il recupero dei beni confiscati al crimine organizzato, non è chiaro come questi beni saranno utilizzati per realizzare un impatto socioeconomico sulla

regione. Va spiegato se sono parte di un approccio integrato e se la loro custodia può essere associata alla creazione di occupazione in settori produttivi.

- 139) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

#### **Parte FSE**

- 140) Le priorità d'investimento scelte nell'ambito dell'asse non corrispondono alla categoria di spesa.
- 141) Da segnalare la sovrapposizione degli interventi previsti nell'OT9 e il PON Inclusionione: La logica d'intervento prevista nella 9i e 9iv si sovrappone ampiamente con il PON Inclusionione. Questo deve essere oggetto di un profondo riesame. Il riferimento ai previsti interventi che dovrebbero essere realizzati in complementarità rende la sovrapposizione ancor più evidente. Invece, il PO dovrebbe porre l'accento al modo in cui tali interventi si differenziano da quelli previsti dal PON Inclusionione.
- 142) Per quanto riguarda gli interventi previsti nelle PI 9ii (rom) e 9vi (sviluppo locale di tipo partecipativo), la logica di intervento deve essere più chiara e giustificata in modo più concreto. Manca un'adeguata spiegazione dei problemi specifici, delle cause, dei modi per affrontarle e un'illustrazione del modo in cui le azioni pianificate interverranno per risolvere tali problematiche.

#### **Asse prioritario 10: Istruzione e formazione**

##### **Parte FESR**

- 143) Per quanto riguarda l'OT10, si consiglia di valutare come gli investimenti nelle infrastrutture scolastiche si accompagnano a quelli previsti attraverso il FSE. È opportuno verificare la situazione attuale in termini di distribuzione sul territorio, il collegamento con la domanda di lavoro, il livello tecnologico. In base ai risultati di questa indagine, si valuti dove orientare gli stanziamenti per il grado primario, secondario o professionale.
- 144) Per gli interventi in materia di edilizia e attrezzature scolastiche dovranno essere definite le demarcazioni/complementarità rispetto al PON Istruzione.
- 145) L'azione 10.5.8 non è una priorità per la Commissione e non va finanziata attraverso il POR Calabria (la categoria di spesa 049 della tabella 7, dimensione 1, non deve prevedere fondi).
- 146) Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia di attuazione, si veda l'osservazione 33.

##### **Parte FSE**

- 147) Le azioni volte ad aiutare i ricercatori laureati disoccupati a trovare un lavoro non affrontano i problemi strutturali reali del sistema d'istruzione superiore in Italia e/o la

mancata corrispondenza tra competenze altamente qualificate e la domanda del mercato del lavoro. L'Italia è pertanto invitata a concentrare le risorse del FSE sull'aumento del numero di laureati nell'istruzione terziaria e sul miglioramento delle qualifiche di coloro che non dispongono ancora di una qualifica più elevata (sostegno agli studenti di master o di dottorato).

- 148) Questo asse potrebbe sfruttare ulteriormente il potenziale di percorsi di istruzione e formazione nei confronti dell'economia verde (*green economy*). Le azioni potrebbero comprendere, ad esempio, la formazione di lavoratori altamente qualificati nell'efficienza energetica e le tecnologie a basse emissioni di carbonio (come ad esempio la formazione per l'installazione di pannelli solari).

#### **Asse prioritario 11: Capacità istituzionale**

##### **Parte FESR**

- 149) Gli interventi finalizzati al miglioramento della capacità amministrativa generale della Regione Calabria devono essere finanziati nell'ambito del PON Governance, in stretto collegamento con i contenuti del piano di rafforzamento amministrativo in via di definizione. Questa soluzione permette, tra l'altro, di evitare i rischi di duplicazione e sovrapposizione degli interventi di *capacity building* tra i due programmi. L'asse relativo all'OT 11 deve quindi essere soppresso.
- 150) Alcune delle azioni proposte sono relative all'assistenza tecnica con lo scopo di una migliore gestione del programma e devono quindi ricadere nell'asse dedicato a questo scopo. In ogni caso va riportata una chiara distinzione fra assistenza tecnica e OT11 (finanziato dal PON Governance), va spiegata la differenza fra le azioni previste e come la sovrapposizione di interventi sarà evitata. In ogni caso, le azioni 11.6.5 e 11.6.6 coprono misure di assistenza tecnica.
- 151) La Commissione apprezza l'obiettivo di rinforzare e promuovere le centrali di committenza nell'azione 11.6.9. Quest'azione deve essere trasferita nell'asse relativo all'assistenza tecnica.
- 152) L'uso delle TIC per il rafforzamento delle capacità istituzionali deve essere meglio spiegato, ben programmato e monitorato. L'azione che prevede lo sviluppo di TIC può essere spostata nell'asse dedicato all'assistenza tecnica o in un asse coerente col contributo alla logica d'intervento e ai risultati attesi. Ad esempio, l'azione 11.6.5 sulla creazione di TIC per migliorare i servizi di e-government. Si ripete il commento sul bisogno di quadro di policy e di un gruppo di progettazione tecnica esperto in progetti d'investimento TIC di larga scala.
- 153) Gli indicatori di realizzazione devono riferirsi a un unico obiettivo specifico o fornire dati differenti per ogni obiettivo specifico cui si riferiscono. Il programma operativo indica tre indicatori di realizzazione ma prevede più azioni.

##### **Parte FSE**

- 154) Per quanto riguarda la capacità amministrativa, vi è una mancanza di una strategia e di chiaro orientamento. Tale incoerenza è addirittura amplificata dai numerosi obiettivi specifici nell'ambito della priorità d'investimento 11i. Vi sono inoltre previsti interventi relativi alla gestione dei fondi che dovrebbero essere piuttosto affrontate mediante l'assistenza tecnica.
- 155) Il PO dovrebbe inoltre indicare il collegamento con gli interventi effettuati dai pertinenti PO nazionali in quest'area. È indispensabile evitare la duplicazione tra la tipologia delle azioni previste con le azioni attualmente previste dai PON Governance e Legalità. La descrizione delle azioni dovrebbe essere più precisa e far riferimento principalmente alla situazione regionale.
- 156) Per la priorità sul rafforzamento delle capacità istituzionale, non figura alcun risultato atteso, né valori di riferimento, né valori obiettivo.
- 157) Sezione 2.A.5.: L'OS ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario nella Regione. Tuttavia, tali termini possono essere usati in linea con la loro comprensione stabilita nel contesto del semestre europeo e di cui al quadro di valutazione UE della giustizia 2014 [COM(2014) 155]. L'efficienza include la durata dei procedimenti, il tasso di liquidazione e il numero di cause pendenti. La qualità comprende la formazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività dei tribunali, la disponibilità di sistemi TIC per i tribunali e la disponibilità di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
- 158) Sebbene l'OS miri ad accrescere l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario, la logica d'intervento presente nel PO, che si compone di risultati previsti, obiettivi specifici, indicatori di risultato, tipo d'azione e indicatori di output, non è sufficientemente sviluppata e mirata per essere in grado di distinguere questi due diversi aspetti. La descrizione dei risultati attesi a pag. 435 sembra concentrarsi sull'efficienza, mentre la descrizione delle azioni a pag. 445 si riferisce alla qualità. I tipi di attività previste dovrebbero essere elaborate con ulteriori dettagli. Ad esempio, l'elenco delle azioni non chiarisce cosa si sosterrà, l'elenco dei tribunali (civili, commerciali o altri) e quale grado (primo o secondo). In funzione di tali scelte, i beneficiari dovrebbero inoltre essere identificati più chiaramente (quali tribunali e in quale grado); identificare il beneficiario come «pubblica amministrazione» non è sufficiente. Devono essere altresì evitati la duplicazione degli interventi con il PO Governance.
- 159) Gli indicatori dovrebbero sempre ed esclusivamente essere collegati al contesto di riferimento, al sostegno a entità o partecipante. Gli indicatori non devono riferirsi generalmente a un pubblico che non beneficia direttamente del sostegno del FSE. Inoltre, ciascun indicatore di risultato dovrebbe avere un corrispondente indicatore di output, che di norma è stabilito usando una stessa unità di riferimento.
- 160) L'indicatore di risultato proposto dovrebbe essere modificato per monitorare la durata media delle cause nei tribunali oggetto di intervento (e non in tutti i tribunali in generale). I tribunali di primo e di secondo grado dovrebbero essere distinti in due



diversi indicatori di risultato, «lunghezza media dei procedimenti civili e commerciali a sostegno dei tribunali di primo grado» e «lunghezza media dei procedimenti civili e commerciali a sostegno dei tribunali di secondo grado». Sarebbero inoltre opportuni indicatori di risultato supplementari, ad esempio «numero di casi pendenti in materia civile e commerciale di primo grado nei tribunali oggetto di sostegno» e «numero di casi pendenti in materia civile e commerciale nei tribunali di secondo grado oggetto di sostegno».

- 161) Inoltre, la tabella 5 (Indicatori di output) non contiene il corrispondente indicatore di output per l'indicatore di risultato. Più precisamente, non contiene alcun indicatore di output specifico per l'OS 11.4. Indicatori di risultato potrebbero essere «numero di tribunali di primo grado oggetto di sostegno» e «numero di tribunali di secondo grado oggetto di sostegno».
- 162) È pertanto vivamente consigliato di sostituire il proposto indicatore di risultato con gli indicatori di risultato e di output che contengono un link diretto al sostegno del FSE.
- 163) La dimensione qualitativa affrontata nell'ambito dell'obiettivo specifico non è coperto da alcun indicatore, né indicatori di risultato o indicatore di output.

#### **Asse prioritario 12: Città intelligenti e sostenibili**

- 164) L'asse prioritario, così come concepito, attiva diverse priorità d'investimento a valere sugli OT 3, 4 e 9. Considerata la struttura e la complessità del programma, per una migliore organizzazione degli interventi si suggerisce di cancellare l'asse e di riportare la provvista finanziaria nei corrispondenti assi, utilizzando lo strumento dell'ITI per gli interventi nelle aree urbane. La sezione 4 permette di indicare la provvista finanziaria dedicata alle aree urbane e di definire in dettaglio l'approccio territoriale a supporto degli interventi previsti.
- 165) La resilienza urbana al cambiamento climatico va considerata meglio nella strategia per le città intelligenti. L'adattamento può essere un tema trasversale e va considerato come un principio per la valutazione delle operazioni. Va applicato in ogni progetto di modernizzazione o sviluppo di infrastrutture per rendere gli investimenti resilienti al cambiamento climatico
- 166) La tabella 10 (Meccanismi di distribuzione territoriale) riporta codici non corretti.

#### **Asse prioritario 13: Assistenza tecnica**

- 167) Gli impegni assunti nelle sezioni 2.5 e 2.6 dell'accordo di partenariato vanno riportate nei programmi operativi (asse «Assistenza tecnica» e sezione 10). Lo stanziamento per l'assistenza tecnica va considerato come il necessario per affrontare i problemi, le disparità e i bisogni identificati nell'AdP. In questo quadro vale la pena di notare che la programmazione dell'assistenza tecnica per il 2014-2020 va effettuata in accordo con i nuovi elementi della politica regionale (risultati, efficacia, adeguato contesto per gli investimenti) e a questi deve rispondere.

- 168) Non è stabilita una chiara linea di demarcazione tra l'asse «Assistenza tecnica» e il PON Governance; la decisione di destinare risorse di AT per attività simili a quelle previste nel PON deve essere oggetto di chiarimenti. Dovrà quindi essere previsto un paragrafo ad hoc che spieghi le differenze tra le tipologie di azioni finanziate dal PON Governance e quelle finanziate nell'asse AT e come saranno evitate le sovrapposizioni tra interventi dello stesso tipo.
- 169) Gli obiettivi e la logica d'intervento dell'asse vanno chiariti specificando il punto di partenza e i cambiamenti perseguiti. È importante che l'obiettivo specifico includa un elemento di cambiamento positivo.
- 170) L'indicatore di risultato relativo al tempo medio per l'approvazione di un progetto va espresso in numero assoluto e non in percentuale per facilitare il confronto con gli altri programmi operativi
- 171) Poiché i costi del personale saranno cofinanziati, è necessario includere un indicatore di realizzazione sugli equivalenti a tempo pieno. Se sono previste azioni di formazione, occorre quantificarne i bisogni in base a un piano di sviluppo delle risorse umane. In generale, deve altresì essere previsto un collegamento adeguato al contenuto del piano di rafforzamento amministrativo.
- 172) La dotazione finanziaria delle tre categorie d'intervento indicate nella tabella 14 (codici 121, 122 e 123) va giustificata meglio.
- 173) L'indicatore di realizzazione «piani di assistenza tecnica» va rivisto o spiegato meglio.
- 174) In linea con l'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impegno preso nell'AdP di mettere in opera efficaci e proporzionate misure antifrode e anticorruzione in relazione all'attuazione dei FESI deve tradursi in specifiche azioni di AT nell'ambito del programma operativo. Possono essere considerate azioni complementari a livello regionale, incluse azioni che mirino ad aumentare la trasparenza, il coinvolgimento della società civile e di organizzazioni *watchdog*, misure preventive e di valutazione del rischio, attività di benchmarking e benchlearning.
- 175) Per l'assistenza tecnica, è definito un solo indicatore di risultato, relativo alla «riduzione della durata media delle procedure per la selezione delle operazioni», con un obiettivo (meno 50 giorni) senza un valore di riferimento relativo. È da spiegare il modo in cui tale obiettivo è stato definito senza aver indicato un valore di riferimento.
- 176) L'indicatore di cui sopra è chiaramente riduttivo rispetto ai risultati indicati nella tabella 13 a pag. 520, avente come risultato la riduzione del tempo medio necessario per attuare le azioni (tabella 12).
- 177) Si raccomanda di utilizzare anche altri indicatori di risultato, che siano coerenti con i risultati e pertinenti per le azioni da attuare.

- 178) Il pertinente indicatore di output deve essere selezionato in base ai tipi di attività previste nel quadro dell'AT. Si prega di notare che l'indicatore «numero di dipendenti la cui retribuzione è cofinanziata dall'AT» è solo a fini informativi e non dovrebbe essere collegato ad alcun obiettivo. In secondo luogo, in linea con la logica d'intervento e con l'obiettivo specifico, «ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni» [cfr. articolo 96, paragrafo 2, lettera c), ii)], il pertinente indicatore di risultato dovrebbero essere selezionato.

### **SEZIONE 3 PIANO DI FINANZIAMENTO**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

- 179) Le tabelle relative alla dotazione finanziaria vanno aggiornate in considerazione della ritardata approvazione del programma operativo.

### **SEZIONE 4 APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

- 180) L'approccio proposto va migliorato. Devono essere chiarite le complementarità e le interconnessioni tra gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi per le differenti componenti strategiche identificate. Inoltre devono essere concretamente descritti i principali bisogni e ostacoli da affrontare a livello territoriale, così come le principali potenzialità di sviluppo, con riferimento ai contenuti della sezione 2, indicando anche gli strumenti per realizzare un approccio integrato a livello regionale e sub regionale e supportando tale analisi con pochi significati dati.

#### **Sviluppo urbano sostenibile**

- 181) È necessario fornire una descrizione più chiara e dettagliata dell'approccio seguito allo sviluppo urbano sostenibile, basato sugli effettivi bisogni di sviluppo delle aree interessate e coerente con il più vasto approccio territoriale regionale. Si chiede di fare un riferimento chiaro anche ad altri investimenti programmati nelle aree urbane in questione, anche tramite altri FESI. Sarebbe opportuno indicare per ogni area urbana selezionata quali obiettivi tematici e priorità d'investimento saranno attivati.
- 182) In particolare, i campi d'intervento e gli investimenti previsti sono troppo numerosi e troppo vaghi e non appare chiaro il valore aggiunto del ricorso all'approccio integrato; deve essere fornita una giustificazione degli OT prescelti e una chiara descrizione delle sinergie e complementarità tra OT, PI e OS.
- 183) Per quanto riguarda la selezione delle aree urbane, va spiegato come saranno selezionate, quali sono le linee guida in materia di criteri di selezione, in modo da assicurare una coerenza con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013, e come sarà rispettato il principio della proporzionalità degli investimenti e, di conseguenza, l'ordine di grandezza delle città beneficiarie.

- 184) Per quanto riguarda i meccanismi di delega, il grado di coinvolgimento va deciso in questa fase e non può rimanere aperto a differenti gradi di delega garantendo il minimo richiesto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013. Inoltre, va notato che l'autorità urbana corrisponde a un'entità legale direttamente competente per il territorio soggetto all'intervento e dovrebbe essere designata quale organismo intermedio, quale che sia il grado di delega adottato. Essa deve essere responsabile per gli adempimenti relativi alla selezione degli interventi ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 185) La complementarità e le demarcazioni con le azioni previste nel PON Città metropolitane devono essere maggiormente chiarite. Deve essere giustificata la coerenza globale anche in presenza di differenti azioni e strumenti attuativi che insistono su uno stesso territorio; devono essere fornite informazioni sui meccanismi di coordinamento degli interventi previsti in modo da assicurare la complementarità d'azione.
- 186) Non è chiaro come il quarto driver «sicurezza ambientale» sarà attuato nel contesto dello sviluppo urbano sostenibile.
- 187) Gli stanziamenti FESR per lo sviluppo urbano sostenibile della tabella 21 e dell'asse 12 non corrispondono.

#### **Investimenti territoriali integrati (ITI)**

- 188) Le informazioni fornite in questa sezione non sono sufficienti. La descrizione della logica d'intervento relativa all'utilizzo dell'ITI va chiaramente indicata e deve essere coerente con il generale approccio territoriale a livello regionale. Queste informazioni sono necessarie, considerando che l'uso dell'ITI è giustificato solo se le sfide e i bisogni di sviluppo sono specifici dell'area geografica, se una strategia territoriale che affronta le sfide in modo integrato è stata sviluppata. La sezione deve almeno descrivere le aree in cui sarà attivato l'ITI oppure le aree tipo, con indicazione di come e quando saranno selezionate. Inoltre, è obbligatorio descrivere i meccanismi per la gestione e l'attuazione dell'ITI, incluso il coordinamento con l'autorità di gestione del programma operativo che contribuirà finanziariamente alla realizzazione dell'ITI.

#### **Cooperazione territoriale**

- 189) Il collegamento con le strategie macro-regionali e di bacino marittimo sono indicate nel programma operativo, in particolare quelle legate al terzo pilastro di Eusair. La sezione va però integrata riconoscendo l'obiettivo di mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici, da perseguire insieme agli altri paesi che condividono il Mar Ionio e indicando un riferimento alla direttiva quadro sulle acque. Valutazioni simili vanno riportate sulla qualità dell'aria prendendo a riferimento Eusair. Per quanto riguarda i meccanismi di coordinamento e le attività di cooperazione, la loro indicazione va resa più concreta includendo più dettagli sull'applicazione.

**SEZIONE 5 ZONE GEOGRAFICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ**

190) Questa sezione non può essere valutata per mancanza di informazioni. La strategia del programma e gli interventi compatibili con la strategia generale che affrontano questi specifici problemi, così come il loro apporto all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato vanno descritti in questa sezione.

**SEZIONE 6 ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE CHE PRESENTANO GRAVI E PERMANENTI SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI (SE DEL CASO)**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

191) La corrispondenza tra la logica d'intervento della strategia nazionale per le aree interne per la Calabria e il più ampio approccio territoriale regionale (inclusi gli interventi nelle aree rurali) va specificato meglio. Se disponibili, vanno fornite informazioni più dettagliate.

**SEZIONE 7 AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO DEL PARTENARIATO**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

192) Considerato che, in certi casi, l'autorità di gestione può essere beneficiaria degli interventi, il programma operativo deve fornire informazioni precise sull'indipendenza funzionale e la separazione di funzioni tra la gestione/attuazione del programma e le attività di controllo e di audit.

193) La consultazione degli *stakeholder* relativa all'agenda digitale deve essere prevista per garantire un'adeguata definizione, programmazione ed esecuzione della crescita digitale e delle azioni delle NGN.

**SEZIONE 8 COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E GLI ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

194) La sezione deve infine comprendere una descrizione delle disposizioni previste per garantire il coordinamento del programma con le strutture della strategia Eusair (ad esempio, il punto di contatto nazionale o il coordinatore, i *focal points* o i ministeri settoriali). Per facilitare la complementarità, si suggerisce di indicare nel programma operativo le strutture Eusair e i pertinenti programmi di CTE cui partecipa la Regione Calabria (programmi transnazionali mediterraneo e adriatico-ionico, così come i quattro programmi di cooperazione interregionale).

195) Non ci sono riferimenti ai progetti integrati LIFE. In particolare non ci sono indicazioni riguardo progetto LIFE+ «LIFE13 NAT/IT/001075 PAN LIFE» del 1° ottobre 2014, che ha come obiettivo produrre un piano strategico per la gestione dell'intera rete regionale Natura 2000 (PAF quadro di azioni prioritarie), parte esplicita dell'azione 6.5.A.1

descritta a pag. 238. La Regione Calabria è il beneficiario coordinatore di questo progetto, i riferimenti del quale vanno indicati nel programma operativo.

- 196) La disponibilità del FESR per azioni complementari ai progetti LIFE 2014-2020 va assicurata, in particolare per i progetti integrati che attuano piani o strategie europee nelle aree naturali (summenzionato PAF), nell'acqua (PGBI), per l'aria (piano per la qualità dell'aria) e nei rifiuti (piani di gestione dei rifiuti) o nel cambiamento climatico (infrastrutture, misure di formazione ecc.). Un collegamento va fatto con gli altri programmi operativi nazionali e regionali e con le altre iniziative (ad esempio, Interreg) che possono risultare in cooperazione con paesi di questa parte d'Europa (ad esempio, qualità dell'aria).
- 197) I progetti LIFE costituiscono un'opportunità per esplorare il potenziale dei lavori verdi, legati alla protezione dell'ambiente. In particolare, il progetto PAN LIFE, partito di recente e coordinato dalla Regione Calabria, include uno studio sull'impatto socioeconomico dei lavori verdi nell'attuazione del PAF della regione. I risultati di questo progetto saranno una base valida per definire futuri progetti nel programma LIFE, sia come progetti tradizionali sia come progetti integrati LIFE.
- 198) Il PO non coglie le possibilità offerte da Natura 2000 per sostenere le nuove competenze e posti di lavoro basati sulla conoscenza.
- 199) In questo capitolo, la Regione deve affrontare il tema della complementarità con gli interventi a titolo del FEASR. In particolare per quanto riguarda il sostegno per l'avvio di imprese per i giovani agricoltori, le catene agroalimentari, le attività non agricole nelle zone rurali (incluso il turismo rurale, e-booking ecc.) e lo sviluppo delle piccole aziende, nonché il sostegno alla creazione e allo sviluppo di attività non agricole. Deve affrontare specifici problemi regionali (ad esempio, il rischio legato ad erosione e incendi) e la perdita di biodiversità. Analogamente, dovrebbero essere sviluppate le sinergie per ciò che concerne il sostegno alle attività di ricerca e innovazione, al miglioramento dell'accesso nonché dell'uso e della qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, alle infrastrutture locali e ai servizi di base locali nelle zone rurali. Inoltre, uno specifico settore di azione complementare tra il FEASR e il FESR, indicato nell'AdP, è costituito dal sostegno per la diffusione delle reti intelligenti, in particolare in relazione al sostegno per gli investimenti nelle energie rinnovabili nelle zone rurali.
- 200) Per quanto riguarda gli interventi del FESR previsti nelle zone rurali nel quadro della strategia nazionale italiana per le aree interne, bisogna garantire la coerenza tra tali interventi e quelli del FEASR.

#### **SEZIONE 9 CONDIZIONALITÀ EX ANTE**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

- 201) Per quanto riguarda la strategia S3, la CEA non è soddisfatta perché non rispetta nessuno dei criteri previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013:

- a) non si basa sull'analisi SWOT o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;
  - b) non definisce misure per stimolare gli investimenti privati in RST;
  - c) non prevede un meccanismo di controllo;
  - d) non contiene un quadro che definisca le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.
- 202) Oltre quanto riportato al punto precedente, il documento presentato presenta diversi punti deboli che si richiede di affrontare, in particolare:
- a) integrare la strategia con la descrizione di come il processo di scoperta imprenditoriale sia stato impiegato per selezionare gli ambiti di specializzazione e operare le scelte qualificanti la strategia;
  - b) integrare la RIS3 con informazioni su come la strategia intende attrarre investimenti privati da parte di terzi (e non solo mobilizzando il cofinanziamento dei privati) descrivendo il ventaglio degli interventi scelti;
  - c) indicare il policy mix e specificare gli interventi all'interno di schede strutturate che diano conto degli strumenti d'intervento, delle loro peculiarità e della coerenza rispetto agli obiettivi della strategia.
- 203) Il tema delle infrastrutture per la R&I (CEA 1.2) non è oggetto di trattazione specifica e non sono fornite informazioni né sulle priorità d'investimento né sulle risorse finanziarie disponibili. Il programma indica che si tratta di una competenza di livello nazionale e che la CEA sarà soddisfatta con l'adozione del piano nazionale per le infrastrutture di ricerca. In realtà il programma Calabria prevede di intervenire a sostegno di infrastrutture di ricerca in linea con i contenuti della S3 regionale. È quindi necessaria un'adeguata indicazione delle priorità in tale settore con riferimento ai bisogni identificati nella S3 e alle priorità europee, così come un piano finanziario pluriennale specifico a tali infrastrutture con indicazione delle principali fonti finanziarie.
- 204) La strategia regionale S3 menziona la crescita digitale ma non è chiaro il livello di coordinamento di tale strategia con la strategia nazionale di crescita digitale. Una nuova strategia nazionale di crescita digitale è stata pubblicata, è attualmente oggetto di consultazione pubblica e sarà valutata dalla Commissione europea. La sezione pertinente della S3 regionale dovrà essere adeguata in relazione ai risultati di tale analisi.
- 205) Per quanto riguarda il piano per le reti di nuova generazione, un nuovo piano nazionale NGN è stato pubblicato ed è attualmente oggetto di consultazione pubblica. Il vecchio piano scade a fine 2014 e non può essere utilizzato come base per le azioni future.

L'aggiornamento della decisione in materia di aiuti di stato sarà effettuato sulla base del nuovo piano, tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica.

- 206) Per quanto riguarda la CEA 4.1, si ricorda che un piano d'azione nazionale è stato istituito al fine di garantire il soddisfacimento dei criteri 1 e 2 della direttiva 2010/31/UE. Tale piano d'azione è in via di attuazione e le informazioni aggiornate al riguardo devono essere riportate nelle tabelle 24 e 25.
- 207) L'allegato al programma operativo indica la CEA 6.1 come soddisfatta. Per questa condizionalità un piano d'azione deve essere previsto a livello nazionale. Entrambi i criteri vanno considerati non soddisfatti (pag. 549) e vanno forniti ulteriori dettagli.
- 208) Per quanto riguarda la CEA 6.2.2, l'allegato (pagg. 45-46) indica che l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti (WMP) non è conforme alla direttiva 2008/98/CE e che va considerato insieme alle linee guida del 2013. Un piano d'azione è necessario per aggiornare il WMP. Inoltre, non c'è indicazione di un WMP per i rifiuti speciali della Calabria.
- 209) Per quanto riguarda la CEA 6.2.3, il piano di prevenzione dei rifiuti a livello nazionale va integrato a livello regionale nel WMP. Anche in questo caso tale adempimento va indicato nel piano d'azione summenzionato. Inoltre, la Commissione non considera la CEA 6.2.4 come soddisfatta. La Calabria, insieme alle altre regioni del sud d'Italia, ricicla una parte molto piccola di rifiuti e «promuove» le discariche con poche tasse per il conferimento e scarso uso del principio «chi inquina paga». Anche questo aspetto va coperto dal piano di azione.
- 210) In materia di trasporti (CEA 7.1, 7.2 e 7.3), si concorda con la valutazione della Regione Calabria circa il non soddisfacimento. È necessario che il piano d'azione sia strutturato indicando i principali passaggi per l'adozione del piano regionale dei trasporti (dalla proposta fino all'approvazione dell'autorità politica) identificando le scadenze per tutti gli attori coinvolti nel processo e chiarendo come l'adozione permetterà di soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 211) La valutazione del PO differisce da quella fornita nell'AdP (come ad esempio per la condizionalità ex ante 9i «presenza di una strategia nazionale per l'inclusione sociale»). Il PO deve, pertanto, allinearsi con la valutazione effettuata a livello nazionale per le precondizioni.
- 212) In relazione alla condizionalità generale relativa alla conformità con la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, è da notare che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la coerenza e adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato italiano deve essere valutata nel contesto dei PO e, se del caso, dell'AdP. L'AdP è stato adottato il 30 ottobre 2014 e le autorità italiane hanno indicato che la CEA in materia di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi ESI è solo parzialmente soddisfatta. Si richiede quindi di allineare anche il PO a questa



conclusione e di prevedere un piano d'azione a livello regionale in linea con il piano d'azione convenuto a livello di AdP. A livello di programma, infatti, non sono fornite adeguate informazioni in relazione all'adempimento di tale CEA. Il programma dovrà valutarne l'adempimento in relazione ai criteri pertinenti, tenendo conto delle analisi comunicate dalle autorità italiane nell'ambito dell'AdP, delle osservazioni della Commissione e delle misure richieste. Inoltre, occorre aggiungere informazioni adeguate sull'effettiva applicazione delle nuove direttive in materia di appalti pubblici, anche relativamente alla capacità amministrativa e a un'adeguata divulgazione delle informazioni pertinenti.

213) L'osservazione precedente è applicabile anche alla CEA relativa all'esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia di aiuti di stato nel campo dei fondi ESI. L'AdP è stato adottato il 30 ottobre 2014 e le autorità italiane hanno indicato che la CEA relativa agli aiuti di Stato è solo parzialmente soddisfatta. Si richiede quindi di allineare anche il PO a questa conclusione e prevedere un piano d'azione a livello regionale in linea con il piano d'azione convenuto a livello di AdP. A livello di programma, le autorità italiane sono invitate a chiarire le questioni seguenti relative alla CEA in materia di aiuti di Stato:

- per quanto riguarda il criterio 1, sono invitate a specificare: a) l'autorità e/o il servizio incaricati di controllare l'effettiva applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; b) i meccanismi posti in essere per garantire il rispetto del principio Deggendorf; c) lo stato di avanzamento del registro degli aiuti concessi e la sua interazione con il registro nazionale (BDA);
- per quanto riguarda il criterio 2, sono invitate a fornire informazioni dettagliate su: a) le attività di formazione svolte in passato e previste per il futuro; b) le modalità per la diffusione di informazioni sulle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
- per quanto riguarda il criterio 3, sono invitati a fornire informazioni specifiche riguardanti la capacità amministrativa dei servizi responsabili dell'attuazione e dell'applicazione delle norme UE sugli aiuti di Stato (ad esempio, il personale, i consulenti esterni ecc.).

214) Per quanto riguarda la CEA relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA), un piano d'azione a breve termine sarà necessario a livello dell'AdP. Tuttavia, le implicazioni concernenti l'applicazione della VIA a livello regionale devono essere prese in considerazione.

215) In caso di utilizzo di indicatori di risultato non previsti nell'AdP è necessario fornire una breve descrizione metodologica su come è stato costruito l'indicatore, specificando se è conforme ai requisiti di solidità statistica previsti dalla condizionalità ex ante generale G7.

- 216) La condizionalità ex ante G7 non è soddisfatta a causa della mancanza dei valori di riferimento e valori obiettivi. Il rispetto della condizionalità ex ante 7 deve essere riesaminata dall'AdG alla luce delle modifiche apportate agli indicatori dopo la revisione del PO.
- 217) Si prende atto in merito alle opinioni espresse dalla Regione Calabria per quanto riguarda le condizionalità ex ante 4.3, 8.1, 8.3, 8.6, 9.3, 10.3, 10.4, 11.1, G3. Un chiaro e dettagliato piano di azione deve pertanto essere previsto per le condizionalità ex ante parzialmente o non soddisfatte. Le tabelle 25 e 26 devono essere modificate di conseguenza.

#### **SEZIONE 10      RIDUZIONE DELL'ONERE AMMINISTRATIVO PER I BENEFICIARI**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]

- 218) Questa sezione deve includere un calendario per l'attuazione delle misure già identificate di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

#### **SEZIONE 11      PRINCIPI ORIZZONTALI**

[Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

##### *Sviluppo sostenibile*

- 219) Nessun progetto che sia in contrasto con gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, e che non sia in linea con il PGBI, potrà essere finanziato. Qualsiasi «grande progetto» proposto che abbia un impatto potenziale sullo stato delle acque, ivi compresi i cambiamenti idro-morfologici, deve essere in linea con l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, ivi incluso il ricorso alle esenzioni.
- 220) Gli appalti pubblici verdi devono essere incoraggiati, ove opportuno, per tutte le azioni cofinanziate.
- 221) Anche nel caso della gestione dell'acqua va riportato un riferimento all'obbligo di applicare il principio «chi inquina paga». A riferimento diretto agli obiettivi della direttiva quadro sulle acque sarebbe apprezzabile.
- 222) In questa sezione va inoltre indicato che gli interventi del programma operativo non devono danneggiare l'ambiente, in particolare la qualità dell'aria; preferibilmente, dovrebbero migliorarlo.
- 223) La cooperazione fra i livelli orizzontali e verticali dell'amministrazione deve essere assicurata per prevenire iniziative contraddittorie e contribuire ad un migliore risultato di questo tema orizzontale.

##### *Parità tra uomini e donne*

- 224) La strategia presentata deve essere rafforzata e meglio spiegata.

**SEZIONE 12      ELEMENTI SEPARATI***Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance framework)*

- 225) Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non è adeguatamente spiegato. Inoltre, in considerazione del fatto che il principale output è rappresentato da azioni di sistema, il *performance framework* (pag. 415) include solo queste azioni, ma non vi è alcuna spiegazione.
- 226) Ancora una volta si reiterano le perplessità sull'effettiva efficacia e efficienza nell'allocare quasi tutti i fondi disponibili in azioni di sistema, in sovrapposizione con i PO nazionali e ostacolando il conseguimento di obiettivi specifici, in particolare tenendo conto della situazione socioeconomica della Regione.
- 227) Le autorità italiane sono invitate a includere una nota metodologica per spiegare come è stato calcolato il *performance framework*. Le informazioni disponibili sulla metodologia per calcolare gli indicatori di risultato e i valori obiettivo sono inadeguate e deboli. Devono essere rielaborate sulla base di indicatori migliori. Le autorità italiane dovrebbero presentare la metodologia applicata per calcolare i valori obiettivo e per calcolare il *performance framework*.
- 228) Il programma operativo deve utilizzare il quadro comune di valutazione delle azioni di ricerca e sviluppo (una serie di target, realizzazioni e risultati comuni che riflettono i progressi verso gli obiettivi e l'uso delle relative categorie di spesa per identificare gli stanziamenti) sviluppato dall'agenzia italiana per l'agenda digitale all'interno della strategia nazionale per la crescita digitale e il piano NGN e riportato nell'accordo di partenariato.

*Valutazione ex ante*

- 229) Nella valutazione ex ante si raccomanda di integrare il PO con gli indicatori appropriati, con i corrispondenti valori base e target.
- 230) In particolare, per l'OT 11 non vi sono indicatori di risultato.
- 231) Per l'OT 11, si richiama la constatazione evidenziata nella valutazione ex ante, ovvero come nel precedente periodo di programmazione sia stato un fallimento («Gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, già realizzati nei precedenti periodi di programmazione dei fondi strutturali, pur offrendo alcune importanti sperimentazioni, hanno mostrato nel complesso una scarsa efficacia nel promuovere un cambiamento sostanziale e duraturo»).
- 232) Inoltre, sempre secondo la valutazione ex ante, non vi è alcuna spiegazione su come sia stato calcolato il *performance framework*.
- 233) Si invita a recepire le raccomandazioni espresse nella valutazione ex ante e ad affrontare tutte le problematiche in essa contenute.

*Procedura VAS*

- 234) Si prende atto che la procedura VAS è in corso. La procedura va conclusa e deve riflettere la sostanza del POR con l'eccezione della dichiarazione finale richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/CE, che può essere effettuata solo dopo l'adozione del programma operativo da parte della Commissione (in ogni caso, una bozza di opinione va inclusa nel programma presentato per l'approvazione). Anche se il rapporto VAS è stato fornito, il sommario non tecnico della VAS non è stato incluso. Inoltre, la valutazione ex ante del programma non riporta considerazioni in merito alla procedura VAS. Le due procedure devono avanzare in parallelo e sostenersi a vicenda (come nel caso del POR FESR Emilia-Romagna). La valutazione ex ante va migliorata con riferimento alla VAS.
- 235) Il Rapporto VAS non specifica se è inclusa una valutazione adeguata di un possibile impatto negativo su Natura 2000 (richiesto dall'articolo 6.3 della direttiva 92/43/CE). Nella VAS c'è una valutazione generica dell'impatto sulla natura, sulla biodiversità e sul paesaggio, ma una valutazione specifica su Natura 2000 è necessaria. La legge italiana sulla VAS prevede procedure integrate (VAS-valutazione appropriata) (articolo 10, paragrafo 3, del decreto legge n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato). Il punto va chiarito; il POR Lombardia rappresenta un buon modello da seguire per una procedura VAS integrata e appropriata valutazione (VINCA).
- 236) Come indicato nell'allegato del rapporto VAS (pag. 54), c'è un difetto di coerenza fra il programma operativo e gli altri piani (secondo le leggi nazionali ed europee). Questa condizione può essere problematica per diverse condizionalità ex ante.

*Altre osservazioni*

- 237) La Regione ipotizza la possibilità di definire una zona franca per il porto di Gioia Tauro. Qualsiasi regime di agevolazione dovrà essere coerente con le regole sugli aiuti di Stato e i relativi obblighi di notifica.
- 238) È necessario inserire come ultimo punto della sezione 11 (dopo il punto «parità uomini-donne») un punto «rispetto della normativa in materia di appalti pubblici» avente per contenuto il testo seguente: «L'autorità di gestione del programma si impegna a rispettare le regole previste in materia di appalti pubblici UE e in particolare: a) le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; b) le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, una volta recepite nella legislazione nazionale; c) le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE; d) i principi generali in materia di appalti pubblici che discendono dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

**LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3****Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.**

*(BUR n 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)*

**CAPO II***Programmazione comunitaria***Art. 11**

*(Competenze del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

**Art. 12**

*(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)*

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
  - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
  - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti;
  - c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

**Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020.** (Delibera n. 10/2015).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (*G.U.* n. 257/1999), concernente il riordino delle competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra l'altro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visti in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Considerato in particolare che il predetto comma 240 stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, nei programmi operativi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome, concorre il Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge n. 183/1987, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi;

Considerato inoltre che il successivo comma 241 prevede che il detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Considerato altresì che il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 prevede, tra l'altro, che il Fondo di rotazione concorra, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020, prevedendo anche - al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei rispettivi bilanci;



Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

Visto il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

Vista la nota ARES(2013) n. 3779289 del 20 dicembre 2013 e vista altresì la conseguente decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero C(2014) 2082, che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nonché l'elenco delle regioni ammissibili, gli importi da trasferire dalle dotazioni dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 (2014/366/EU), come modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione del 17 novembre 2014 (2014/805/EU), che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2014/2020;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU - sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010, prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso Sottosegretario si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto l'Accordo di partenariato Italia adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo

2014-2020, che - ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - contiene, tra l'altro, la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

Considerato che nell'odierna seduta questo Comitato ha preso atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 (G.U. n. 209/2014) - dell'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerata l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), dei programmi cofinanziati nell'ambito della «Cooperazione Territoriale Europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA II), del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD) e della Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YED);

Tenuto conto degli obblighi in materia di addizionalità previsti dall'art. 95 del più volte citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata la necessità di assicurare l'efficace monitoraggio sull'attuazione degli interventi strutturali comunitari 2014-2020 e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, nonché di prevedere idonei meccanismi di coordinamento, impulso e vigilanza sull'attivazione, a cura delle Autorità competenti, di efficaci sistemi di gestione e di controllo compatibili con la normativa comunitaria;

Viste le note del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale n. 4459 del 16 ottobre 2014 e n. 4710 del 27 ottobre 2014 e la relativa documentazione allegata predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernenti la proposta di delibera per la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei relativi al periodo 2014-2020 e la programmazione degli interventi complementari di cui al richiamato art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato;

Tenuto conto che nella seduta del 10 novembre 2014 questo Comitato ha approvato la suddetta proposta, subordinando - in considerazione della materia trattata - la formalizzazione della relativa delibera all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che, nella seduta del 13 novembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole sulla citata proposta di delibera, condizionandolo al recepimento di alcune osservazioni e istanze emendative presentate nel corso della seduta stessa;

Considerato che, tra l'altro, la Conferenza Stato-Regioni ha condizionato il proprio parere favorevole a che il Fondo di rotazione assicurati per la regione Campania un



importo di 320 milioni di euro, quale riequilibrio finanziario delle risorse riprogrammate nell'ambito del Piano di Azione e coesione dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 7 agosto 2013, numeri 47 e 48 (G.U. n. 195/2013);

Vista la successiva nota n. 5333 del 25 novembre 2014 con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale ha pertanto presentato un aggiornamento della suddetta proposta, che recepisce gran parte delle istanze emendative formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, e in particolare la previsione che il Fondo di rotazione assicuri la copertura per il riequilibrio finanziario della Regione Campania;

Vista altresì la nota n. 5700 del 10 dicembre 2014, in cui il citato Sottosegretario con delega alla coesione territoriale ha espresso l'opportunità di sottoporre la proposta aggiornata all'esame del Comitato, in considerazione delle modifiche - anche di carattere sostanziale - formulate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite nella proposta stessa;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta aggiornata, nei termini ivi indicati, che recepisce parzialmente le istanze espresse nel parere della Conferenza Stato-Regioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le relative osservazioni e prescrizioni;

Vista la odierna nota n. 422, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla coesione territoriale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

### 1. Criteri di cofinanziamento nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea nell'ambito degli «Investimenti per la crescita e l'occupazione» per il ciclo di programmazione 2014-2020 ai Fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE (Fondo sociale europeo), al FEAD (Fondo europeo di aiuti agli indigeni), al Fondo per la YEI (Iniziativa per

l'occupazione dei giovani), ai Programmi per la «Cooperazione territoriale europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA II), il cofinanziamento pubblico di parte nazionale è assicurato, ai sensi dell'art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) richiamata in premessa, mediante il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (di seguito denominato Fondo di rotazione), nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata alla citata legge n. 147/2013, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (G.U. n. 129/2000).

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 86 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.


Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

#### 1.1 Programmazione FESR e FSE (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo)

Il cofinanziamento nazionale a carico delle predette fonti è stabilito, per distinte aree territoriali e in coerenza con quanto definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 aprile 2014 sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, come di seguito indicato:

Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

per i Programmi operativi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pub-





blico è stabilito nella misura massima del 45 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

Per far fronte ad alcune specificità regionali nell'area delle Regioni meno sviluppate, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario per la regione Campania di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze numeri 47 e 48 del 2013, nei limiti dell'importo di 320 milioni di euro. All'assegnazione di tali risorse in favore della Regione Campania si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base di apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione. Le risorse per il riequilibrio finanziario potranno essere utilizzate, per i programmi operativi della regione Campania, in aggiunta alla quota di cofinanziamento nazionale ovvero per ridurre l'apporto del bilancio regionale alla quota di cofinanziamento nazionale.

Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

### 1.2 Programmazione FEASR


Per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 55 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale percentuale è posta a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 39,50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni. L'eventuale quota nazionale pubblica eccedente la percentuale del 39,50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico dei bilanci delle medesime Regioni.

Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni. L'even-



tuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 52 per cento della spesa pubblica totale, è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni.

Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 56,88 per cento della spesa pubblica totale, ad eccezione della Liguria e della Provincia Autonoma di Trento, per le quali il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 57,02 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente il 56,88 per cento della spesa pubblica totale (e il 57,02 per cento della spesa pubblica totale limitatamente alla Regione Liguria e alla Provincia Autonoma di Trento), è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni e Province Autonome.

### 1.3 Programmazione FEAMP

Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAMP, il cofinanziamento nazionale pubblico è così definito:

per le misure relative allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura delle zone di pesca, nonché per le misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all'assistenza tecnica di cui ai capi I, II, III, IV e VII del titolo V del Reg. UE n. 508/2014 citato in premessa, ad eccezione dell'art. 67, e per le misure relative alla piccola e media impresa (PMI) di cui al capo VIII del titolo V del predetto Regolamento il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione per le misure gestite dallo Stato, mentre per le misure a gestione regionale il 70 per cento è a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure di controllo ed esecuzione di cui all'art. 76 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 10 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione della misura di cui alla

lettera e) della predetta norma, per la quale il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente le predette percentuali è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure relative alla raccolta dati di cui art. 77 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 20 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale misura è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

per le misure relative al sostegno dell'aiuto di magazzinaggio di cui all'art. 67 del Regolamento UE n. 508/2014 non è previsto cofinanziamento nazionale pubblico.

### 1.4 Programmi per gli aiuti europei agli indigenti - Fondo FEAD

Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAD (Fondo di aiuti europei in favore degli indigenti), il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.


### 1.5 Iniziativa per l'occupazione Giovanile - Fondi YEI ed FSE

Per il Programma operativo nazionale YEI (Iniziativa per l'Occupazione Giovani), la spesa pubblica totale è finanziata nella misura del 37,5 per cento dal Fondo YEI e nella misura del 37,5 per cento dal Fondo sociale europeo (FSE). Il restante 25 per cento di cofinanziamento nazionale pubblico è posto a totale carico del Fondo di rotazione.

### 1.6 Programmi della Cooperazione territoriale europea

Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA II) con autorità di gestione italiana, il cofinanziamento nazionale è indicativamente pari al 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione, eccetto la quota nazionale a carico dei privati, nei programmi in cui viene prevista.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresen-



tante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di audit, in base all'art. 25 del Regolamento (CE) n. 1299/2013.

### 1.7 Riepilogo delle dotazioni finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva del cofinanziamento nazionale dei Programmi europei 2014-2020, con la relativa ripartizione per programmi e per aree territoriali è indicata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

### 2. Programmi di azione e coesione

Al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking.

Tali interventi, che includono anche quanto in tema previsto dall'Accordo di partenariato, sono previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. I Programmi di azione e coesione sono adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

I programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del più volte citato Fondo di rotazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata al bilancio dello Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

Le risorse del Fondo di rotazione rese disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali), concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori.

Le Amministrazioni interessate possono integrare la dotazione finanziaria dei programmi di azione e coesione come sopra definita, con l'attivazione di specifiche risorse a carico dei rispettivi bilanci.

Appositi programmi di azione e coesione a titolarità di Amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014/2020, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. Ulteriori programmi, nei limiti complessivi della dotazione del Fondo, potranno essere definiti nel rispetto delle finalità di cui al presente paragrafo.

L'esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi di azione e coesione includono un allegato che riporta la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo.

Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

I programmi di azione e coesione adottati dovranno comunque concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coesione approvati, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera di questo Comitato, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai programmi stessi, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

Roma, 28 gennaio 2015

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze  
con funzioni di presidente*  
PADOAN

*Il segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1136*



## Cofinanziamento con risorse nazionali dei Programmi europei 2014-2020:

## FESR/FSE (incluso YEI), CTE e FEAD

importi in milioni di euro

Programmi operativi	Risorse del Fondo di rotazione	Risorse regionali
POR Regioni meno sviluppate	5.106,66	2.188,57
POR Regioni in transizione	666,19	285,51
POR Regioni più sviluppate	4.493,26	1.925,68
PON Regioni meno sviluppate	3.983,86	-
PON Regioni in transizione	386,17	-
PON Regioni più sviluppate	1.049,43	-
PO FEAD	118,76	-
PO CTE	200,61	-
<b>Totale PO cofinanziati (a)</b>	<b>16.004,94</b>	<b>4.399,76</b>
POR complementari	4.447,69	-
PON complementari	2.977,65	-
<b>Totale PO complementari (b)</b>	<b>7.425,34</b>	-
<b>Totale cofinanziamento (a+b)</b>	<b>23.430,28</b>	<b>4.399,76</b>
Riequilibrio finanziario Regione Campania	320,00	-
<b>Totale risorse finalizzate</b>	<b>23.750,28</b>	<b>4.399,76</b>
Risorse residue a disposizione	249,72	-
<b>Totale generale</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.399,76</b>

15A03556

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'AIFA.**

Si comunica che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma, Via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), il nuovo regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'AIFA, definitivamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera n. 7 del 25 marzo 2015 e approvato dai Ministeri vigilanti, che modifica il precedente Regolamento pubblicato sulla *G.U.* n. 67 del 20 marzo 2012.

15A03703

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Buprenodale» multidose 0,3 mg/ml.**

*Decreto n. 67 del 4 maggio 2015*


Procedura decentrata n. UK/V/0475/001/DC.

Medicinale veterinario BUPRENODALE multidose 0,3 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli.

Titolare A.I.C.: società Dechra Limited, con sede in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW -UK.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Dales Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - UK.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104561016.





# Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3)

May 2012

**Authors (in alphabetical order)**

*Dominique Foray*

*John Goddard*

*Xabier Goenaga Beldarrain*

*Mikel Landabaso*

*Philip McCann*

*Kevin Morgan*

*Claire Nauwelaers*

*Raquel Ortega-Argilés*

***Disclaimer***

*The responsibility for the accuracy of the analysis and for the judgements expressed lies with the authors alone. This document does not constitute the policy positions of the EU Commission.*

The authors of this guide would like to thank for their contributions to the members of the Steering Team supervising the Smart Specialisation Platform established at the JRC-IPTS, including representatives of DG REGIO, JRC, RTD, ENTR, INFSO, EAC, SANCO, EMPL, AGRI, CLIMA and the Committee of the Regions, as well as the valuable input provided by the members of the Mirror Group of the Smart Specialisation Platform chaired by Christian Saublens.

### **Steering Team Members**

Guido Acchioni, Peter Baur, Dirk Beernaert, Elisa Boelman, Claire-Lyse Chambron, Dimitri Corpakis, Ciaran Dearle, Rostislava Dimitrova, John Doyle, Ken Ducatel, Jean-Pierre Euzen, Ricardo Ferreira, Ales Gnamus, Ignacio González Vázquez, Christophe Guichard, Marek Havrda, Claus Kondrup, Alberto Licciardello, Anthony Lockett, Frank Mather, Sophie Mueller, Fulvio Mulatero, Bart Neerscholten, Nivelin Noev, Nikos Pantalos, Paolo Pasimeni, Nathalie Pasquier, Alessandro Rainoldi, Katja Reppel, Marielle Riché, Luisa Sanches, Claus Schultze, as well as John Edwards, Carlo Gianelle, Inger Midtkandal, Ruslan Rakhmatullin.

### **Mirror Group Members**

Mike Coyne, Gabriel Crean, Hubert Delorme, Dominique Foray, Michel Ganoote, John Goddard, Vesa Harmaakorpi, Christian Ketels, Jerzy Langer, Susanna Longo, Markku Markkula, Philip McCann, Kevin Morgan, Claire Nauwelaers, Mikel Navarro, Marc Pattison, Damien Perissé, Felipe Romeras Lubias, Christian Saublens, Jean Severijns, Richard Tuffs, Philippe Vanrie, Roger Williams.

## TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION .....	6
PART I: THE POLICY CONTEXT OF SMART SPECIALISATION .....	8
PART II: THE RATIONALE OF SMART SPECIALISATION .....	12
What: Concentrating knowledge resources for economic specialisation .....	12
Why: Learning lessons from the past.....	12
Who: Putting entrepreneurial knowledge to work .....	13
How: Setting in motion regional change .....	13
Where: A role for every region.....	15
In summary... ..	16
PART III: RIS3 DESIGN IN A NUTSHELL.....	18
Step 1 - Analysis of the regional context and potential for innovation .....	19
Step 2 - Governance: Ensuring participation and ownership.....	22
Step 3 - Elaboration of an overall vision for the future of the region.....	23
Step 4 - Identification of priorities.....	23
Step 5 - Definition of coherent policy mix, roadmaps and action plan .....	24
Step 6 - Integration of monitoring and evaluation mechanisms .....	25
ANNEXES .....	27
ANNEX I: A STEP-BY-STEP APPROACH TO RIS3 DESIGN.....	28
Six key steps to design RIS3.....	28
Step 1 - Analysis of the regional context and potential for innovation .....	29
Step 2 - Governance: ensuring participation and ownership .....	35
Step 3 - Elaboration of an overall vision for the future of the region.....	46
Step 4 - Identification of priorities.....	52
Step 5 - Definition of coherent policy mix, roadmaps and action plan .....	54
Step 6 - Integration of monitoring and evaluation mechanisms .....	60
ANNEX II: DELIVERY INSTRUMENTS AND HORIZONTAL APPROACHES .....	65
Clusters and smart specialisation.....	67
Innovation friendly business environments for SMEs.....	70
Research infrastructures, centres of competence and science parks.....	74
Universities .....	78
Digital Agenda for Europe.....	81
Key enabling technologies.....	86
Cultural and creative industries .....	88
Internationalisation .....	92
Financial engineering instruments .....	95
Innovative public procurement .....	100
Green growth .....	105
Social innovation .....	109
ANNEX III: REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION STRATEGIES FOR SMART SPECIALISATION: GUIDANCE FOR EXPERT ASSESSMENT.....	113



## LIST OF BOXES

<i>Box 1 – Definition of RIS3</i> .....	9
<i>Box 2 - Key Enabling Technologies</i> .....	14
<i>Box 3 - The four Cs of smart specialization</i> .....	18
<i>Box 4 - A stepwise approach for RIS3 design</i> .....	28
<i>Box 5 - Examples of elements for (self-) assessment</i> .....	32
<i>Box 6 - Distinctive features of smart specialisation for (peer) review</i> .....	63
<i>Box 7 - ICT measures in RIS3</i> .....	84

## LIST OF TABLES

<i>Table 1 - Methods used for Foresight</i> .....	34
<i>Table 2 - Differentiated knowledge base: a typology</i> .....	36
<i>Table 3 - Innovation strategies for different types of region according to knowledge intensity of productive fabric</i> .....	49
<i>Table 4 - Innovation strategies for different types of regions according to internal and external connectivity</i> .....	50
<i>Table 5 - Regional innovation delivery instruments: a taxonomy</i> .....	55
<i>Table 6 - Innovation delivery instruments targeting SMEs</i> .....	55
<i>Table 7 - 'Building on current advantages': examples of regional strategies and associated policy mixes</i> .....	56
<i>Table 8 - 'Supporting socio-economic transformation': examples of regional strategies and associated policy mixes</i> .....	57
<i>Table 9 - 'Catching up': examples of regional strategies and associated policy mixes</i> .....	58
<i>Table 10 - Examples of programme objectives, outputs and expected results and possible related indicators</i> .....	61

## LIST OF FIGURES

<i>Figure 1 - The regional knowledge ecology</i> .....	37
<i>Figure 2 - A Place-based leadership development programme</i> .....	41
<i>Figure 3 - The Disconnected Region</i> .....	43
<i>Figure 4 - The connected region</i> .....	44
<i>Figure 5 - Analysis of funding for RIS3</i> .....	45
<i>Figure 6 - Europe 2020 dimensions: integrated regional typologies</i> .....	48
<i>Figure 7 - The 'trunk and branches' structure</i> .....	66
<i>Figure 8 - Matrix of business functions and international services</i> .....	93

**LIST OF REGIONAL EXAMPLES**

<i>Example 1 - Analysis of the regional context — Skåne's innovation capacity</i> .....	20
<i>Example 2 - International benchmarking in a Top Technology Region – Provinces of Limburg in the Netherlands and Belgium, Noord-Brabant (Netherlands) and Vlaams-Brabant (Belgium), Province of Liège (Belgium) and parts of North Rhine Westphalia(Germany)</i> .....	21
<i>Example 3 - Public-private cooperation in West Midlands</i> .....	22
<i>Example 4 - The vision of Flanders</i> .....	23
<i>Example 5 - Focus on priorities in Berlin/Brandenburg</i> .....	24
<i>Example 6 - OECD/European Commission guidance</i> .....	24
<i>Example 7 - Integrated monitoring and evaluation in Lower Austria</i> .....	25
<i>Example 8 - Fine-tuning RIS3 through Peer-Review</i> .....	26

## INTRODUCTION

This guide has been conceived as a methodological guidance for policy-makers and implementing bodies on how to prepare for and how to design, draft and implement a national/regional research and innovation strategy for smart specialisation (RIS3).

Rather than an all-encompassing, prescriptive document, the guide is to be understood as a general orientation document which will evolve as the concept develops. Indeed, the document will be improved and updated on a regular basis.

Most of the concepts developed here are based on the previous experience that the European Commission has gained over the years by working with the regions through initiatives such as STRIDE and the PRAIS, as well as the former RIS. It also gained from comparative studies by the OECD in this field.

This guide intends to highlight new features and aspects that improve the previous knowledge and make innovation strategies and policies more effective. Countries and regions that already have gained experience in designing and implementing innovation strategies should now support activities for revisiting and upgrading them, while for the others the challenge is to engage in this process and develop their own innovation strategies for smart specialisation.

Part I of the guide defines the policy context of smart specialisation. Part II presents the concept, its rationale and economic fundamentals. In particular, it addresses the issue of the entrepreneurial process of discovery, which is a key feature of smart specialisation, and provides guidance on how to develop distinctive and original areas of specialisation.

The guide sets out a number of practical steps to design a national/regional RIS3, namely:

1. the analysis of the national/regional context and potential for innovation,
2. the set-up of a sound and inclusive governance structure,
3. the production of a shared vision about the future of the country/region,
4. the selection of a limited number of priorities for national/regional development,
5. the establishment of suitable policy mixes, and
6. the integration of monitoring and evaluation mechanisms.

These steps are presented in Part III and further detailed and developed in Annex I.

The guide also presents, in Annex II, an array of delivery instruments at the disposal of national and regional policy makers for the development of the strategy and also advice on horizontal approaches, such as sustainable growth, social innovation and skills development. The document contains examples of different experiences on the development of innovation strategies.

Consistently, this guide is to be interpreted as the 'trunk' establishing the skeleton structure from which a number of 'branches' develop and grow. These branches are delivery instruments and

horizontal approaches. These were identified in Annex II based on their relevance for Structural Funds co-financing, and in particular for the ERDF and the ESF.

Finally, those who are interested in self-assessing their RIS3 process and strategy should be interested in Annex III, which offers a fiche with relevant questions.

The elaboration of the guide has been channeled through the Smart Specialisation Platform (S3 Platform). This platform was created by the European Commission in 2011 to provide assistance to Member States and regions in developing and reviewing their national/regional RIS3 strategies.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://s3platform.jrc.ec.europa.eu>

## PART I: THE POLICY CONTEXT OF SMART SPECIALISATION

Europe is facing major economic challenges that require an ambitious economic policy for the 21<sup>st</sup> century. The EU has set out its vision for Europe's social market economy in the *Europe 2020 strategy*,<sup>2</sup> which aims at confronting our structural weaknesses through progress in three mutually reinforcing priorities:

- smart growth, based on knowledge and innovation;
- sustainable growth, promoting a more resource efficient, greener and competitive economy;
- inclusive growth, fostering a high employment economy delivering economic, social and territorial cohesion.

Investing more in research, innovation and entrepreneurship is at the heart of Europe 2020 and a crucial part of Europe's response to the economic crisis. So is having a strategic and integrated approach to innovation that maximises European, national and regional research and innovation potential.

As José Manuel Barroso highlighted in his preface to the Europe 2020 strategy, '*Europe needs to get back on track. Then it must stay on track. That is the purpose of Europe 2020. It's about more jobs and better lives. It shows how Europe has the capability to deliver smart, sustainable and inclusive growth, to find the path to create new jobs and to offer a sense of direction to our societies*'<sup>3</sup>.

That is why as part of the Europe 2020 strategy, the Commission adopted the 'Innovation Union'<sup>4</sup> flagship initiative. It sets out a comprehensive innovation strategy to enhance Europe's capacity to deliver smart, sustainable and inclusive growth and highlights the concept of smart specialisation as a way to achieve these goals. The 'Digital Agenda for Europe'<sup>5</sup> flagship initiative is also part of Europe 2020 and aims to deliver sustainable economic growth and social benefits from Information and Communication Technologies (ICT). The Digital Agenda for Europe initiative is therefore relevant to all regions and cities, as it focuses on a key element for the design of smart specialisation strategies.

The concept of smart specialisation has also been promoted by the Communication 'Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020'.<sup>6</sup> In this document the Commission encourages the design of national/regional research and innovation strategies for smart specialisation as a means to deliver a more targeted Structural Fund support and a strategic and integrated approach to harness the potential for smart growth and the knowledge economy in all regions.

---

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/europe2020/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm)

<sup>3</sup> See previous footnote.

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm)

<sup>5</sup> [http://ec.europa.eu/information\\_society/digital-agenda/](http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/)

<sup>6</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/official/communic/comm\\_en.htm](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm)

Smart specialisation has also been strongly advocated by the Synergies Expert Group established by the Commission's Directorate-General for Research and Innovation. It argues that the concept is an important instrument for ensuring synergies between Horizon 2020<sup>7</sup> and the Structural Funds in the interest of capacity building and providing a stairway to excellence.

In the context of Europe 2020, smart specialisation emerges therefore as a key element for place-based innovation policies, and can be defined as presented in *Box 1* below. This definition will be further developed in the rest of this guide.

### ***Box 1 – Definition of RIS3***

**National/regional research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3)** are integrated, place-based economic transformation agendas that do five important things

- They focus policy support and investments on key national/regional priorities, challenges and needs for knowledge-based development, including ICT-related measures;
- They build on each country's/region's strengths, competitive advantages and potential for excellence;
- They support technological as well as practice-based innovation and aim to stimulate private sector investment;
- They get stakeholders fully involved and encourage innovation and experimentation;
- They are evidence-based and include sound monitoring and evaluation systems.

The RIS3 approach is relevant to all three priorities of Europe 2020 i.e. smart, sustainable and inclusive growth. First of all, smart specialisation matters for the future of Europe because the development of an economy based on knowledge and innovation remains a fundamental challenge for the EU as a whole. Secondly, smart specialisation is relevant to achieve sustainable growth, as an important innovation effort and considerable investment is required to shift towards a resource-efficient and low carbon economy, offering opportunities in domestic and global markets. Finally, smart specialisation contributes to inclusive growth between and within regions by strengthening territorial cohesion and by managing structural change, creating economic opportunity and investing in skills development, better jobs and social innovation.

This embedded role of smart specialisation in the Europe 2020 policy framework has been highlighted by the Council of the EU in its conclusions on the Innovation Union. The Council underlined *'the concept of 'smart specialisation', with each region building on its own strengths, to guide priority-setting in national and regional innovation strategies, as well as cross-border cooperation where appropriate'* and invited the Commission *'to advise Member States on*

---

<sup>7</sup> [http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index\\_en.cfm?pg=h2020-documents](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents)

*possible improvement of the performance of their national innovation systems and with the implementation of smart specialisation strategies'.<sup>8</sup>*

The RIS3 approach is also consistent with the aims and tools of the EU cohesion policy, promoting growth and jobs across EU countries and regions.<sup>9</sup> It suggests a strategy and a global role for every national and regional economy, including both leader and less advanced territories. It embraces a broader concept of innovation, not only investment in research or the manufacturing sector, but also building competitiveness through design and creative industries, social and service innovation, new business models and practice-based innovation. All regions have a role to play in the knowledge economy, provided that they can identify comparative advantages and potential and ambition for excellence in specific sectors or market niches.

The concept of smart specialisation is also consistent with and supports the main reform goals of the proposals for the EU Cohesion Policy 2014-2020, published in October 2011<sup>10</sup>:

- delivering the Europe 2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth,
- reinforcing policy performance and focus on results,
- maximising the impact of EU funding through thematic concentration.

Indeed, smart specialisation has a strategic and central function within the new Cohesion Policy being a key vehicle for ensuring Cohesion Policy's contribution to the Europe 2020 jobs and growth agenda.

Within the new Cohesion Policy, smart specialisation has been proposed as an 'ex-ante conditionality'. This means that every Member States and region have to have such a well-developed strategy in place, before they can receive EU financial support through the Structural Funds for their planned innovation measures. This conditionality applies specifically for two of the 11 thematic objectives of the ERDF:<sup>11</sup>

- strengthening research, technological development and innovation (R&I target),
- enhancing access to and use of quality of ICT (ICT target).

Likewise, the same conditionality applies to theme one ('Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas') of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).<sup>12</sup>

In this context it is of crucial importance to understand the strong process element of smart specialisation and the eminent role the various innovation stakeholder and entrepreneurs are

---

<sup>8</sup> Council Conclusions on Innovation Union for Europe, 3049th Competitiveness Council meeting. Brussels, 26 Nov. 2010.

<sup>9</sup> Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) – Treaty of Lisbon.

<sup>10</sup> Brussels, 6.10.2011 COM(2011) 615 final 2011/0276 (COD)

See: [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/what/future/proposals\\_2014\\_2020\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm)

<sup>11</sup> Annex IV of the general SF draft regulation, COM (2011) 615.

<sup>12</sup> [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_en.pdf)

asked to play within that process in each Member State and Region. Their knowledge and commitment is key to identifying those priority areas and knowledge-based investments that are most likely to deliver growth and jobs in the regions. And it is not only a reinforced stakeholder involvement and strong internal connectivity that counts but smart specialisation is also pointing regions towards more strategic cross-border and trans-regional cooperation to achieve more critical potential and related variety.

Last but not least, the importance of monitoring and evaluation within these strategies should be particularly highlighted, providing the link between smart specialisation and the goal of reinforcing results orientation of the Structural Funds in general. It is not accidentally that the smart specialisation conditionality refers explicitly to the need for RIS3 strategies to include a monitoring and review system.

To choose appropriate results indicators already at the level of the smart specialisation strategy is extremely important for the cohesion policy, as it is the one of the essential keys for ensuring that all stakeholder incentives and behavioural responses are correctly aligned and that the policy can be monitored accordingly and adjusted where necessary, creating a virtuous policy learning cycle<sup>13</sup>. As the Fifth Cohesion Report states, '*the starting point for a result-oriented approach is the ex-ante setting of clear and measurable targets and outcome indicators*'.

---

<sup>13</sup> Barca, F., and McCann, P., 2011, *Methodological note: Outcome Indicators and Targets – Towards a Performance Oriented EU Cohesion Policy* and examples of such indicators are contained in the two complementary notes on outcome indicators for EU2020 entitled *Meeting climate change and energy objectives* and *Improving the conditions for innovation, research and development*.

See: [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/evaluation/performance\\_en.htm](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/performance_en.htm)

See also Barca, F., McCann, P. et. al., 2011, *Outcome Indicators and Targets – Towards a New System of Monitoring and Evaluation in EU Cohesion*". Available at:

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/outcome\\_indicators\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/outcome_indicators_en.pdf)

Other relevant documents on this issue can be found at:

<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120301ATT39624/20120301ATT39624EN.pdf>

<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120321ATT41418/20120321ATT41418EN.pdf>



## PART II: THE RATIONALE OF SMART SPECIALISATION

### ***What: Concentrating knowledge resources for economic specialisation***

The underlying rationale behind the Smart Specialisation concept is that by concentrating knowledge resources and linking them to a limited number of priority economic activities, countries and regions can become — and remain — competitive in the global economy. This type of specialisation allows regions to take advantage of scale, scope and spillovers in knowledge production and use, which are important drivers of productivity.

Furthermore, strategies that combine innovation with specific strengths of the national/regional economy offer a much greater chance of success. Imitating other regions by trying to create 'miracle growth' in headline industries such as semiconductor or biotechnology not only lessens the chances for the imitating region to succeed, but also perpetuates patterns of market dominance with leaders and followers. In short, Smart Specialisation is about generating unique assets and capabilities based on the region's distinctive industry structures and knowledge bases.

### ***Why: Learning lessons from the past***

Previous regional innovation strategies have often suffered from one or more of the following weaknesses<sup>14</sup>:

- They lack an international and trans-regional perspective, i.e. the regional innovation and economic system is often considered in isolation.
- They are not in tune with the industrial and economic fabric of the region; there is too much public involvement in R&D which is not sufficiently business driven.
- A sound analysis of the region's assets is missing.
- There is a 'picking winner's syndrome'.
- The best performing regions are copied without consideration of the local context.

As a result, regional innovation policies have often demonstrated a lack of efficiency in identifying priorities and forms of practical cooperation between regions. This issue is even more critical in the current economic crisis where public and private financial resources are scarce.

The smart specialisation concept therefore promotes efficient, effective and synergetic use of public investments and supports countries and regions in strengthening their innovation capacity, while focusing scarce human and financial resources in a few globally competitive areas in order to boost economic growth and prosperity.

---

<sup>14</sup> For more information about previous innovation activities funded by the EU, please see the Commission Working Document 'Innovative strategies and actions: Results from 15 Years of Regional Experimentation' at [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/archive/funds/2007/innovation/guide\\_innovation\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/innovation/guide_innovation_en.pdf)

## ***Who: Putting entrepreneurial knowledge to work***

Smart specialisation addresses the difficult problem of prioritisation and resource allocation decisions by allowing entrepreneurial actors to demonstrate the most promising areas for future regional development through what has been described as an '*entrepreneurial process of discovery*'.<sup>15</sup> This process can reveal what a country or region does best in terms of R&D and innovation because entrepreneurial actors are best placed to know or discover what they are good at producing. This typically happens through trial and error and experimentation in new activities. Regions therefore need to pro-actively involve entrepreneurial actors in strategy design and offer more incentives for risk taking.

Entrepreneurial knowledge involves much more than science and technology. Rather, it combines and relates this to knowledge of market growth potential, likely competitors and the entire set of input and services required for launching a new business activity. The synthesis and integration of this previously dispersed and fragmented knowledge should help to create a vision for opportunities in existing or new sectors. It is this type of knowledge that needs to be activated, mobilised and supported as the main ingredient in a process of smart specialisation.

However, who has the entrepreneurial knowledge in the regional economy? It may be held by firms, which is often the case in 'advanced' regions rich in entrepreneurial experiments and discoveries. In this case, the process of smart specialisation is likely to be more evident. Yet in many other cases where industry structures and entrepreneurial capabilities are weak, it is crucial that knowledge is identified and activated elsewhere, such as in universities or public research institutes. Collaborative projects with local firms can help to reveal information about the future value of certain specialisations.

Entrepreneurial actors must therefore be understood in a broad sense to include inter alia firms, higher education institutions, public research institutes, independent innovators; whoever is best placed to discover the domains of R&D and innovation in which a region is likely to excel given its existing capabilities and productive assets. Given the importance of entrepreneurial experiments and discovery, there is no contradiction between a smart specialisation policy and one to encourage entrepreneurship. On the contrary, these two policies are mutually reinforcing; without strong entrepreneurship, the strategy of smart specialisation will fail because of a deficit in the entrepreneurial knowledge needed to feed and nurture this strategy.

## ***How: Setting in motion regional change***

Smart specialisation strategies will usually require some sort of structural change, which could follow from one of the following not mutually-exclusive processes:

---

<sup>15</sup> This idea was introduced and is elaborated by Foray et al (2009) in 'Smart Specialisation – The Concept', a Policy Brief of the Knowledge for Growth Expert Group advising the then Commissioner for Research, Janez Potočnik.

- Firstly, a *transition* from an existing sector to a new one based on cooperative institutions and processes, i.e. the collective R&D, engineering, and manufacturing capabilities that form the knowledge base for development of the new activity. For example, entrepreneurs in Austria discovered a transition path from fine mechanical and optical engineering to medical technologies; the initial set of inventions in medical technologies emerged from the industrial capabilities and competences which were already strong in mechanical engineering.
- Secondly, *modernisation* is the technological upgrading of an existing industry, involving the development of specific applications of a Key Enabling Technology (see Box 2 for more information) to improve efficiency and quality in an existing (perhaps traditional) sector. For example, the Finnish pulp and paper industry views nanotechnology as a promising source of valuable applications and its firms are taking steps to assess this potential. Some companies are responding to these opportunities by increasing their overall internal R&D investment, which is aimed not only at implementing available technologies but also at exploring recent advances in areas of nanotechnology and biotechnology.

### ***Box 2 - Key Enabling Technologies***

The deployment of Key Enabling Technologies (KETs) can be an important component of a smart specialisation strategy because of their horizontal nature and transformative potential. Many future goods and services will be driven by KETs such as semiconductors, advanced materials, photonics and nanotechnology. Moreover, these goods and services will be crucial in addressing the 'grand societal challenges' facing the EU, including energy supply, public health, ageing and climate change. Whilst Europe has very good research and development capacities in some key enabling technology areas, it has not been as successful in translating research results into commercialised manufactured goods and services.

Smart Specialisation strategies can help to address this gap between innovation and commercial application. Not all Member States and regions can be leaders in developing KETs, but they can benefit in different ways, including upstream and downstream links in value chains. An example of the successful use of KETs is the Slovenian automotive sector which has developed specialised products to supply the main European car manufacturers. This was achieved through the identification of niche areas in KET related fields and the development of strategic research agendas in priority technologies such as biosensors, hydrogen & lithium batteries, plastic materials and nuclear magnetic resonance studies.

- Thirdly, *diversification*: In such cases the discovery concerns potential synergies (economies of scope and spillovers) which are likely to materialise between an existing activity and a new one. Such synergies make the move towards the new activity attractive and profitable. For example, the region of Toulouse exhibits smart specialisation in aeronautics (Airbus valley). This has led to an extension of entrepreneurial activities and higher education and research infrastructure to new areas such as satellites and GPS technologies.

- Finally, *radical foundation of a new domain*: The discovery here is that R&D and innovation in a certain field can make previously low growth activities suddenly become attractive. Such radical foundation involves the co-emergence of R&D / innovation and related entrepreneurial activity. For example, the development of IT applications for the management and maintenance of the archaeological and historical heritage in Italy (Florence) is a good example of the co-emergence of an R&D / innovation area and a niche market.

Smart specialisation is not about creating technology monoculture and uniformity; on the contrary, it is likely to promote greater diversity. Indeed, regions can sustain multiple lines of smart specialisations (priorities). Most of the above structural changes generated by smart specialisation strategies actually involve the creation of variety, such as the transition to new activities or the diversification of existing sectors.

In particular, strategies aimed at fostering cross-sectoral or cross-border cooperation have proven to be successful in generating ideas for new innovative applications and integrated solutions. Cross-sectoral links can provide a region with the degree of originality and specialisation to differentiate itself and provide a competitive advantage vis-à-vis other regions.

### ***Where: A role for every region***

The smart specialisation concept can be used in all regions, even though some are more advanced in terms of knowledge production. However, the application of the concept in a regional context has to be approached with care because the economic and institutional context varies considerably between and within European regions.

This means that a Smart Specialisation strategy needs to take into account several geographically specific characteristics to help generate growth in regions. In this respect the following points need to be considered when applying smart specialisation to the regional context,<sup>16</sup> as explained also in Part III and Annex I of this document:

- *The entrepreneurial process of discovery will work differently in every region*: In some places the process will be quite evident due to the high density of innovators and entrepreneurs (usually core-cities). However, the process will be much harder in other regions characterised by low population, a small number of sectors and large dominant firms but with few external links. In this case, links between local universities and strong public-private partnerships are the types of strategies that may be essential for smart specialisation to work.
- Identifying sectors that can achieve critical mass should take into account the 'principles of regional embeddedness and relatedness'. The first principle of 'embeddedness' refers to the

<sup>16</sup> These points are based on a working paper by Phillip McCann and Raquel Ortega-Argilés (2001), 'Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy', Groningen University.

existence of industries that are in tune with the relevant socio-economic conditions and can rely on a trained local labour force and a history of cooperative relations with other regional actors. Evidence shows that without displaying these characteristics, industries are much more likely to be unsuccessful in the medium term. However, by concentrating only on embeddedness, a regional development strategy may risk increasing vulnerability to changing economic conditions. Therefore, it is crucial that the second principle of 'relatedness' is also taken into consideration. This principle describes the diversification of firms into related areas based on new innovative techniques or processes. In other words, it is a strategy of diversifying within a specialisation. This allows firms to build on the skills, assets and capabilities within a region while adapting and improving on them through innovation.

- *Connectivity*: Smart Specialisation should link emerging knowledge based industries to other actors within and outside the region, but it does not always lead to good outcomes so needs to be assessed. Firstly, we know that face to face interaction in particular places can be crucial in nurturing innovation and there are many examples of regions that have used what can be described as social capital to create knowledge based growth. Nevertheless, local interaction can also be negative when it creates protectionism and rent seeking. Interaction is most beneficial between different groups and across classes and power structures. Secondly, connections to outside the region are only beneficial when ideas are internalised to the benefit of local firms. Being connected to the outside, both digitally (with ICTs) and physically (with transport infrastructure) may lead to a flow of human capital out of the region (in a process labelled 'brain-drain').
- *Integration of policies at regional level*: Sector-based policies alone do not address the need for links between different interventions. For example, increasing human capital through a programme to enhance skills should match the needs of emerging industries. Similarly, a strategy to increase the attractiveness of a place for investors has to take into account social, cultural and legal issues in addition to purely economic considerations. A successful strategy would therefore integrate policies that are formulated with demand side considerations, through approaches such as public-private partnerships.

Smart Specialisation as a tool for regional policy has to be carefully considered and must follow the 'place based approach' to economic development that has been promoted by both the European Commission and the OECD. The strategies on their own will not bring about change if they are not translated into delivery instruments considered in the Operational Programmes of Cohesion Policy.

### ***In summary...***

The concept of Smart Specialisation is 'smart' for two main reasons:

- Firstly, it links research and innovation with economic development in novel ways such as the entrepreneurial process of discovery and the setting of priorities by policy makers in close cooperation with local actors.

- Secondly, this process is carried out with an eye on the outside world, forcing regions to be ambitious but realistic about what can be achieved while linking local assets and capabilities to external sources of knowledge and value chains.

However, while each regional or national strategy will share common features, the place based approach shows us that understanding the local context is crucial in their successful design.

The process of shaping and implementing a strategy is now considered in Part III and Annex I of this guide.

## PART III: RIS3 DESIGN IN A NUTSHELL

A national/regional research and innovation strategy for smart specialisation can be seen as an economic transformation agenda based on four general principles summarised in four 'Cs' (Box 3).

### *Box 3 - The four Cs of smart specialization*

- *(Tough) Choices and Critical mass:* limited number of priorities on the basis of own strengths and international specialisation – avoid duplication and fragmentation in the European Research Area – concentrate funding sources ensuring more effective budgetary management
- *Competitive Advantage:* mobilise talent by matching RTD + I capacities and business needs through an entrepreneurial discovery process
- *Connectivity and Clusters:* develop world class clusters and provide arenas for related variety/cross-sector links internally in the region and externally, which drive specialised technological diversification – match what you have with what the rest of the world has
- *Collaborative Leadership:* efficient innovation systems as a collective endeavour based on public-private partnership (quadruple helix) – experimental platform to give voice to un-usual suspects

These four 'Cs' are the leading elements of a RIS3 process that incorporate its main novelties when compared to past experiences and inspire the strategy design.

In the following pages a simple six-step approach to RIS3 is sketched out, where the mentioned leading elements are re-composed around a logical design structure for a RIS3. The six steps are defined as follows:

1. Analysis of the regional context and potential for innovation,
2. Set up of a sound and inclusive governance structure,
3. Production of a shared vision about the future of the region,
4. Selection of a limited number of priorities for regional development,
5. Establishment of suitable policy mixes,
6. Integration of monitoring and evaluation mechanisms.

These six steps can be implemented in sequence, following the order in which they are presented above. However, it is important to point out that they are likely to overlap in time as new actors enter the process, new analysis uncovers unrealised potential, or ongoing projects deliver results that can modify the fundamental context during the process.

Therefore, they should not be thought of as separate and autonomous stages in the process, but as interacting components of a comprehensive design scheme whose implementation pattern depends on the specificity of the regional context.

For those regions that are already advanced along the way of defining and adopting an Innovation Strategy, the purpose of a RIS3 is not to restart a new process from scratch. Rather, it is to build on achievements and bring them further to reinforce those components that are not yet sufficiently developed: the outward-looking perspective, the focus on a few priorities, the evaluation component associated with policy learning capabilities, etc.

This section presents each of the steps as defined above, including boxes with practical examples for each step. Further details and useful references about each step can be found in Annex I of this guide.

### ***Step 1 - Analysis of the regional context and potential for innovation***

As highlighted in Part II, RIS3 needs to be based on a sound analysis of the regional economy, society, and innovation structure, aiming at assessing both existing assets and prospects for future development. The common principle that is central to such analyses is the adoption of a wide view of innovation that spans across economic activities and involves many sectors of the civic society.

The analysis should cover three main dimensions:

- regional assets, such as technological infrastructures,
- linkages with the rest of the world and the position of the region within the European and global economy, and
- dynamics of the entrepreneurial environment.

#### **Regional assets: a strategy rooted in the regional specificities**

First, it is necessary to focus on the regional specific context, assessing the existing assets, evaluating major regional strengths and weaknesses, identifying any bottlenecks of the innovation system and key challenges both for the economy and the society.

Economic differentiation is one of the central principles behind smart specialisation. The key to successful differentiation is to exploit *related variety*, which suggests that a regional economy can build its competitive advantage by diversifying its unique, localised know-how into new combinations and innovations which are close or adjacent to it. The key point is that these new combinations must be feasible or accessible given the existing assets, so as to exploit the experience accumulated by regional actors. Therefore, it is important to capture during the analysis phase any existing differentiation patterns, in particular by looking at those activities that are emerging at the interception of existing and well-established ones.



Tools suitable for this kind of analysis can include SWOT analysis, regional profiling studies, targeted surveys and expert assessments.

*Example 1 - Analysis of the regional context — Skåne's innovation capacity*

Skåne carried out a self-assessment in 2009 and has also performed a network analysis, a functional analysis and an international peer review. Together, these form the basis for action plans and ongoing work. The studies try to identify what the weaknesses and strengths of the industrial and innovation system of the region of Skåne are. The studies show that:

- relatively substantial resources are invested in the early stages to pick up ideas that have the potential to become new enterprises, but support structure for businesses is weak,
- structure for picking up service innovations is poor,
- access to risk capital is too limited,
- need for a systematic environmental and market analysis is great and is not satisfied.

The analysis also shows that better coordination of the efforts of the various players is needed, as well as increased internationalisation of the supporting bodies. These findings have been important for Skåne in developing the regional innovation strategy.

**Looking beyond regional boundaries: the outward dimension of smart specialisation**

An assessment of existing regional assets implies looking 'inside' the region; however, this might be insufficient for a smart specialisation strategy. A major novelty of the smart specialisation approach is that a region has to make its strategic decisions taking into account its position relative to other regions of Europe, which implies that the RIS3 approach requires looking beyond the regional administrative boundaries.

In other words, a region should be able to identify its competitive advantages through systematic comparisons with other regions, mapping the national and the international context in search of examples to learn from, or to mark a difference with, and performing effective benchmarking. Moreover, a region should be able to identify relevant linkages and flows of goods, services and knowledge revealing possible patterns of integration with partner regions. This is particularly important in the case of less developed regions that would often need to source know-how and technology from the rest of the world. The position of regional businesses within international value chains in this respect is a crucial element to be considered.

This type of analysis is important because the concept of smart specialisation warns against 'blind' duplication of investments in other European regions. Such blind duplication of efforts could lead to excessive fragmentation, loss of synergy potential, and ultimately could hamper the reach of the critical mass required for success. On the contrary, interregional collaboration should be pursued whenever similarities or complementarities with other regions are detected.

Tools suitable for this kind of analysis can include comparative studies, rounds of interviews with other regions and interregional work groups.

***Example 2 - International benchmarking in a Top Technology Region – Provinces of Limburg in the Netherlands and Belgium, Noord-Brabant (Netherlands) and Vlaams-Brabant (Belgium), Province of Liège (Belgium) and parts of North Rhine Westphalia(Germany)***

The public administrators of the Top Technology Region contracted the Swiss research firm BAK Basel to benchmark and map out their economic strengths. The research resulted in an analysis and international benchmark of the region's strengths and weaknesses. It indicates how the Top Technology Region relates on an international level playing field to similar regions such as Oberrhein and Øresund, and what development potential the cross-border region has.

The BAK-based study identified and confirmed a number of the region's strengths, as shown in the BAK Technology Competitive Index. The Index reveals the technological strength of a region based on the scale and growth of the relevant sector, the number of publications and the number of patents. The focus is on sectors (clusters) that are by their nature 'top technological'.

**Entrepreneurial dynamics: prospects for a process of entrepreneurial discovery**

Smart specialisation requires deep involvement of entrepreneurial actors in the strategy design process. Entrepreneurial actors are not only firms, but also any individuals and organisations who have some entrepreneurial knowledge. This analysis aims to build a systematic understanding of the areas in the economy and society that have the greatest potential for future development, and that are ready to be tapped (or need to be encouraged and extracted).

The analytical effort carried out in order to generate the basic information input for a RIS3 should have a special focus on the regional entrepreneurial environment, assessing whether it is lively and can generate a significant flow of experiments, innovation ideas, or entrepreneurial discoveries, or it is poor in experiments and entrepreneurial proposals and hence such activities should be specifically supported.

Besides using and developing statistics on entrepreneurial activities, an effective appreciation of entrepreneurial dynamic can only be performed if entrepreneurial actors and management and governance bodies responsible of RIS3 engage in direct discussion. A RIS3 should hence provide for a set of consultation and auditing tools, as for instance technology auditing, interviews with cluster management and firms, mixed working groups, setting up of observatories and monitoring organisations.

## ***Step 2 - Governance: Ensuring participation and ownership***

The fact that RIS3 is based on a wide view of innovation automatically implies that stakeholders of different types and levels should participate extensively in its design. The perhaps most common, tripartite governance model based on the involvement of industry, education and research institutions, and government (the so-called Triple Helix model), is no longer enough in the context of smart specialisation.

Innovation users or groups representing demand-side perspectives and consumers, relevant non-profit organisations representing citizens and workers should all be taken on board of the design process of RIS3. In other words this means that the governance model includes both the market and the civic society. When it comes to the sensitive moment of deciding on strategic priorities, a truly inclusive RIS3 governance structure should be able to prevent capture by specific interest groups, powerful lobbies, or major regional stakeholders.

In order to secure that all stakeholders own and share the strategy, governance schemes should allow for 'collaborative leadership', meaning that hierarchies in decision-making should be flexible enough in order to let each actor to have a role and eventually take the lead in specific phases of RIS3 design, according to actors' characteristics, background, and capacities.

When actors are many and different, it might be very difficult for them to find their own way to collaborate and manage potential conflicts. In order to tackle this potential problem, RIS3 governance bodies should include 'boundary spanners', that is to say, people or organisations with interdisciplinary knowledge or proven experience in interaction with different actors, and who can hence help moderate the process.

The governance structure should have a dedicated Steering Group or a Management Team, a Knowledge Leadership Group or Mirror Group, and should also allow for thematic or project-specific working groups.

### ***Example 3 - Public-private cooperation in West Midlands***

The West Midlands Innovation Strategy project started in 1996, and aimed at fostering innovation by enabling stronger cooperative links between public sector and different elements of the private sector. After a detailed audit of regional capabilities the strategy prioritised the establishment of a team of network brokers aiming to build on the existing sector-based networks and to catalyse new ones. The establishment of three technology centres bridged the gap between science and industry and served the requirements of three to four sector-based networks. A sector-led system of designing and vetting business plans and loan applications was established to close the gap between validation of technology and market assessment.

### ***Step 3 - Elaboration of an overall vision for the future of the region***

Analytical evidence should be used to depict a comprehensive scenario of the regional economy, society, and environment shared by all stakeholders. The scenario constitutes the basis for developing a vision about where the region would like to be in the future, what the main goals to achieve are, and why they are important.

Having a clear and shared vision of regional development is crucial in order to keep stakeholders engaged in the process, a task that is particularly challenging, given that a RIS3 is a long-term process.

An element closely intertwined to formulating an effective vision is RIS3 communication. Both during the RIS3 design process and all along the process of implementation of the strategy, it is crucial to have good communication. This is a way of spreading the vision, ultimately generating a positive tension in the regional society towards strategic goals, thus allowing to embark new stakeholders and keep the current ones engaged.

#### ***Example 4 - The vision of Flanders***

By 2020 Flanders wants to rank among the top five knowledge-intensive regions in Europe. To reach this target, the region has taken steps towards a transformation policy approach. This focuses on value chains, economic clusters, open innovation and 'grand projects', which are selective investments in future-oriented domains with a high innovation and growth potential and large societal impact. The long-term vision about Flanders future development is contained in the plan 'Vlaanderen in Actie' (ViA), a broadly-based initiative consisting of several breakthroughs in the socio-economic domain. ViA conveys a vision that entails more than a moderated improvement or some growth percentage points. Namely, it points to an evolution that fundamentally alters the landscape and society of Flanders.

### ***Step 4 - Identification of priorities***

Priority setting in the context of RIS3 entails an effective match between a top-down process of identification of broad objectives aligned with EU policies and a bottom-up process of emergence of candidate niches for smart specialisation, areas of experimentation and future development stemming from the discovery activity of entrepreneurial actors.

It is of crucial importance that RIS3 governance bodies focus on a limited number of innovation and research priorities in line with the potential for smart specialisation detected in the analysis phase that is anchored in entrepreneurial discoveries. These priorities will be the areas where a region can realistically hope to excel.

As mentioned in Part II, in addition to specific technological or sectoral priorities, it is important to pay attention to defining horizontal-type priorities, referring to the diffusion and application of Key Enabling Technologies (KETs), as well as social and organisational innovations (see also Annexes I and II).

#### ***Example 5 - Focus on priorities in Berlin/Brandenburg***

In 1998/99 a RITTS study laid the foundation for an active innovation policy in Berlin. In 2007 it was decided to bundle forces with the surrounding Brandenburg region. Five joint future Fields of Excellence were identified: Biotechnologies and Medical technologies and pharmacy, Energy technologies, ICT and new Media, Optical technologies, and Transport system technologies. These are underpinned by 4 cross-sectoral priorities: New materials, Production and automation technology, Cleantech, and Security. These fields present the regional strength in regional publicly funded R&D and industrial activity. Innovation support measures concentrate on strengthening private sector R&D and knowledge transfer, especially for SMEs.

### ***Step 5 - Definition of coherent policy mix, roadmaps and action plan***

The strategy should be implemented through a road map, with an effective action plan allowing for a degree of experimentation through pilot projects.

An action plan is a way of detailing and organising all the rules and tools a region needs in order to reach the prioritised goals, and it should provide for comprehensive and consistent information about strategic objectives, timeframes for implementation, identification of funding sources, tentative budget allocation.

Pilot projects constitute the main tools for policy experimentation and allow testing unprecedented mixes of policy measures at a small scale, before deciding on implementation at a larger and more expensive scale. In order to serve such a purpose effectively, pilot projects should be coupled with effective evaluation mechanisms leading to sound appraisal of success and feasibility as mainstream RIS3 projects.

#### ***Example 6 - OECD/European Commission guidance***

Publications such as the joint 2011 OECD/European Commission book 'Regions and Innovation Policy' or the 2011 EC Communication 'Regional Policy for smart growth in Europe 2020' identify taxonomies of delivery instruments and/or offer a catalogue of possible innovation instruments and examples from regions that have successfully used them, which should act as an inspiration to regions to design smart and efficient policy mixes.

## ***Step 6 - Integration of monitoring and evaluation mechanisms***

Mechanisms for monitoring and evaluating should be integrated in the strategy and its different components from the very beginning.

Monitoring refers to the need to follow progress of implementation. Evaluation refers to assessing whether and how strategic objectives are met. In order to perform evaluation, it is essential that objectives are clearly defined in a RIS3 in measurable terms at each level of implementation, i.e. from the strategic overall objectives to the specific objectives of each of its actions. A central task of RIS3 design is to identify a parsimonious yet comprehensive set of output and results indicators and to establish baselines for the result indicators and target values for all of them.

The design effort a RIS3 implies does not come to an end when the strategy moves on to the implementation phase. A strategy for smart specialisation should evolve and adjust to changes in economic and framework conditions, as well as to emergence of new evidence during implementation through evaluation and monitoring activities.

### ***Example 7 - Integrated monitoring and evaluation in Lower Austria***

The Innovation Assessment Methodology Lower Austria is a comprehensive system of different monitoring and evaluation tools for Lower Austria's innovation policy. Its aim is to gain insight into the results of innovation support services with the aim of improving delivery instruments, justify amounts spent and promote its success.

One of the tools used is the Balanced Scorecard Methodology, a strategic performance management tool, developed and heavily used in the private sector. In Lower Austria it is used to define the objectives and target values for the 6 components of Lower Austria's economic strategy (including innovation) and to break them down at intermediary level as well as at programme level.

A particularly important source of information and indications on how to review a RIS3 is peer review, which is a comprehensive RIS3 examination carried out by peer regions. Engaging in this sort of exercises allows learning lessons from regions that might have already experienced some of the problems the peer-reviewed region is facing and/or establishing direct contact with potential partners for cooperation.

### *Example 8 - Fine-tuning RIS3 through Peer-Review*

Peer-review can provide regional policy-makers with new and important insight into their RIS3 strategy by looking at it from other regions' perspective. As such, peer-review exercises are currently organised by the S3 Platform (IPTS) in order to allow regions to learn from other regions. In general, such a peer-review exercise goes through three stages: preparation, assessment (a review by peer regions and experts) and post-review follow-up.

Stage 1: During the preparation stage, a region has to prepare a structured presentation of their RIS3 strategy following a report template, which addresses a number of areas defined in the RIS3 Guide. The template is provided by the S3 Platform. During this preparatory stage, the representatives of the region under review prepare a review of their region's RIS3 in consultation with the S3 Platform team and experts.

Stage 2: The actual review phase generally takes the form of an interactive workshop. During the workshop, the region under review presents its strategy and has an opportunity to engage in dialogue with peer regions, representatives of the European Commission and independent academic experts working in the field of smart specialisation. Following the peer-review phase, the S3 Platform team prepares a summary report, which includes an outline of the peer-review session, feedback from peer regions, as well as any conclusions and expert recommendations.

Stage 3: During the post-review follow-up stage, the S3 Platform team will then contact the reviewed region to monitor its progress based on the actions listed in the post-workshop report. The region will be asked to complete a follow-up questionnaire twice: three and six months after the peer-review workshop.

# **ANNEXES**



## ANNEX I: A STEP-BY-STEP APPROACH TO RIS3 DESIGN

### ***Six key steps to design RIS3***

This Annex develops the stepwise path for the design of RIS3 presented in Part III of the Guide. Each of the steps (see *Box 4*) is discussed here in more detail, along with implementation advice, methodological approaches and further useful references.

#### ***Box 4 - A stepwise approach for RIS3 design***

- STEP 1. Analysis of the regional context and potential for innovation
- STEP 2. Governance: Ensuring participation and ownership
- STEP 3. Elaboration of an overall vision for the future of the region
- STEP 4. Identification of priorities
- STEP 5. Definition of coherent policy mix, roadmaps and action plan
- STEP 6. Integration of monitoring and evaluation mechanisms

## **Step 1 - Analysis of the regional context and potential for innovation**

*Differentiation* is at the very heart of RIS3. The key to successful differentiation is to exploit *related variety*, suggesting that a regional economy can build its competitive advantage by diversifying its unique, localised knowledge base (existing specialisation) into new combinations/innovations which are close or adjacent to it. Closeness is important because new combinations must be feasible or accessible given the existing assets, precisely in order to exploit the experience accumulated by regional actors (see box below).

Analysing and assessing the potential for innovation-driven differentiation is crucial for creating an evidence base for the prioritisation process in the RIS3. The need to analyse regional innovation potential was a fundamental starting point in the history of regional innovation strategies in Europe. The focus was on dual analysis: an analysis of SME needs and barriers for innovation; and an assessment of the support provided by the infrastructure in place in the region to back innovation.

Comparison of the results of the two analyses leads to a '*gap analysis*', where mismatches between SME latent and implicit needs and demand for support, on the one hand, and the effective value added of the existing support, on the other hand, are identified. Questions such as the visibility, relevance and effectiveness of the support infrastructure are at the heart of these analyses. This then leads to proposals for improvement in the innovation support infrastructure and better use of public funding, and, as a result of more effective support, improved innovation potential in regional firms

Several methods can be used to collect and treat information for such analyses. They are described in a methodological guide using a decade of experience with Regional Innovation Strategies (IRE 2006).<sup>17</sup> The most widely used methods are desk research, large scale questionnaires (web-based or surveys) and personal interviews (face-to-face, telephone, or in working groups). A key feature brought in by these European Union-sponsored exercises was the introduction of *external experts* in this analytical phase.

The benefits of bringing in an external view to address sensitive issues such as redundancies and overlaps, or the lack of efficiency and effectiveness of agencies and programmes in supporting innovation, were particularly demonstrated in the 'supply' analysis. These benefits were greater when the external consultants and experts were truly involved in the exercise, when foreign experts teamed up with national or regional ones, or when they acted as coaches for the regional decision-makers (to ensure a strong legacy from their input, rather than a one-off contribution).

These analyses have the great value of introducing systematic, non-partisan and evidence-based information on innovation and innovation support. In the most successful cases, international comparisons and benchmarking were also used in a smart way to improve regional policy.

---

<sup>17</sup> Innovative Regions in Europe Network (2006), *RIS Methodological Guide, Stage 1*.

However, despite the major benefits of these structured and strategic approaches for promoting innovation in regions, shortcomings were identified in these methodologies: they reflect a too linear view of innovation, run the risk of autarky, and take a narrow view on the role of policy in the exercise. Within the perspective of a RIS3, it can also be argued that too little emphasis is placed on the *identification of 'niches' or specific domains for (present and future) competitive advantages*, from an international stance. Hence, the work for this analytical step of a RIS3 strategy should combine the above types of analyses with other analyses aiming at shedding light on potential for knowledge-based transformation of the economy, based on information on the positioning of the regional economy in international value chains and on identification of specific key assets.

Several methods can be used to support the identification of potential niches for smart specialisation.

An integrated method that delivers a unique solution to this question does not exist: it is the *combination* of an array of evidence that is most likely to provide a suitable basis for this identification process. The main relevant methods are listed below, ranging from purely quantitative to more qualitative ones. The last two — in-depth cluster case studies and peer reviews, and foresight — provide the opportunity to integrate the field knowledge held and concrete experimentation carried out, by regional actors in the spirit of an 'entrepreneurial discovery process'.

1. *Analysis of (matching) Scientific and Technological specialisation*: analyses of specialisation of R&D investment, publications and citations, and patent applications and citations by 'field'. A region has a comparative advantage in a certain field if it shows an above-average concentration of these indicators compared to the value taken in the country or a group of countries.<sup>18</sup> The advantage of this method is that such data are available in a comparative format (with some restrictions), but the disadvantage is that it reflects S&T potential rather than commercial value or innovation prospects. A major problem is to relate scientific disciplines to technological domains and production sectors, since many disciplines and technologies are generic and find applications in many different sectors.<sup>19</sup> Sector classification is also an important restriction as it is based on rather outdated product definitions which do not match current product mixes (e.g. the difficulty of defining environmental product or services 'sectors'). It is more interesting to calculate changes of indexes over time, indicating specialisation trends which give a perspective on the evolution of a region's S&T specialisation.
2. *Analysis of regional economic specialisation*: quantitative analyses calculate degrees of specialisation of regional economies on the basis of employment (or value-added) data. Location quotients measure whether some sectors are over-represented in a regional economy compared to other regions or countries. This is sometimes equated with 'cluster presence' even if these indicators only capture agglomeration effects, and not interactions, an essential feature of a cluster. Specialisation indexes thus indicate the presence of critical

---

<sup>18</sup> This was thoroughly carried out, at national level in Europe Innova (2010), National Specialisation report, Sectoral Innovation Watch.

<sup>19</sup> Conversion tables exist which try to address this problem.

masses of activity, but not innovation-driven linkages. They can point to problems when regions remain too specialised in declining non-competitive activities. Hence, it is important to match these specialisation data with performance indicators (value added, exports, etc.) which is one of the main tasks performed by the European Cluster Observatory.<sup>20</sup> As with the previous type of analysis, analysis of specialisation changes over time is likely to bring more insightful elements than static analyses.

The elements identified in points 1 and 2 above should be highlighted when conducting a preliminary analysis/(self-)assessment of the regional innovation system and strategy. Further elements are suggested in *Box 5*.

---

<sup>20</sup> [www.clusterobservatory.eu](http://www.clusterobservatory.eu)

### ***Box 5 - Examples of elements for (self-) assessment***

*Strategic approach:* endorsement of the innovation strategy at the highest political level; prioritisation of public investment in research/education/innovation in the region (by all levels of government); predictability of the innovation policy framework for regional stakeholders; reliance on the consultation and support of regional stakeholders as a basis of innovation policy; degree of control over strategic regional assets.

*Policy mix and framework conditions:* cooperation between the local, regional, national and EU levels in the relevant policies (R&D, innovation, education, ICT ...); coordination of all the relevant policies within the region; consistency between policies addressing the supply and the demand (take-up) of innovations.

*Entrepreneurship:* Favourable conditions for equity investment, business angels and venture capitalists; business environment favourable to the creation of new SMEs; existence of policies and instruments to foster the commercialisation of the output of innovation; existence of specific measures to support young innovative companies; appreciation of regional inventions.

*Assessment and mapping of digital infrastructures and e-communication services:* existing and planned technology infrastructures (broadband networks) and other telecom- and internet-related services are presented in the Digital Agenda Scoreboard.<sup>21</sup>

*Human resources:* Attractiveness of working conditions for researchers compared with other employment opportunities; facilitated mobility of research and innovation personnel between the public and the private sector.

*Public sector:* Existence of specific provisions in standard public procurement procedures to foster innovation; the introduction of innovations within public sector organisations.

*Education and research:* Existence of policies to ensure proper supply and mix of skills; existence and coverage of training on entrepreneurship and creative problem-solving; autonomy and transparency of education and research organisations; existence of policies to support the regular and long-term collaboration of education and research organisations with businesses; explicit consideration of the role of Key Enabling Technologies (KETs).

*Evaluation system:* Institutionalisation of ex-post assessment of innovation policy and support measures through evaluations; monitoring of the results of innovation policy and support schemes through output indicators; transparent evaluation of research and innovation projects and performers on the basis of their quality.

*Finance:* Predictability of the budgetary framework; stability of public investment in research, education and innovation; proper balance between institutional and competitive funding for innovation; efficiency of support schemes (value for money); leverage of private financing.

<sup>21</sup> [http://ec.europa.eu/information\\_society/digital-agenda/scoreboard/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm)

3. *'Cluster' in-depth case studies and peer reviews*: to move beyond the figures that are available for comparison, more qualitative studies can be carried out on activity domains where a region shows relative specialisation. This involves expert work on value chain analysis (undertaken in an international environment and enlightening the spatial division of labour), context conditions for the operation of the cluster, labour market situation, etc. It also involves an analysis of the linkages between the cluster and other clusters or industries, in order to examine whether one can talk about related variety across the areas of regional specialisation. One interesting approach is the 'revealed skill relatedness' (RSR) method (Neffke and Svensson Henning, 2009<sup>22</sup>). RSR measures the degree to which industries share similar skill requirements, and this is seen as a very important vehicle for knowledge transfer between clusters (through people mobility). It is based on a network analysis using data on job changes between industries, showing proximity between industries in terms of skill sets.

Sophisticated analyses of clusters such as Henning *et al.* (2010)<sup>23</sup> combine this type of analysis with a functional analysis linking economic structure to cluster challenges and assessing the functions taken by the cluster initiative. The functions analysed are: knowledge creation and knowledge diffusion; identification of opportunities and barriers; stimulation of entrepreneurship/management of risk and uncertainty; market formation; mobilisation of resources; and legitimisation. These types of analysis are conducted by experts who study the cases in close cooperation with cluster actors: this helps to take into account innovation opportunities identified by leading actors (companies, universities, intermediaries, etc.) Mixing regional experts with international experts helps to give more weight to the international competitiveness issue. Adding key stakeholders from foreign clusters brings in a useful peer review dimension to the analysis.

4. *Foresight*: the aim of foresight is to capture existing expert intelligence sources on future trends and make them accessible for present decision-making. The role of foresight is to elucidate possible paths for the future in order to open the debate on possible development paths. Foresight has the following characteristics<sup>24</sup>: Action-oriented; Open to alternative futures; Participatory; and Multidisciplinary. There is a multiplicity of methods that can be used and combined to implement foresight studies, the best known being expert panels and multi-round Delphi surveys. They differ in their expected benefits, conditions of use, time requirement, etc. and their common feature is that they rely heavily on expert knowledge and involve interactions between experts (*Table 1*; see more details on the FOREN website). For RIS3, foresight studies would ideally combine regional expertise with international expertise able to put regional assets in perspective with wider trends.

<sup>22</sup> Neffke F. and Svensson Henning M. (2009), *Skill-relatedness and firm diversification*, *Papers on Economics and Evolution* 0906. Jena Evolutionary Economics Group, Max Plank Institute of Economics.

<sup>23</sup> Henning M., Moodysson J. and Nilsson M. (2010), *Innovation and Regional Transformation: from clusters to new combinations*, Region Skane.

<sup>24</sup> European Commission (2001), *FOREN Guide - Foresight for Regional Development Network - A Practical Guide to Regional Foresight*. IPTS Seville.

*Table 1 - Methods used for Foresight*

Methods & Tools	Diagnosis		Prescription		Qualitative		Exploratory		Open
		Prognosis		Quantitative		Normative		Predictive	
Environmental scanning & monitoring	XX			X	X				
System dynamics	XX			X	X		X	X	
Structural analysis	XX			X	X		X	X	
Agent modelling	XX				X		X	X	
SWOT analysis	XX	X			X		X	X	
Trend intra & extrapolation	X	XX		X	X		X	X	
Modelling & simulation	X	XX		X			X	X	
Gaming	X	XX			X		X		X
Creativity methods (brainstorming, mind mapping...)	X	XX	X		X	X	X		X
Expert panels		XX	X		X	X	X		X
Delphi survey	X	X	X	X	X	X	XX	X	
Backcasting		X	XX	X	X	X		X	
S&T roadmapping		X	X		X	XX	X	X	
Critical & key technology study	X	X	XX	X	X	X		X	
Scenario building		XX			X	X	X		X
Morphological analysis & relevance trees		XX	X		X	X			X
Cross-impact analysis		XX		X	X		X		X
Multi-criteria analysis			XX	X	X	X		X	

Source: <http://forlearn.jrc.ec.europa.eu>

## **Step 2 - Governance: ensuring participation and ownership**

At the beginning of a RIS3 design process, it is necessary to define the scope and expected goal, with a view to ensuring participation of the key actors and securing ownership of the approaches defined in the strategy.

With respect to the *ultimate and long-term goal* of the RIS3, the Vision for the future of the region should underpin the whole process: all analyses, debates, participative actions, pilot projects, etc. should be seen as participating towards the long term goal identified in the Vision. Potential actors relevant to the RIS3 process span from public authorities to universities and other knowledge-based institutions, investors and enterprises, civil society actors, and external experts who can contribute to the benchmarking and peer review processes.

Defining the *scope* of the RIS3 is crucial, since different stakeholders will have different expectations and agendas on the question at stake, often restricted to their own areas of action. Since RIS3 aims to achieve more effectiveness in all public action targeting regional transformation, a *wide view of innovation* is to be adopted. This will emphasise that innovation may occur everywhere, in different forms, and not only in the form of high technology development in metropolitan areas:

- Including innovation in services and in the public sector, in addition to innovation in the manufacturing sector which most policies currently target;
- Encompassing innovation based on different types of knowledge bases, leading to different modes of innovation (*Table 2*): 1) the 'STI' (Science, Technology, Innovation) mode, based on analytical knowledge/basic research (science push/supply-driven approach) and synthetic knowledge/applied research (user-driven approach), emphasising product and process innovations; and 2) the 'DUI' (Doing, Using, Interacting) mode, based on synthetic and symbolic knowledge (market/user-driven), emphasising competence building and organisational innovations.<sup>25</sup>

With respect to *policy areas and organisations* involved, the above wide view means that several policy areas are concerned with the RIS3, beyond the traditional science and technology and economy ministries and agencies. Interministerial Committees are tools to cope with this need for a wide conclusion of stakeholders.

A RIS3 is an exercise that deals with policies developed by local, regional and national authorities (as well as EU Cohesion policy and EU research policy). This *multi-level* dimension of policy implies that governance mechanisms need to include stakeholders and decision-makers from these various levels. It also involves that links must be established between strategies for research (usually decided upon at national level) and strategies for innovation (usually under the responsibility of or developed in coordination with regional authorities). They use different

---

<sup>25</sup> Lorenz P. and Lundvall B.A. (2006), *How Europe's Economies Learn. Coordinating Competing Models: Different modes of innovation.*



delivery instruments but need to look at common results. This process also enables the identification of the most adequate policy-mix to use.

*Table 2 - Differentiated knowledge base: a typology*

<b>Analytical (science-based)</b>	<b>Synthetic (engineering-based)</b>	<b>Symbolic (art-based)</b>
Developing new knowledge about natural systems by applying scientific laws; know why	Applying or combining existing knowledge in new ways; know how	Creating meaning, desire, aesthetic qualities, affection, intangibles, symbols, images; know who
Scientific knowledge, models, deductive	Problem-solving, custom production, inductive	Creative process
Collaboration within and between research units	Interactive learning with customers and suppliers	Experimentation in studios and project teams
Strong codified knowledge content, highly abstract, universal	Partially codified knowledge, strong tacit component, more context-specific	Importance of interpretation, creativity, cultural knowledge, sign values, implies strong context specificity
Meaning relatively constant between areas	Meaning varies substantially between areas	Meaning highly variable between area, and gender
Drug development	Mechanical engineering	Cultural production, design, brands

Source: Cooke, P. *et al.* (2006)<sup>26</sup>

### **The governance of a RIS3 strategy**

No matter who is involved, the RIS3 process needs to be interactive, regionally-driven and consensus-based. This is because, far from the stereotype of heroic individuals in labs and garages, the innovation process is increasingly a collective social endeavour in which success, for regions as well as firms, depends on the inter-organisational capacity to absorb, generate and exchange knowledge in a timely and cost-effective manner. Although regional development is also a collective social endeavour in which national and supra-national levels play their part, the regional level is the most important part of the process, not least because no one has a greater commitment to or knowledge of a region than the individuals and organisations that are based there.

The governance structures and processes that are described and recommended here should not be seen as a rigid template that must be applied in all regions regardless of local circumstances. On


<sup>26</sup> Cooke P., Asheim B., *et al.* (2006), *Constructing Regional Advantage: principles, perspectives, policies*. Report to the European Commission.

the contrary, they are offered as general guidelines that need to be assessed and applied in particular regional contexts, each of which has its own unique combination of problems and possibilities. In other words, the regional context will help to determine the precise mix of organisations that need to be involved in the RIS3 process. The regional context is also the appropriate context in which to decide who is best placed to lead the RIS3 process.

In terms of *process*, RIS3 design involves analyses, experimentation, debates and decision-making, with a wide participation of actors and experts from within and outside the region. This needs to be communicated, understood and acknowledged: it is a time-consuming process that should be seen as an investment rather than a burden.

The most important types of organisation that need to be involved in the RIS3 process are public authorities, universities and other knowledge-based institutions, investors and enterprises, civil society actors, and international experts who can offer benchmarking and peer review services, for example. *Figure 1* exemplifies a number of organisations belonging to each of the previous categories, as identified by EURADA.

**Figure 1 - The regional knowledge ecology**



Source: EURADA

A criticism that was sometimes levelled at the RIS process was that it was prone to being 'captured' by traditional interest groups in the region, groups that were more interested in preserving the regional status quo than transforming the regional economy through innovation. Although this criticism can be overdone (because regional governments, for example, had to be involved in the RIS process), the design of the RIS3 architecture needs to anticipate the risk of capture and make it more difficult for traditional groups to frustrate the process.

In the Open Innovation era, where social innovation and ecological innovation entail behavioural change at the individual and societal levels if the challenges of health, poverty and climate change are to be addressed, the regional governance system should be opened to new stakeholder groups coming from the civil society that can foster a culture of *constructive challenge* to regional status quo.

In particular, in order to guarantee a livelier and truly place-based entrepreneurial process of discovery that generates intensive experimentation and discoveries, it is imperative that new *demand-side* perspectives, embodied in innovation-user or interest groups of consumers, are represented along with intermediaries who offer a knowledge-based but *market-facing* perspective. This means that the traditional, joint-action management model of the *triple helix*, based on the interaction among the academic world, public authorities, and the business community, should be extended to include a fourth group of actors representing a range of innovation users, obtaining what is called a *quadruple helix*.<sup>27</sup> This is the necessary organisational counterpart of an open and user-centred innovation policy, because it allows for a greater focus on understanding latent consumer needs, and more direct involvement of users in various stages of the innovation process. RIS3 processes can develop environments which both support and utilise user-centred innovation activities also with the aim of securing better conditions to commercialise R&D efforts.

The quadruple helix allows for a variety of innovations other than the ones strongly based on technology or science, in the spirit of the wide concept of innovation at the basis of RIS3, but it requires significant flexibility, adaptation of processes, acquisition of new skills, and potential re-distribution of power among organisations. This in turn calls for collective leadership and moderation of the process as necessary practices for achieving successful governance.

Leadership assumes many forms. Three different, but equally important forms of leadership are the following: political leadership (the people who are chosen by the electorate to represent us and to lead our governments); managerial leadership (the people who manage the 'enterprise function' in the public, private and third sectors); and intellectual leadership (the people who play a leading role in connecting their universities to the worlds in and beyond their regions). The Guide does not presume to suggest which form of leadership is the best or the most appropriate, because this is a decision that needs to be made at the regional level, where the choice can be informed by local knowledge of competence, credibility and character, the essential attributes of a leader.

---

<sup>27</sup> Arnkil R., et al. (2010), *Exploring Quadruple Helix. Outlining user-oriented innovation models*. University of Tampere, Work Research Center, Working Paper No. 85 (Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project, INTERREG IVC Programme).

Although a leader needs to have certain personal attributes, like the ones identified above, leadership research has taken a ‘relational turn’ in recent years. Rather than being a static ‘thing’ that a minority of people possess, leadership is now understood as a dynamic relationship between leaders and led in which both sides play an active role in finding joint solutions to common problems. In this context, a way to secure understanding and ownership of the main strategic orientations is to allow for effective *collaborative leadership* among the key actors involved in the process. When innovation processes embrace many different areas of the society, as in the case of RIS3, collaboration among stakeholders holds the key to successful implementation of innovative practices, implying that leadership has to be shared and exercised across organisations. Collaborative leadership requires the emergence of collaborative practices, as actors must find ways of managing conflict themselves.

In order to moderate the RIS3 design process, actors playing the role of *boundary spanners* between the organisations are needed. These are actors endowed with an interdisciplinary knowledge or experience of interaction with several different types of organisations; hence they can facilitate new connections across sectors, foster new conversations between disciplines, and inject novelty into the process. This in turn helps to overcome the sectoral and disciplinary silos that reproduce old habits and routines, locking regional economies into their traditional paths of development.

Boundary spanning skills tend to emerge from activities that straddle sectors, disciplines and professions and they are invariably fashioned in action learning environments where there is a high degree of novelty associated with the activity. Examples of such activities include technology transfer, knowledge exchange, venture funding, regional economic development, business services, and management consultancy, all of which afford an overview of the regional economy. Formal recognition of the boundary spanning role, and its significance for universities, businesses and the regional economy, would do much to promote a skill set that is critically important to the moderation of the RIS3 process, particularly of the entrepreneurial process of discovery, which lies at the heart of the process.

As far as the structure of the management body is concerned, it will clearly vary according to local circumstances, it must be supported by robust governance arrangements. The RIS experience is instructive here because it shows that local diversity can exist within a generic *governance system*. The governance system of a typical RIS project revolved around three elements — Steering Group, Management Team and Working Groups — and they worked in the following way:

- *Steering Group*: the SG was responsible for the overall performance of the project and it normally included members of the business community, local and regional government, and key innovation actors, all of whom were expected to embed the project in their respective fields of activity. The size of the SG was always carefully considered: too few members could compromise the consensus-building process, while too many members could be a recipe for a bureaucratic and unwieldy process. An appropriate balance was a membership of around fifteen people meeting as a group every two or three months. The main tasks would typically include the following: setting objectives and monitoring activities, selecting the members of the Management Team, supervising the work

programme, political and institutional support, and liaising with the European Commission. The chair of the SG was invariably a local notable drawn from the business community, academia or the public sector;

- *Management Team*: the MT was responsible for implementing the RIS project under the general guidance of the SG. The composition of the MT varied a lot between the regions, though all regions had a Project Manager who was supported by a small team of up to three people. The main tasks of the MT often included the following: liaising with the EC and providing progress reports, providing a secretariat to the SG, launching and coordinating the study assessment tasks of the project, and fostering regional consensus around the project, acting as a focal point for networking with other RIS regions to draw on their experiences. Choosing the location of the MT was an important decision because *how* the project was perceived was largely a function of *where* it was physically situated;
- *Working Groups*: the WG mechanism fulfilled two purposes: it helped to build regional consensus for the RIS project throughout the region and it provided a means to engage the business community, especially if the Working Groups were sector-based, as they were in regions with strong sectoral specialisations. Where they were most effective, Working Groups had clearly defined terms of reference and a credible timetable for the delivery of results. The conclusions of the Working Groups were supposed to inform the strategic discussions in the Steering Group.

Many regions will be able to draw on their unique RIS experience when they embark upon their RIS3 strategies because these two processes have a good deal in common. It is important to remember that regions are not being asked to do something totally new when they begin the RIS3 journey of discovery. The original RIS experience also offers some instructive lessons with regard to the *involvement of the business community* in the process:

- *Communications*: a clear communications strategy was deemed to be of enormous importance, especially for the business community. The businesses actually involved in RIS projects also required honest and timely feedback;
- *Management*: the Management Team and Steering Group personnel often played a key role in maintaining effective communication, especially where the chair of the Steering Group or the leader of the Management Group was a prominent local business leader or a well-connected local networker (as they were in Yorkshire and Humber and Dytiki Macedonia respectively);
- *Sector Champions*: Sector champions can help to engage the local business community in traditional sectors as well as in new or emerging sectors, both of which need to embrace innovation;
- *Local Media*: the involvement of local media helped to raise the profile of the RIS exercise, especially in RIS Aragon, where two journalists from daily newspapers were involved in the RIS process from the outset. Frequent coverage in the media helped the project to resonate in the local business community;
- *Pilot Projects*: To overcome the criticism of the RIS process being no more than a ‘talking shop’, it was found that pilot projects led by local business leaders were an effective form of action learning which generated useful information as well as helped to maintain the active engagement of the business community.


Some or all of these engagement mechanisms will be relevant to the RIS3 exercise because the latter involves an even deeper and more iterative relationship with the business community. But innovation is increasingly a collective social endeavour, and the business community should not be expected to carry the full burden of innovation on its own shoulders. Success in the innovation stakes will increasingly go to countries and regions that transcend the sterile ideological debate about private versus public and embrace the fact that innovation is a collective social endeavour, at the heart of which is a judicious private + public partnership.

Getting *firms, universities, development agencies and regional governments* to accept that innovation is a collective social endeavour — where participants freely acknowledge that working in concert can deliver far more than working in isolation — is arguably the most important ingredient in the ‘recipe’ for purposeful entrepreneurial search. This does not displace the firm from the forefront of the search process; but it does mean that the costs and risks associated with entrepreneurial search are shared and therefore do not become too prohibitive for the firm that is leading the search process.

To tap the potential of related variety, regional authorities and development agencies will need to behave less like traditional public bureaucracies and more like innovation amateurs, brokering new connections and conversations in the regional economy. New opportunities are emerging in old regions as a result of connections and conversations that are now occurring but which never occurred in the past despite the parties being co-located in the same region (proving that cognitive proximity is far more important than mere physical proximity).

The onus of responsibility for creating such iterative processes rests primarily with public sector bodies, especially universities, development agencies and regional governments. Learning by doing will help these public sector bodies to appreciate the needs of firms, but more formal action learning programmes will also be needed. A good example of such a programme is the Place-Based Leadership Development Programme, which regions may wish to adapt and adopt to help them acquire the iterative skills needed in the RIS3 exercise (see *Figure 2*).

**Figure 2 - A Place-based leadership development programme**



Under such a programme, universities, development agencies and regional governments could jointly identify a project to explore the prospects for related variety in the regional economy. Collaborative leadership development expertise would be developed through each actor bringing substantive knowledge ('know what'), professional networks ('know who') and skills ('know how') to the initiative and explicitly sharing their knowledge and experience with other members of the project team. The participants are then encouraged to introduce these collaborative leadership skills back into their respective public bodies to help the latter to behave less like traditional bureaucracies and more like amateurs of innovation and development. The formation of a Knowledge Leadership Group would give an institutional expression to the alliance between universities, development agencies and regional governments.

Finally, as the original RIS programme took *consensus-building* seriously, it is worth distilling the lessons from that experience as a starting point for the RIS3 exercise. In the best cases, the consensus-building process focused on three inter-related themes, namely awareness-raising, priority-shaping and fostering a sense of ownership, each of which merits attention. Awareness-raising was achieved in a number of different ways, including: (i) a project launch event such as a high profile seminar or conference (ii) a series of presentations throughout the region to key sectors, especially to the business community and the higher and vocational training institutions (iii) publicity through radio, television and newspaper coverage (iv) the distribution of customised brochures (v) the creation of a specialised project web site and (vi) the use of iconic companies in the region as ambassadors for the project. Awareness-raising needs to be measured and also needs to be calibrated with action, otherwise there is a danger that expectations will be raised too early in the process, leading to disillusionment before the project has had time to show some tangible results.

Enabling key actors to shape the priorities of the programme proved to be an important way of retaining their commitment. Each actor will have a keen sense of their own priorities, as well as their own diagnosis of the strengths and weaknesses of the regional economy, and these views were subjected to critical review through a combination of SWOT analyses and collective debate. Giving all participants the opportunity to shape the policy priorities is the key point to establish because this process of open deliberation spawned a sense of ownership.

A sense of ownership was a natural outcome of the consensus-building process when the latter was properly conducted. A sense of shared ownership among the Steering Group members proved to be particularly important and this intangible asset was enhanced by regular consultation with participants and by securing concrete outputs, proving that the RIS exercise was about results as well as processes, more than just a 'talking shop' in other words.

### **Multi-level/multi-fund approach to RIS3**

The process of innovation and the policies that shape it operate at multiple levels, from the global to the local. For many key actors involved in the region, notably private firms and leading universities, the development of the region will not be their primary focus. While regional public authorities do have a territorial responsibility, innovative public services are increasingly being delivered by external organisations. At the same time, although many national government agencies and the European Union itself operate a range of innovation-orientated policies that do


not have an explicit territorial dimension, these supposedly space-neutral policies have a profoundly uneven spatial impact. This is not to deny the importance of an active regional dimension to innovation. On the contrary, for both corporate strategy and public policy the region can be a living laboratory for new, more sustainable ways of working and living, contributing to local, national and European development objectives. It is therefore vital that the regional Knowledge Leadership Group includes stakeholders operating both outside and in the region. In this respect, universities can be critical actors.

How does regional funding fit into this multi-level system? As a first step the region should use technical assistance funding to build capacity to tap into the knowledge base of what is happening outside the region, enhancing the connectivity of the region to the wider world. Such knowledge needs to be shared amongst the regional stakeholders, as all too often partnerships fail because of a lack of understanding of the other's business drivers.


A powerful mechanism for achieving this common understanding is properly resourced regional foresight and scenario-planning exercises involving the public, private and higher education sectors, the chief aim of which would be to produce a regionally-attuned smart specialisation strategy.

*Figure 3* and *Figure 4* suggest this may reveal how well-connected the key regional actors are both internally and externally, and how structural funds can be used to overcome barriers and strengthen connections within and outside the region.

***Figure 3 - The Disconnected Region***





*Figure 4 - The connected region*

While the RIS3 conditionality in the Structural Funds regulations for 2014-2020 applies to the ERDF for thematic priorities 1 and 2, RIS3 is a strategic process that should be set before the actual analysis of which funds to use for implementing the strategy. From its inherent logic and the fact that one of its key tenants is to increase synergies between different funding streams and policies, it is clear that RIS3 is to be oriented towards a multi-level/multi-fund approach as regards the delivery of its delivery instruments and projects.

Furthermore, regional research and innovation strategies for smart specialisation will have to be aligned with national strategies for innovation and research, where these exist. In a few Member States this process is already advanced and the approach taken in this guide follows those good examples. But in most Member States, research and education policies are in the exclusive competence of the nation state. And that is the case even for those countries that have a devolved administrative and political set-up. For the latter this alignment is needed.


These strategies are therefore to be the backbone of operational programmes of cohesion policy, i.e. the managing authorities will select from the range of delivery instruments and projects identified to implement the strategy those which will be included in the operational programmes. The structure and dimension of the latter depends on the Member State. In most Member States Regional Programmes exist alongside Sectoral ones. The smaller Regional Programmes (in terms of budget) cover a mixture of territorial priorities, while the larger ones can have separate parts for innovation and research. In the majority of Member States both cases exist, with small regional programmes covering all types of thematic issues including research and innovation (support to business and SMEs) and national programmes divided into large themes such as competitiveness, environment, transports, etc.

When developing RIS3 strategies, Member States and regions need to take into account/be involved in the discussions on which types of operational programmes will be presented in the partnership contract.

Each country and region will, of course, have to make their own analysis of funding needs and opportunities for their RIS3 strategies. This includes private investments, as one explicit goal of RIS3, included in the criteria for the conditionality, is to leverage private RTD investments.

If such an analysis has not yet been initiated, RIS3 presents an opportunity to do so and will enable regions and their innovation actors to identify and articulate funding needs for their strategies. *Figure 5* illustrates these issues.

**Figure 5 - Analysis of funding for RIS3**



### **Step 3 - Elaboration of an overall vision for the future of the region**

This step is the development of a shared and compelling Vision on the economic development potential of the region and the main direction for its international positioning. It is a highly political step. Its value mainly rests on getting the *political endorsement* for the subsequent steps, particularly for the implementation of the strategy.

The main quality of a Vision is its *mobilising power*: it should attract regional stakeholders around a common bold project, a dream, which many feel they can contribute to and benefit from. It will be easier to run this step when a regional 'grand figure' (a politician, an industrialist, a leading academic, a well-known artist...) pushes the Vision forward on a large scale. Times of crisis often provide a good opportunity to generate such new Visions, starting from the well-acknowledged need to escape the crisis. The main difficulty for a Vision is to be *ambitious but still credible*: few regions can realistically claim that they want to become the 'most innovative region of the EU'. Over-ambitious claims might undermine a RIS3 from the start, if the Vision cannot be taken seriously by regional stakeholders.

At this stage, the purpose is to reach the willingness to act towards the transformation of the regions and support the regional consensus necessary to perform the other steps.

The 'dream' should be *bold and wide enough* to accommodate realistic priorities and specific development paths. The Vision should pinpoint possible paths for the *economic renewal and transformation* of the region. It may, for example, present the region as a new technology hub, based on the high density of technology-driven public and private actors; it may stress its potential as the central node in a cross-border area and emphasise its connectivity assets; it may make the link between exceptional natural assets and innovation potential; it may build on the skill sets of the population as the main driving force for future development, it may use flagship projects in cultural and creative industries to develop the innovative image of the region, etc.

Finally, the Vision should also include justifications for its relevance in terms of *meeting societal challenges*, such as providing more healthy living conditions for its citizens, reducing outmigration, providing new employment opportunities for specific categories of the population, combating social divide, etc. These justifications go much beyond the alleged classical benefits of innovation for job and economic value creation.

The elaboration of the overall vision for the future requires the identification of the *combined* place-specific features of a region. In order to help policy-makers and managing authorities to identify the dominant characteristics of their own administrative regions, it is possible to construct a three-dimensional box diagram, within which *individual administrative* regions can be positioned or situated (see *Figure 6*). The sides of the box reflect the three priorities of Europe 2020, and each side of the box provides the typology which most concisely captures the major features associated with each of the individual Europe 2020 challenges.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> The regional categories depicted by the sides of the box diagram here with regard to the smart growth, sustainable growth and inclusive growth dimension of Europe 2020, are exactly the same categories as those used in the

For the purposes of this guide, the classification scheme used here is intended to be indicative rather than definitive and schematic rather than exhaustive, and in particular cases other classification schemes may be more appropriate.

For the Europe 2020 *smart growth typology*, the most concise framework is provided by the OECD (2011) regional innovation typology in which regions are grouped into three broad types, namely *knowledge regions*, *industrial production zones*, and *non-Science & Technology-driven regions*, within which there are various sub-categories. These three broad categories reflect the major observed differences in terms of the relationships between knowledge, innovation and regional characteristics. EU regions can be classified into one of these broad *smart growth* groupings in terms of the role played by knowledge in fostering their local innovation processes.

For the Europe 2020 *sustainable growth typology*, the classification scheme which most concisely captures the different combinations of environmental and energy challenges is based on the relationship between the built environment and the natural environment. At its most fundamental level, this gives us four types of region, namely regions which in nature are primarily *rural* regions, *rural near urban* regions, *urban* regions, and *urban-coastal* regions.<sup>29</sup>

For the Europe 2020 *inclusive growth typology*, the classification scheme which most concisely captures the very different social inclusion issues faced by regions is that which is also adopted by the ESPON (2010) DEMIFER project. This has two broad types of region, namely regions facing *population decline and population outflows* and regions facing *population growth and population inflows*. Migration is a highly selective phenomenon and mobility is highly correlated with skills and income. Population outflow regions generally face a combination of more rapid population ageing and economic decline, which in turn have significant adverse impacts on both innovation and environmental issues.


In *Figure 6*, each individual axis represents one of the three Europe 2020 agenda dimensions. The combination of the *smart* growth, *sustainable* growth and *inclusive* growth typologies allows for twenty-four possible tripartite types of place characteristics, each of which is depicted by a different cell in the three-dimensional box of regions.

---

results/outcome indicators classification scheme on the use of results/outcome indicators within a reformed Cohesion Policy adopted by the international panel of experts advising the EU Commissioner for Regional Policy Johannes Hahn, Directorate General for Regional Policy.

<sup>29</sup> This sustainable growth classification scheme of primarily *urban*, primarily *rural near urban*, primarily *rural* and primarily *urban and coastal*, closely resembles the OECD (2011b) regional typology based on the dominant built environment and natural environment features, which uses three types of regions, namely *predominantly urban regions*, *predominantly intermediate regions*, and *predominantly rural regions*, respectively. The additional category of *urban and coastal* region has been used here, as it is very common in Europe.

**Figure 6 - Europe 2020 dimensions: integrated regional typologies**



Based on the analyses of regional features and innovation potential, broad scenarios are developed and proposed for discussion to a wide regional audience (including national representatives as well as foreign experts at relevant points). It is important at this stage to take a *realistic view of the region's position in an international perspective*. Past and present experience of OECD regions (OECD 2011<sup>30</sup>) shows that, according to their type (knowledge hubs, industrial production zones, or non S&T-driven regions), regions will need to adopt different menus across three families of strategies (*Table 3*):

- Building on current advantages (science push/technology-led or a mix);
- Supporting socio-economic transformation (reconversion or identification of a new frontier); and
- Catching up: towards the creation of knowledge-based capabilities.

Another important dimension along which to discuss possible regional transformation scenarios is the degree of *connectivity* of the regional innovation system (*Table 4*). Methods to be used for

<sup>30</sup> OECD (2011), *Regions and Innovation Policy*. OECD Publishing, Paris.

preparation and discussion of scenarios belong to the menu of foresight methods. In practice, in many innovation strategies thematic or 'sector' working groups have been established to discuss scenarios based on analyses, and many lessons of good practice have been learned through these experiences (see Innovative Regions in Europe Network 2006).<sup>31</sup>

These groups were useful to discuss, validate and enrich the analyses underpinning the scenarios. They also brought in ideas for policy implementation and pilot projects, which are used to refine the scenarios. They bring in expertise in monitoring and evaluation indicators and practice, which is useful for the preparation of the policy mix and associated targets. Among the lessons learned were: the necessity for a clear mandate and timetable for delivery of results; the obvious need for strong leadership and good connection with decision-making circles; the key point on including private sector in the debates, which is often very difficult to achieve; the relevance of cross-group interactions (notably between groups focusing on clusters); and the benefit of including external expertise and benchmarking.

**Table 3 - Innovation strategies for different types of region according to knowledge intensity of productive fabric**

Type of region	Main strategy		
	Building on current advantages (science push/technology-led or a mix)	Supporting socio-economic transformation	Catching-up: Towards the creation of knowledge-based capabilities
<b>Knowledge hubs</b>			
Knowledge and technology hubs	●	◐	○
Knowledge-intensive city/capital districts	●	◐	○
<b>Industrial production zones</b>			
S&T intensive production regions	●	◐	○
Skill intensive regions	●	●	○
Medium-tech manufacturing and service providers	◐	●	○
Traditional manufacturing regions	○	◐	●
<b>Non-S&amp;T-driven regional systems</b>			
Service-led and natural resource-based regions	◐	◐	●
Structural inertia or de-industrialising regions	◐	●	◐
Primary sector intensive regions	○	◐	●

Legend: ● main priority; ◐ strategic choice; ○ low priority.

Source: OECD 2011

<sup>31</sup> Innovative Regions in Europe Network (2006), *RIS Methodological Guide, Stage 1*.

**Table 4 - Innovation strategies for different types of regions according to internal and external connectivity**

	<b>Connecting globally</b>	<b>Sustaining momentum</b>	<b>Cluster building</b>	<b>Deepening pipelines</b>
<b>Types of regions</b>	Peripheral regions lacking strong research strengths and international connections	Regions with strong local cluster organisations well-networked with policy actors	Small groupings of competitive businesses with limited local connectivity	Regions dependent on limited number of global production networks/ value chains
<b>Key challenge</b>	Building a global pipeline	Building up new regional hinges connected to regional firms — building critical mass	Improving local networking connecting more local actors to growing regional network	Extending connectivity and networks around hub
<b>Main policy option</b>	Helping regional actors take first steps in international cooperation	Bringing outside actors in, and helping to collectively shape future trends	Channelling innovation support to stimulate growth through regional clusters	Helping second-tier innovators become market leading and shaping
<b>Example of regions</b>	Madeira, Tallinn, Tartu, Attica, Sardinia	Ile-de-France, Baden-Württemberg, Flanders, Toronto	Skane, Navarra, Auckland, Nord-Pas-de-Calais	Piemonte, Eindhoven, Seattle, North East of England

Source: Regional Innovation Monitor,<sup>32</sup> based on Benneworth and Dassen 2011<sup>33</sup>

An element closely intertwined to formulating an effective vision is RIS3 communication. Good communication of the RIS3 is essential to ensure its endorsement by all stakeholders of the region, and beyond. Communication is needed *all along the process*, adapting the content to the stage reached (adoption of a vision, adoption of policy priorities, endorsement of an action plan, implementation of key projects, etc.. The implementation of RIS across Europe has delivered the following lessons regarding the crucial components of a communication strategy, which are also valid in the RIS3 context (Innovating Regions in Europe Network 2005)<sup>34</sup>:

1. *Definition of goals*: the main goal should be to place the RIS project in a national and European context, to inform and create an attractive image for the identified target group of the project. But it can also pursue the goal of identifying and extending this target group by embarking stakeholders that are not yet part of the process. And it may serve the wider purpose of informing public opinion about the need to support the development of knowledge-based business in the region;

<sup>32</sup> [www.rim-europa.eu](http://www.rim-europa.eu).

<sup>33</sup> Benneworth P. and Dassen A. (2011), *Strengthening global-regional connectivity in regional innovation strategies*. Report for the OECD.

<sup>34</sup> Innovative Regions in Europe Network (2005), *RIS Methodological Guide, Stage 0*.

2. *Identification of the stakeholder groups and their motivation*: different target groups have different needs and should be reached with different tools. Traditional SMEs, high-tech companies, universities, transfer institutions, business intermediaries, local and regional authorities, national bodies, the media, etc. have a different understanding and expectations of an RIS. The goal of the strategy should be to make sure that they all endorse and contribute to the strategy from their perspective. To this end, appropriate communication methods and expected results need to be spelled out for each target group;
3. *Definition of traditional communication tools*: the tools include the use of a logo which builds and reinforces the regional identity and puts innovation at its core; attractive and dynamic web pages, including parts in English for wider dissemination; newsletters and leaflets to complete the information with traditional communication tools; specific publications on certain aspects of the RIS (key analyses, peer review reports, etc.); conferences and seminars, including participation in international conferences, which give the opportunity to diffuse synthetic material on the RIS; and press and TV campaigns. The content of the communication should include strategic lines and priorities but also communication and demonstration on flagship projects;
4. *Definition of active communication tools*: active tools mainly include pro-active activities such as targeted visits to stakeholders or concerted workshops and seminars. Examples of active tools are: visiting the sites, marketing of the participants to the project; press conferences (various with different scenarios); round table discussions; meetings with local and regional politicians; etc. Conferences and seminars are frequently used: launch conferences ease the awareness and stimulate the participation of the actors in the exercise, but it is not easy to decide on the content of the message to be passed on. Conferences in the middle of the process stimulate the participation of regional actors in the construction of the strategy and validation of analyses. An end conference is necessary since all stakeholders in the region are supposed to adhere to the strategy and implement it in their own area.



## **Step 4 - Identification of priorities**

Smart specialisation involves making smart choices. In fact, smart specialisation is all about facilitating that choice, selecting the right priorities and channelling resources towards those investments that have the potentially highest impact on the regional economy. The priority setting for national and/or regional research and innovation strategies for smart specialisation should consist of the identification of a limited number of innovation- and knowledge-based development priorities in line with existing or potential sectors for smart specialisation, on the basis of the elements and steps presented in this guide.

Priorities in RIS3 need to:

- Define concrete and achievable objectives. These objectives should be based on present and future competitive advantage and potential for excellence, as derived from the analysis of regional potential for innovation-driven differentiation;
- In addition to technological, sectoral or cross-sectoral priority areas, horizontal priorities need to be defined. These could involve the diffusion and/or application of Key Enabling Technologies (see Annex II), aspects related to social innovation, or the financing of the growth of newly established companies, which is often a bottleneck in many regions that have prioritised the creation of new technology-based firms but fail to see these firms grow and create jobs.

As has been explained in previous sections, the selection process needs to be based on quantitative as well as qualitative information on the different possible domains for a national/regional smart specialisation. The key criteria for filtering the range of possible priority areas down to only a few priorities are:

- the existence of key assets and capabilities (incl. specialised skills and labour pools) for each of the areas proposed and, if possible, an original combination of these (cross-sector; cross-cluster),
- the diversification potential of these sectors, cross-sectors or domains,
- critical mass and/or critical potential within each sector,
- the international position of the region as a local node in global value chains.

All this relevant information is to be examined by decision/policy-makers in order to select a few priorities focusing on the existing strengths of the economy but also on emerging opportunities. A good smart specialisation strategy will catalyse structural change and the emergence of critical clusters so that agglomeration externalities, economies of scale, economies of scope and local spillovers can be fully realised in the process of knowledge production and distribution.

A regional economy clearly provides the appropriate dimensional framework for such processes of decision, strategic implementation, agglomeration of resources and materialisation of spillovers. However, national economies might also be a good framework, particularly in the case of small countries.

But how to present the prioritised areas? If the areas are presented in a too generic way, such as eco-innovation, green energy, sustainable mobility or healthcare, most regions will fail to point out their unique competitive strengths. To be credible, effective and suitable for a concrete action plan (see next step), the priorities need to be expressed more precisely, such as ICT-based innovation for active ageing, innovative solutions to reduce city congestion, wood-based solutions for eco-construction, etc.

Prioritisation always entails risks for those who have to select those few domains that, as a result, will get privileged access to public funding. Common approaches followed in the past, which should not be repeated, were:

- spreading the money across the most powerful lobbies with the frequent outcome that there were too many priorities aimed at preserving the status quo rather than looking at future opportunities; or
- imitating other regions. In that case, if the choice proved to be a mistake, at least this was a mistake others have made as well. At the end of the day regions contributed to producing a system with too many small sites doing the same things and where agglomeration externalities were dissipated.

These approaches failed to take into account the essential knowledge in this matter, which is entrepreneurial knowledge. Research and innovation strategies for Smart Specialisation should address the difficult problem of prioritisation and resource allocation based on the involvement of all stakeholders in a process of entrepreneurial discovery, which should secure a regionally- and business-driven, inclusive and open prioritisation process.

There are different methodologies for organising such processes, e.g. surveys, seminars with participatory leadership methods, crowdsourcing, etc.

Such an open, participatory process, together with reliance on robust evidence based on regional assets, are the best guarantees to avoid both the risk of capture by interest groups and the risk of lock-in into traditional activities. Once the priorities are adopted it is important that the strategy is validated and endorsed by a broad regional constituency (in the form of a representative Council or Forum, or through top-level events).

## **Step 5 - Definition of coherent policy mix, roadmaps and action plan**

Experience with Regional Innovation Strategies throughout Europe has shown that it is good practice to combine the adoption of strategies with an agreement on an *Action Plan* and even the simultaneous launch of *pilot projects* (IRE 2007).<sup>35</sup> Analytical and Strategic phases tend to remain invisible to many field actors. Strategies that stop before this step run the risk of remaining unimplemented and/or not credible. Pilot projects, once their success is proven, can be used as flagships of the RIS3, to demonstrate that they go beyond rhetoric and involve concrete action.

As priority areas for the region's transformation are defined in the previous step, a coherent multi-annual Action Plan should be elaborated by the RIS3 management bodies, including:

- Definition of the broad action lines corresponding to the prioritised areas and the challenges faced within these areas;
- Definition of delivery mechanisms and projects;
- Definition of the target groups;
- Definition of the actors involved and their responsibilities;
- Definition of measurable targets to assess both results and impacts of the actions;
- Definition of timeframes;
- Identification of the funding sources, targeted to the several groups and projects (developing and completing *Figure 5*).

This planning process involves both the incorporation of existing programmes and instruments, *on the basis of evidence on their effectiveness and relevance for the prioritised areas*, and inclusion of new instruments, justified according to their contribution to the overall strategy goals. There is a wide menu to choose from in order to compose a balanced and appropriate policy mix. It is useful to use taxonomies, such as those presented in *Table 5* and *Table 6*, to determine whether these instruments are likely to address, collectively, the strategic goals of the RIS3.

*Table 5, Table 6, Table 7, Table 8* and *Table 9* present examples of strategies and associated mixes of action lines and instruments, according to regional types and to the institutional power of the region: this latter element underlines the necessity to embed national-level policies into the policy mix, seen from a regional perspective. Each action line and instrument needs to be accompanied by measurable indicators reflecting results achieved, according to the mission and objective, but also impacts reached, assessed through evaluations.

---

<sup>35</sup> Innovative Regions in Europe Network (2007), *RIS Methodological Guide, Stage 2*.

**Table 5 - Regional innovation delivery instruments: a taxonomy**

	<b>Knowledge generation</b>	<b>Knowledge diffusion</b>	<b>Knowledge exploitation</b>
<b>Traditional instruments</b>	Technology funds, R&D incentives/supports/grants Support to scientific research and technology centres Support to infrastructure development Human capital for S&T	Science Parks Technology Transfer Offices and schemes Technology brokers Mobility schemes, talent attraction schemes Innovation awards	Incubators Start-ups support innovation services (business support and coaching) Training and awareness-raising for innovation
<b>Emerging instruments</b>	Public private partnerships for innovation Research networks/poles	Innovation voucher Certifications/accreditations	Industrial PhDs Support to creativity Innovation benchmarking
	Competitiveness poles Competence centres New generation of scientific and technological parks and clusters Venture and seed capital Guarantee schemes for financing for innovation		
<b>Experimental instruments</b>	Cross-border research centres	Open source-Open science Markets for knowledge	Regional industrial policy; Innovation-oriented public procurement

Source: OECD 2011

**Table 6 - Innovation delivery instruments targeting SMEs**

<b>Target of support</b>	<b>Form and focus of innovation support services for SMEs</b>	
	<b>Reactive tools providing input for innovation</b>	<b>Proactive tools focusing on learning to innovate</b>
<b>Global connections</b>	Excellence poles Cross-border technology centres Funding for international R&D or innovation projects	International technology transfer schemes Mobility schemes Support for global networking of firms Cross-border innovation vouchers Lead market initiatives
<b>Regional system</b>	Collective technology or innovation centres	Cluster policies Proactive brokers, match-makers Innovation vouchers Support for regional networking of firms Schemes acting on the culture of innovation
<b>Individual firms</b>	Incubators with 'hard' support Traditional 'reactive' technology centres Seed and venture capital funds R&D subsidies or tax incentives	Management advice Incubators with 'soft' support 'Proactive' technology centres Audits, monitoring of needs Innovation coach/ innovation management training Techno-economic intelligence schemes

Source: OECD 2011, expanding from Asheim *et al.* (2003)<sup>36</sup> and Technopolis (2011)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Asheim B., Isaksen A., Nauwelaers C. and Tödting F. (2003), *Regional innovation policy for small-medium enterprises*, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Lyme, US.

<sup>37</sup> Technopolis (2011), *Review of innovation promotion instruments at regional level*, unpublished report for OECD.

Table 7 - 'Building on current advantages': examples of regional strategies and associated policy mixes

Type of OECD region by economic profile	Degree of regional STI policy competences		
	High	Medium	Low
<p>Knowledge and technology hubs</p> <p>Leading regions in science and technology</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Co-funding of universities: institutional and competitive</li> <li>Funding research and technology centres</li> <li>Public-private partnerships for innovation</li> <li>Targeted research funds, for private and public actors, and for co-operative projects</li> <li>Participation in national and international competitive research programmes</li> <li>Research spin-off promotion schemes (e.g. regional seed and venture capital funds)</li> <li>Regional high-tech clusters, S&amp;T Parks, incubators</li> <li>Global talent attraction in targeted new sectors</li> <li>Strategic intelligence exercises (regional foresight)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Complement national investments in research infrastructure</li> <li>Participation in national competitiveness poles/centres programmes (co-funding)</li> <li>Public-private partnerships to develop high-tech products</li> <li>S&amp;T parks, incubators</li> <li>Entrepreneurship stimulation packages</li> <li>Global talent attraction in targeted new sectors</li> <li>Promotion of participation of public and private actors in international technology networks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lobby national government for public investments in large S&amp;T infrastructure linked to regional advantages</li> <li>Participation in national competitiveness poles/centres programmes (limited regional funding)</li> <li>Attracting FDI of knowledge-intensive companies and MNCs (infrastructure, labour force)</li> <li>S&amp;T parks and incubators</li> <li>Promoting national talent attraction schemes</li> <li>Knowledge vouchers</li> <li>Platforms to define development visions for high tech niches</li> </ul>
<p>S&amp;T-intensive production regions</p> <p>Industrial production regions including second-tier hubs in knowledge-intensive countries</p>	<p><b>Strategy: reinforcing excellence in knowledge creation and developing new high-tech industries</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investments in scientific or technology niches, complementary to national science hubs</li> <li>Technology transfer instruments (university research transfer offices, technology brokers at research centres)</li> <li>Talent attraction (from country and abroad), research grants for young graduates</li> <li>Cluster policies, linked to S&amp;T infrastructure investments</li> <li>Competence centres and competitiveness poles relevant for regional industry</li> <li>Entrepreneurship and spin-off support (business plans competitions, regional venture capital funds)</li> </ul>	<p><b>Strategy: strengthening synergy between S&amp;T developments and production activities</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incentives for regionally-relevant public research</li> <li>Entrepreneurship support (networks of individuals, training courses, brokerage with business angels, specialised seed capital funds, etc.)</li> <li>Infrastructure for business creation (incubators) and S&amp;T parks</li> <li>Support for firms to hire qualified graduates</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Support to regional actors in international public-private knowledge partnerships</li> <li>Support to internationalisation of business clusters</li> <li>Promotion of innovation in services</li> <li>Technology parks and incubators</li> <li>Innovation vouchers in selected specialisations</li> <li>Place-branding activities</li> </ul>

Source: OECD 2011

Table 8 - 'Supporting socio-economic transformation': examples of regional strategies and associated policy mixes

Type of OECD region by economic profile	Degree of regional STI policy competences		
	High	Medium	Low
Medium-tech manufacturing and service providers Industrial production regions with relatively high knowledge absorptive capacities	<p><b>Strategy: modernising productive activities towards value-added niches: 'Innovation ecosystem strategy'</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supporting science-industry linkages (personnel exchange and placement schemes, technology advisory services, technology diffusion)</li> <li>Regional agencies for innovation promotion, combining technology transfer with other services</li> <li>Promote innovation start-ups (business angel networks, mentoring schemes, regional seed and venture capital funds)</li> <li>Densification and internationalisation of regional production clusters</li> <li>Regional public procurement oriented towards innovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technology platforms (linking technical schools and SMEs)</li> <li>Technology transfer centres in relevant sectors, co-funded by national government</li> <li>Regional advisory network, networks fostering synergies and complementarity between national agencies in the region and regional agencies</li> <li>Innovation vouchers for SMEs</li> <li>Support for young graduate recruitment in firms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concentration of regional action on non-traded sectors</li> <li>Support innovation in service or cultural industries</li> <li>Small-scale cluster support with an orientation towards connection to global networks</li> <li>Innovation vouchers, targeting 'innovation beginners'</li> </ul>
Structural inertia or de-industrialising regions Non-S&T-driven regions with persistent development traps	<p><b>Strategy: stimulating knowledge absorption and entrepreneurial dynamism</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Local knowledge centres, branches of national knowledge hubs (focus on diffusion)</li> <li>Education and training activities in firms</li> <li>Supporting connection to international production networks</li> <li>Regional fora to identify growth prospects in value-added niches</li> <li>Innovation and entrepreneurship culture promotion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supply-chain management initiatives to reduce fragmentation</li> <li>Innovation-oriented public procurement</li> <li>Redefinition of programmes for regional technical schools</li> <li>Innovation awareness-raising, entrepreneurship promotion events</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Develop latent demand for innovation (innovation vouchers, placement of students in SMEs)</li> <li>Orient polytechnics centres to new qualifications</li> <li>Training for low-skilled and unemployed people</li> <li>Support to clusters with innovation potential</li> <li>Supporting inclusion of regions into international production networks</li> </ul>

Source: OECD 2011

Table 9 - 'Catching up': examples of regional strategies and associated policy mixes

Type of OECD region by economic profile	Region institutional power		
	High	Medium	Low
<p>Primary sector intensive regions</p> <p>Rural areas in lagging countries, specialised in primary sector activities</p>	<p><b>Strategy: upgrading and retaining human capital, creating critical masses and increasing quality of connectivity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regional agencies for business development</li> <li>Training and lifelong learning courses (public offer; incentives for firms), students exchange programmes and talent attraction schemes</li> <li>Regional incentives for skills upgrading programmes in companies</li> <li>Incentives for hiring qualified personnel in companies</li> <li>Creation of knowledge centres in traditional fields (agriculture, tourism...), branches of national research organisations</li> <li>Innovation support programmes for incremental innovations (innovation intermediary, business development support)</li> <li>Linkages of business support organisations (chambers of commerce, etc.) to wider networks</li> <li>Financing experimental innovative projects in traditional sectors</li> <li>Connection of regional actors in national and international production networks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovation support programmes (innovation intermediary, business development support (branch of national agencies), connection with trade and export agencies</li> <li>Attracting national investments in vocational and tertiary education</li> <li>Promoting national training, lifelong learning schemes for companies and individuals</li> <li>Engaging regional stakeholders in external production networks</li> <li>Securing national infrastructure investments to enhance connectivity</li> </ul>	

Source: OECD 2011

Developing a RIS3 involves a degree of risk-taking, since there is always some uncertainty in the choice of priorities, both in the events that can change the region's growth trajectory and the best way to implement actions in support of regional smart specialisation. Hence *experimentation* is justified, and even recommended, for testing new approaches or obtaining more information and certainty on the prospects of the priorities selected for the RIS3.

This can take the form of *pilot projects* to be launched during the RIS3 design process. These pilot projects should be selected according to two main criteria: their relevance with respect to the RIS3 priorities, and their expected impacts in the short- or medium-term (projects with longer-term impacts are valuable but would not feed the demonstration purpose of pilot projects).

Pilot projects serve the following functions:

- Feed the strategy with new information on regional innovation potential (they participate in the 'entrepreneurial discovery process');
- Provide a signal to underline the fact that the strategy is going to be concretely implemented rather than remaining a concept, contributing to the communication of the RIS3 as a whole;
- Test new or unconventional policy support approaches on a small scale before possible extension, limiting risk.

Even more than for conventional projects and actions, pilot projects need to be monitored and evaluated, in order to found the decision to continue or discontinue the projects on reliable evidence. Exit strategies and intermediary milestones involving go/no-go decisions need to be built into the pilot projects.

If such learning mechanisms are properly introduced in pilot projects, they can provide a model for *performance-based funding mechanisms*, which are notoriously difficult to impose on existing programmes or actions maintained over time without such a provision.



## **Step 6 - Integration of monitoring and evaluation mechanisms**

### **Monitoring and evaluation**

Establishing monitoring indicators and planning evaluations are important elements of the RIS3 design process both at the level of strategy and the different components of the Action Plan.

Smart Specialisation Strategies build on different components aiming at one or a few overall objectives. The monitoring system of these strategies may encompass 3 types of indicators:

- Context indicators scoring the region against the average score of its Member State or other similar regions. These indicators are usually attached to the overall objectives of the strategy
- Result indicators selected for each component of the strategy contributing to the overall strategic goals, e.g. important actions funded by the Structural Funds. These indicators allow verifying whether these actions are successful or not, i.e. whether they lead to the expected change for which purpose they were designed.
- Output indicators measuring the progress of the actions undertaken in order to achieve the expected results.

*Monitoring differs from evaluation* in two main respects. Monitoring aims to verify that activities are planned, funds are correctly used and spent on delivering planned outputs and that result indicators evolve in the desired direction. Evaluation, however, aims to assess effects of the actions undertaken (i.e. their contribution to the observed changes as measured by the result indicators) and to understand why and how the effects are being achieved. It should also take account of unintended results and analyse the mechanisms leading to the results.

Monitoring is normally carried out by actors responsible for implementation, while evaluation should be carried out by independent experts, guided closely by those responsible for the policy. Monitoring and evaluation complement each other. Monitoring provides part of the empirical basis for evaluation, while evaluation may raise the need for improved monitoring indicators (to capture new elements, e.g. the depth of partnerships involved in collective actions).

Both monitoring and evaluation need to be anchored in a clear intervention logic: the strategy and each of its component should clearly articulate what is the intended change, and how the expected outputs will lead to the intended results. A frequent problem in evaluation occurs when strategies and programmes have been established without a clear statement on intended results and the underlying intervention logic.

*Targets for result indicators* (both in terms of short-term or medium/long-term results) need to be incorporated into each action and the strategy as a whole *from the very beginning*. These targets can be qualitative or quantitative but they must be clear. As they measure a change, these indicators should also have a baseline (the situation before the start of the action). Reflecting on

baselines and how the action will change their value is an important element to define a sound intervention logic.

There is no single standardised approach for developing a monitoring and evaluation system for a RIS3, since it needs to be tailored to a specific region. In general, result indicators for a RIS3 should measure a *change or an evolution* of the regional productive structure towards activities that (a) are globally competitive and (b) have a greater potential for value added. When results are long-term, the programmer may use intermediate result indicators to measure the progress towards the objective. For example, a programme supporting research activities may use the number of patents as an intermediate indicator, while the programme objective is, for example, to increase the production of innovative products.

These indicators should be linked to the programme activities. The sources for their baseline and achievement value could be the monitoring system, official data bases, ad hoc surveys, peer reviews, and more rarely, regional or national statistics. If the programmers use the latter, they should be aware that these statistics also cover non-beneficiaries and are influenced by factors other than the programme. Similarly, the value of result indicators may be influenced by other factors such as an evolution in the economic context, especially where the indicator is not sufficiently close to the policy. In all case, an impact evaluation should be planned to assess the actual contribution of the supported action to the change in the statistics or the indicator value.

Outputs and results should be identified and evaluated according to programme objectives. According to intervention logic, the results may be short-term and medium/long-term (see *Table 10* below).

**Table 10 - Examples of programme objectives, outputs and expected results and possible related indicators<sup>38</sup>**

Objectives	Expected results		
	Programme aims	Outputs	Short-term results
Increase awareness of a set of new technologies	Awareness campaign, visits to fairs, advisory services	Adoption of technologies	Improved business performance; continuing awareness and adoption of related technologies
Improve the skill basis of a set of industries	Training sessions, staff exchanges	Improved technical competencies of staff, increase effectiveness of in-house R&D	Improved innovation performance, increased technological absorptive capacity
Increase science-industry links	Student placements, academic-industry cooperation projects or networks	Improved skill, technical competence and knowledge base, change of behaviours, increase in prototypes	New products and services based on innovation, increased quality of production
Increase of research activity in a region	Research subsidies to enterprises or universities/research centres	Increase in research expenditure in firms, increase in patents or publications	Improved innovation performance, enhanced reputation
Stimulate the start-up of new technology-based companies	Finance and information for future entrepreneurs, incubation	Creation of new high-tech companies	Long-term growth and sustained development of new high-tech industrial sectors
<b>Possible indicators (1)</b>	Number of visits, placements, projects, incubated start-ups, and amount of funding for future entrepreneurs etc.	Number of new enterprises created in the region, number of enterprises having adopted a new technology, number of staff reporting new working behaviours, etc.	Increase rate of productivity in regional SMEs Increased share of turnover based on innovation, increased export share, new products on the market, growth of employment in knowledge-intensive sectors, R&D expenditure per worker, etc.

(1) Indicators should be selected to reflect the programme's objectives and intervention logic.

<sup>38</sup> For further guidance, please look at Inforegio website:

- Monitoring and evaluation of European Cohesion policy – ERDF and Cohesion fund, Concepts and recommendations, Guidance document.

- Evaluation of Innovation Activities: Guidance on methods and practices

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/information/evaluations/index\\_en.cfm#2](http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/index_en.cfm#2)

### Peer review of RIS3

Many EU regions have been developing and implementing innovation strategies over recent decades. These regions should be able to revise their strategies and include useful elements suggested by the concept of smart specialisation. Other EU regions have only very short expertise (if any) in developing their regional innovation strategies and will need to draft their own RIS3 from scratch.

The following questions cover the main features that these strategies should contain (see Annex III for further information):

1. Is the strategy based on an appropriate stakeholder involvement? How does it support the entrepreneurial discovery process of testing possible new areas?
2. Is the strategy evidence-based? How have areas of strength and future activity been identified?
3. Does the strategy set innovation and knowledge-based development priorities? How have potential areas of future activity been identified? How does it support the upgrading of existing activities?
4. Does the strategy identify appropriate actions? How good is the policy mix?
5. Is the strategy outward-looking and how does it promote critical mass/potential?
6. Does the strategy produce synergies between different policies and funding sources? How does it align/leverage EU/national/regional policies to support upgrading in the identified areas of current and potential future strength?
7. Does the strategy set achievable goals, measure progress? How does it support a process of policy learning and adaptation?

Formulating and implementing a national/regional research and innovation strategy for smart specialisation is a *continuous* process. As the economic circumstances are quickly evolving within and outside the region, there is a need to regularly adapt and update the RIS3. This element closes the policy design cycle: through the use of information and insights gathered during the implementation of the strategy, pilot projects and others, learning activities (inside and outside the region), new events that have occurred after formal adoption of the RIS3 and by incorporating this into a new version of the RIS3. The challenge associated with this step is to ensure sufficient stability to the prioritisation process, while allowing for this adaptability.

***Box 6 - Distinctive features of smart specialisation for (peer) review  
and update of the RIS3***

**Being place-based**

The concept of smart specialisation emphasises the need to develop and implement innovation strategies that take into proper account regional features, such as economic structure, existing areas of excellence, clusters, traditions, R&D competences, presence of research institutions, extension of the inter-regional and inter-national network of scientific and technical collaborations. For this reason, the major aspects related to the current and projected structure of the regional economy should be investigated in the preliminary, self-assessment phase and receive sufficient attention thereafter. Additional elements of interest with a view to a RIS3 are distribution by size and the innovativeness of firms in the regional economy, such as the proportion of small, innovative firms or large, R&D-intensive companies. Attention should be devoted also to the width and strength of the industrial base, uncovering specific risk factors, such as the existence of a number of industries in need of modernisation or the dependence of the regional economy on a limited number of industries.

**Achieving critical mass**

Smart specialisation involves making choices, leading to priority setting and channelling resources towards investments with a potentially higher impact on the regional economy. The distinctive elements that can guide review, monitoring and assessment for RIS3 should thus include the existence of clearly identified priorities for regional innovation policy. The EU dimensions should also be incorporated in a RIS3 from its very origins. When setting regional priorities, priorities at EU level should have been taken into account. Those policies and funding instruments that are targeted to a specific topic, should mainly aim at one of the societal challenges (climate change, population ageing...)

**Putting in place an entrepreneurial process of discovery**

The existence of an entrepreneurial process of discovery of new specialisation domains is a central tenet of the concept of smart specialisation. Nevertheless, its translation to practical use proves quite difficult, because of the lack of easily observable characteristics and indicators associated with it. For the purposes of peer review and monitoring, one should take into account that a regional innovation strategy may encompass several forms of innovation (including non-technological innovation, service innovation, and social innovation). Particular attention should hence be devoted to the regular exploration and consideration of emerging opportunities. If such a process of discovery is found missing or wanting, the factors that could lead to its establishment should be identified. Finally, the existence of policies and instruments to favour the diffusion of the output of innovation can also contribute to the creation of a lively and entrepreneurial innovation system.

**Being outward-oriented**

The outward-orientation of a process is not just reflected in the international nature of the peer review process. It is also about constantly comparing the position of a region with actual and potential competitors in the country, in other EU countries and even beyond. This broader perspective must be incorporated in the peer review, monitoring and assessment of a RIS3 and its results. This means, for instance, verifying that market opportunities and the comparative advantage of the region with respect to other EU and non-EU regions have been and are regularly assessed. It should also be ascertained whether sufficient efforts have been made to avoid replication, and to enhance synergies with projects under way in other EU regions. Support schemes should be subjected to international comparison and benchmarking. Finally, the existence of relevant constraints to the free circulation of knowledge and related elements should be inspected: international R&D&i partnerships should be able to operate without administrative obstacles, and the cross-border mobility of research and innovation personnel should be facilitated.

**Being future-oriented**

The future-orientation of a process does not involve trying to make a bet on the next 'hot' technology. It is instead about incorporating in the strategy the fact that what seems fixed and well-established in the short term might evolve quickly, sometimes in unexpected directions. This implies considering scenarios for the possible evolution of the regional competitive position with respect to other regions in the country, in other EU countries and even beyond. This long-term perspective must be incorporated in the peer review, monitoring and assessment of a RIS3 and its results. This implies, for instance, verifying that the vulnerability and capacity of adaptation of the regional innovation system have been and are regularly assessed. Mechanisms should be in place to detect activities facing increasing competition and to devote special attention to these, by evaluating possibilities for the 'upgrading' and 're-tooling' of existing sectors. Finally, the existence of relevant constraints to the redeployment of physical, human and intellectual capital should be inspected: the mobility of resources from declining lines of business, firms and sectors to expanding ones should be facilitated.

## ANNEX II: DELIVERY INSTRUMENTS AND HORIZONTAL APPROACHES

As developed in the previous sections of this guide, the RIS3 concept relies on policy and economic rationale. The implementation of the concept requires a set of delivery instruments (described in Step 5) and horizontal approaches. These are introduced here based on a typology which tries to group typical projects that are financed or are to be financed by the ERDF and other Structural Funds. These cover a wide range of fields of action, such as:

- Clusters,
- Innovation friendly business environments for SMEs,
- Research infrastructures, centres of competence and science parks,
- Universities-enterprise cooperation,
- Digital agenda,
- Key enabling technologies,
- Cultural and creative industries,
- Internationalisation,
- Financial engineering instruments,
- Innovative public procurement,
- Green growth,
- Social innovation.

This is not new to EU policies. Indeed, for many years, the European Commission has developed schemes, regulations, analyses and funded initiatives in all of the topics listed above.


In order to help regional stakeholders to capture the critical lessons and knowledge about those delivery instruments, a summary of EU staff experience in managing them is given here in a standardised form, i.e. why the instrument is perceived as important for economic growth, what are the challenges and barriers, how the next programming period will still support them and where to obtain more detailed information about each one.

The following sheets are to be considered as the 'branches' of the smart specialisation 'tree', whose 'trunk' is represented by this guide. The 'trunk' feeds and nurtures the 'branches' but the latter form self-standing elements of the whole policy array of tools made available to policy-makers, who can ultimately combine them following their strategic vision and building up their own policy mix for responding to their needs and expectations. The roots are the several economic schools that provide the economic and policy rationale to this concept.

These branches are to be supported by a 'family' of guides on each topic that are available or being developed and are enumerated in each sheet.

Figure 7 gives a synthetic overview of the interactions between the 'trunk' and the 'branches' across smart specialisation-related policy, conceptual and methodological issues, as presented in the introduction.

Figure 7 - The 'trunk and branches' structure





## ***Clusters and smart specialisation***

### **Why should clusters be part of smart specialisation?**

Due to their inherent capacity to support cooperation between different innovation actors in a region, clusters are powerful instruments for fostering industrial competitiveness, innovation and regional growth. Currently, they are used by policy makers worldwide as building blocks for implementing different policies such as research & innovation, industrial and regional policies.

Smart specialisation requires that regional governments have a clear vision and are committed, and at the same time, have people who will take up and realise such strategies on the ground. Clusters offer a huge potential for implementing smart specialisation strategies by providing and mobilising the necessary resources for that purpose. Their knowledge, networks and dynamism are the right ingredients available at local level, allowing regions to create more value, reaching higher levels of excellence and thriving in the global economy.

Clusters can be used at both the design and implementation phase of smart specialisation strategies. In the design phase, they can be used to identify the industrial strengths and assets in a region, contribute to set strategic priorities and make the right political decisions. For this purpose, cluster mapping and benchmarking are valuable tools that can be used to identify regional specialisation patterns and compare economic activities, including agriculture, and strengths with other regions in the EU.

In the implementation phase, clusters can be used as efficient platforms that can focus on and quickly contribute to smart specialisation's objectives. In particular, by fostering cross-sectoral cooperation, clusters can contribute to implementing thematic-based strategies addressing new society challenges, and creating new competitive advantages in a region.

### **Barriers and challenges**

The use of clusters for smart specialisation may imply important political decisions regarding the development of new cluster initiatives or the use of existing ones. New cluster initiatives can be launched, provided that they are crucial for implementing the regional governments' visions and that will therefore be strongly supported in the future. Otherwise, new cluster initiatives should be avoided. Fragmentation and proliferation of cluster initiatives often leads to dispersion of forces and financial resources as well as to less cooperation and fewer synergies between them.

Policy makers can streamline existing cluster initiatives towards the goals and objectives of smart specialisation. In parallel, linkages between different initiatives should be strengthened to enable clusters to become less vulnerable to future market changes and be better prepared to shape new markets. The support of such cross-linkages often requires a new mindset and courageous political decisions which may not be an easy task in some regions.

Identification of regional strengths is not a trivial task and requires reliable historical statistical data and in-depth analysis. Cluster mapping and benchmarking activities are powerful tools for

starting the assessment of regional specialisation patterns and comparing statistical findings among regions. The European Cluster Observatory<sup>39</sup> can be useful for identifying regional competences and providing benchmarking possibilities across the EU. It should be stressed that statistical data at the same level of granularity are not always available across the EU and, therefore, additional efforts should be made by some regions to complement existing data sets by more detailed quantitative and qualitative information.

Furthermore, smart specialisation strategies should look at optimal cluster-specific framework conditions such as access to research and testing facilities, educational and skills development issues, cooperation with local incubators and efficient cluster management, which, all together, will allow clusters fully exploit their potential in the context of smart specialisation.

### **How to act?**

The following list of actions describes a 3x3 approach on how to use clusters for designing and implementing smart specialisation strategies. Although not exhaustive, it represents a starting point and can be completed and customised according to the specificities, experience, and priorities of each region.

*Using cluster mapping to identify regional competences and assets:*

- Identify specialisation patterns in the region through cluster mapping analysis, in particular, by using the European Cluster Observatory tool<sup>40</sup>;
- Perform benchmarking activities to better understand the position of the region in a particular sector in comparison to other EU regions. The European Cluster Observatory tool offers such benchmarking opportunities;
- Collect, if necessary, more detailed statistical data and perform qualitative-based surveys to better understand the dynamics of regional clusters to be used for implementing smart specialisation strategies.
- 

*Support clusters to meet the objectives of smart specialisation:*

- Launch, if necessary, new cluster initiatives or strengthen existing ones, and ensure appropriate budgetary provisions by streamlining regional, national and EU funding support including the European Regional Development Fund, Research and Innovation funds (FP7, and the future Horizon 2020), the Rural Development fund (EAFRD) and funding possibilities provided under the Knowledge Innovation Communities of the European Institute of Innovation and Technology;
- Support existing clusters to work more closely with research infrastructures, incubators<sup>41</sup> and science parks and other knowledge institutions as well as integrate large scale

---

<sup>39</sup> [www.clusterobservatory.eu](http://www.clusterobservatory.eu)

<sup>40</sup> The European Cluster Observatory provides a unique cluster mapping and benchmarking methodology that is currently applied to more than 35 manufacturing and service sectors in 32 EU and EU-associated countries:

<sup>41</sup> The Smart Guide to Innovation-Based Incubators, publishes in 2010, provides guidance on this issue and is available at the website of the Platform

demonstrators for promoting Key Enabling Technologies and better involving user communities;

- Promote cluster management excellence by using the European Cluster Excellence initiative<sup>42</sup> to develop competent clusters that are able to sustain regional growth in the long run.

*Strengthen local and international cluster cooperation, in particular for addressing emerging industries:*

- Streamline funding resources to support joint projects between clusters working in different industries with a view to creating new competitive advantages under the smart specialisation strategy;
- Identify and create optimal cluster-specific conditions to facilitate the emergence of new industries through clusters in the context of the smart specialisation strategy;
- Promote internationalisation, including trans-national cooperation, in particular by making use of the European Cluster Collaboration Platform.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> The European Cluster Excellence initiative aims at promoting cluster management excellence through training and benchmarking activities: to <http://www.cluster-excellence.eu/>

<sup>43</sup> The European Cluster Collaboration Platform aims at promoting cluster cooperation within the EU and abroad on the basis of a number of business agreements signed with international partner organisations in Japan, India, Brazil and South Korea: [www.clustercollaboration.eu](http://www.clustercollaboration.eu).

## ***Innovation friendly business environments for SMEs***

### **Why should an innovation-friendly business environment be part of smart specialisation?**

SMEs are at the centre of the creation of jobs and growth at regional level. Furthermore, SMEs are key players in introducing new products/services into the market place and offering innovative solutions to the grand challenges. Entrepreneurship is necessary to make sure that innovation ideas are turned into sustained growth and quality jobs.

Therefore, it is important to provide, at regional level, the right mix of financial and non-financial support to assist entrepreneurs to create new firms and existing enterprises to innovate and develop. The support should aim to increase the innovation capacity of SMEs, enabling them to develop, access and absorb new knowledge and thereby grow and compete on increasingly global markets.

Regional policy makers also have to understand the different forms of innovation such as non-technology services, cross-sector technology integration, system and business model innovation, which are today as important as the technology breakthrough innovation for SMEs. It is relevant for the regional authorities to adapt their offer of support services to the demand of the different types of enterprises: manufacturing, service-oriented, high-tech or social. In this context, analysis and benchmarking of regional policies can be an important starting point towards the development of regional strategies.<sup>44</sup>

SMEs, and especially micro-enterprises, are heavily dependent on their regional environment where proximity plays a key role for innovation, in particular regarding the spread and absorption of tacit knowledge. SMEs need policy support in tapping into the necessary outside resources, principally access to knowledge in the form of advice through innovation support services and tailored counselling, technology or qualified human capital, to face up to the new forms of competition that are developing in the global economy. SMEs are thus at the core of Cohesion Policy.

For the period 2007-2013, the Community Strategic Guidelines on Cohesion emphasise the key role of SMEs, notably when it comes to increasing and improving their investment in R&D, facilitating innovation and promoting entrepreneurship. Cohesion Policy in fact provides the largest financial Community support to SMEs through financial engineering instruments such as JEREMIE.<sup>45</sup> For the period 2014-2020, the Commission has proposed an even stronger focus on enhancing the competitiveness of SMEs in the context of Cohesion Policy.

Moreover, the Cohesion Policy support often provides the initial platform for an increased number of SMEs to access the FP7 or the CIP, and will indeed continue to do so for the forthcoming successors of these programmes.

---

<sup>44</sup> See for example the Regional Innovation Monitor initiative at: <http://www.rim-europa.eu/>

<sup>45</sup> [http://www.eif.org/what\\_we\\_do/jeremie/index.htm](http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm)

## Barriers and challenges

Most SMEs face problems such as accessing finance, covering the whole life cycle from idea to market, finding their first clients, either in national or international markets, and accessing risk capital.

All these barriers can be overcome if regional authorities are able to provide an integrated approach to addressing the needs of SMEs, covering all phases of enterprise creation and development, and a link to European activities that support SMEs in setting up or joining cross-border knowledge networks and collaborations and in realising European research and innovation projects.

The EU provides finance for small firms in different forms: grants, loans, and in some cases, guarantees. In addition, the EU funds specific projects. The European Small Business Portal provides information on possible funding opportunities for SMEs.<sup>46</sup>

## How to act?

Member States have committed to implement the Small Business Act for Europe (SBA) which is a framework for building a more friendly business environment in Europe. Regional authorities should focus on the content of the SBA and ensure its implementation at regional level as well. The SBA is based on ten principles aiming at tackling the obstacles that hamper the potential of SMEs to grow and create jobs.

Besides this, EU policies and instruments are providing support for:

- supporting entrepreneurship spirit and enterprise creation and development;
- enhancing innovation support for existing SMEs;
- building capacities in innovation agencies and SMEs by spreading information on new tools to support innovation in SMEs or testing new ways to access high added-value support services: vouchers, innovative procurement, market replication, proof of concept, lead markets,<sup>47</sup> Key Enabling Technologies (KETs), and also the Europe Innova<sup>48</sup> and ProInno Europe<sup>49</sup> initiatives;
- supporting R&D activities by SMEs<sup>50</sup>;
- facilitating access to risk capital;
- enhancing skills;
- providing market opportunities via market replication projects, for which SMEs constitute the main target group;

---

<sup>46</sup> [http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_en.htm)

<sup>47</sup> See for example the Lead Market Initiative of DG Enterprise and Industry at: <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/>

<sup>48</sup> <http://www.europe-innova.eu/web/guest/home>

<sup>49</sup> <http://www.proinno-europe.eu/>

<sup>50</sup> See for example [http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm)

- ICT value chain actions IPR help desk IP Portal, SME Chine IPR help desk;
- Erasmus for young entrepreneurs;
- e-skills actions;
- ICT value chain action;
  - interconnecting SMEs through the Enterprise Europe Network and in particular via brokerage events, platforms, survey mechanisms, Internal Market information, etc.

SME participation in the 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (FP7) has been strongly encouraged: mainly research-performing SMEs are addressed in the 10 themes of the 'Cooperation' programme with a budgetary target of 15% for SMEs, equivalent to some EUR 5 billion. SMEs and SME-associations in need of outsourcing research to research providers are supported through the programme 'Research for the Benefit of SMEs' in the 'Capacities' strand with an overall budget of EUR 1.3 billion. The Industry-Academia partnerships in the 'People' Programme promote cooperation between academia and industry, including SMEs, through staff secondments and temporary hosting of experienced researchers.

The last calls for proposals under FP7 will be published in summer 2012. The forthcoming Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (2013-2020) will have a dedicated SME strategy covering the whole innovation cycle. It will address highly innovative SMEs showing a strong ambition to develop, grow and internationalise, regardless of whether they are high-tech and research-driven or non-research conducting, social or service companies.

Regional organisations can boost the involvement of regional actors in FP7 and Horizon 2020 and enhance the impact of their participation through actions such as:

- awareness-raising, information and advice to access FP7 and its successor,
- creation of sectoral or cross-sectoral interest groups,
- promotion of local academia-industry cooperation and their cross-border networking,
- aid for international partner search,
- grants for exploring project feasibility and validation of project ideas,
- provision of training to potential project managers,
- provision of mentoring and coaching to EU project partners (from the conception phase, through implementation and management to commercialisation of project results) as part of the regional innovation support services,
- use of financial engineering instruments to promote commercialisation of promising EU research and innovation results by regional actors,
- support to ERA-Nets<sup>51</sup> involving regional partners can be an interesting learning tool for them.

### Useful links and further information

- *Enterprise Europe Network*<sup>52</sup>;

<sup>51</sup> [http://ec.europa.eu/research/fp6/index\\_en.cfm?p=9\\_eranet](http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm?p=9_eranet)

<sup>52</sup> [http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index\\_en.htm](http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm)

- *Support services based on direct customised assistance:*
  - the IPR Helpdesk provides information on intellectual property issues related to FP7<sup>53</sup>;
  - the Business Innovation Centres (BIC) provide innovation related business services on a commercial basis;
  - the China SME IPR Helpdesk provides free information, first-line advice and training support to European SMEs to protect and enforce their IPR in China.<sup>54</sup>
- *KETs*<sup>55</sup>;
- *SME TechWeb* providing targeted and regularly updated information on EU research and innovation activities for SMEs<sup>56</sup>;
- *Participant Portal* containing information regarding calls for proposal under FP7 and providing the entry point for electronic administration of EU-funded research and innovation projects<sup>57</sup>;
- *National Contact Points for SMEs* (NCP SME)<sup>58</sup>;
- *Rapport project*, financed under FP7, aiming to develop a reference guide of good practices for strengthening the exchange and transfer of knowledge between research organisations and various kinds of SMEs and a blueprint paper on new emerging forms of SME support in the context of open innovation and public-private partnerships (including benchmarks).<sup>59</sup> For the 2014-2020 programming period, the European Commission has proposed establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME).<sup>60</sup> The programme aims to achieve the following general objectives:
  - strengthen the competitiveness and sustainability of the Union's enterprises, including the tourism sector,
  - encourage an entrepreneurial culture and promote the creation and growth of SMEs.

Activities funded through the Programme will aim to:

- improve the framework conditions for the competitiveness and sustainability of Union enterprises,
- promote entrepreneurship including specific target groups,
- improve access to finance for SMEs in the form of equity and debt,
- improve access to markets inside the Union and globally.

<sup>53</sup> <http://www.ipr-helpdesk.org/>

<sup>54</sup> <http://www.china-iprhelphdesk.eu/>

<sup>55</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key\\_technologies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/index_en.htm)

<sup>56</sup> [http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm)

<sup>57</sup> <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal>

<sup>58</sup> <http://www.ncp-sme.net/>

<sup>59</sup> <http://www.rapport-project.eu/>

<sup>60</sup> [http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/cosme-commission-proposal\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/cosme-commission-proposal_en.pdf)

## ***Research infrastructures, centres of competence and science parks***

### **Why should research infrastructures be part of smart specialisation?**

Research infrastructures (RIs) are a driving force behind innovation. The term 'research infrastructures' refers to facilities, resources, systems and related services that are used by research communities to conduct top-level research in their respective fields. This definition covers: major scientific equipment or sets of instruments; knowledge based-resources such as collections, archives or structured scientific information; ICT-based e-Infrastructures (networks, computing resources, software and data repositories) for research and education; and any other entity of a unique nature essential to achieving or enabling excellence in research. Research infrastructures may be 'single-sited' or 'distributed' (a network of resources).

There are at least 300 such Research Infrastructures, which have strong international visibility, attracting world class researchers. They represent an aggregate European investment of more than EUR 100 billion. Some 50,000 researchers a year use them to produce 3,000 to 6,000 high-impact research papers annually, as well as a chain of patents, spin-off companies and industrial contracts.

Their know-how helps European industry develop new pharmaceuticals and high-performance materials, monitor the earth's oceans and air, and track the changing social attitudes and behaviour of our fellow-citizens. They help provide the answers we will need to solve our grand societal challenges: energy supply, climate change and healthcare for all. They propel collaboration across borders and disciplines, promote mobility of people and ideas, and enhance quality in education. The resulting innovation ecosystem spurs new ideas, solutions and innovations of benefit to the European economy and society, as well as science.

Consequently, the development of regional Research Infrastructures (in particular Regional Partner Facilities and Cross Border Facilities) should create a particularly important way of capacity-building, should help to concentrate regional human capital (e.g. training and attracting international researchers and technicians) and thus stimulate turning science and innovation into a key instrument of regional development, in terms of socio-economic return. The concept of regional Research Infrastructure includes:

- Regional Partner Facilities (RPF)<sup>61</sup> which are facilities associated with pan-European single site or distributed Research Infrastructures, and
- Cross Border Facilities (CBF) which are independent regional or national facilities with cross-border dimension, open to international use.

---

<sup>61</sup> A Regional Partner Facility (RPF) to a research Infrastructure of pan-European interest must itself be a facility of national or regional importance in terms of socio-economic return, training and attracting researchers and technicians. The quality of the facility including the level of its scientific service, management and open access policy must meet the same standards required for pan-European Research Infrastructures. Recognition as a RPF should be the responsibility of the pan-European Research Infrastructure itself (or the members of a to-be ERIC) based on regular peer-review.



Research Infrastructures are often integrated in a wider eco-system encompassing science parks, incubators, sectoral excellence centres, living labs, prototyping centres, intellectual property right (IPR) centres, technology transfer offices, etc. which often facilitate the commercialisation of research results into market applications.

Science parks provide the advanced infrastructure on which research-intensive enterprises rely, besides the location factor, often in close proximity to a university. They provide the necessary infrastructure for research, such as advanced ICTs, and are also expected to create proper conditions for informal exchanges between firms, creating a specific social milieu.

They can also provide complementary services and support to local firms. Spin-offs and SMEs can find wider support services that allow them to better focus on their core business and on research for the development of innovations in science parks. They are usually associated with strong networking effects and high levels of social capital. They also provide visibility and hence attraction to wider local strategies aimed at the creation of conditions for high-tech industries to prosper.

Sectoral excellence centres can be split into two categories: sectoral centres targeting specific industries (providing a range of specialised services, directly to firms) and cross-sector centres concerned with generic issues (such as product development and work in partnership).

Business and Innovation Centres (BICs) are support organisations for innovative small and medium-sized businesses (SMEs) and entrepreneurs. The BICs are recognised by the European commission through a quality certification exam, which enables them to obtain the European 'EC BIC' label.

Operating in the public interest, they are set up by the principal economic operators in an area or region in order to offer a range of integrated guidance and support services for projects carried out by innovative SMEs, thereby contributing to regional and local development.<sup>62</sup> The BICs are grouped together within the European BIC Network (EBN). Lessons from the 'Living Labs': by engaging user groups or at least by looking on innovations from the perspectives of user groups, the strengths and weaknesses of the eco-innovation system could be identified and addressed.

### **Barriers and challenges**

First, there is still a lack of a consistent strategy of Europe's regions and MS for setting their own priorities and developing their own roadmaps. Nevertheless a dynamics is in place, stimulated by the European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) and EC work, which should not be hindered by the lack of a European consolidated vision in the near future.

Member States, which constitute the convergence and outermost regions, do not often have ambitions to host the site and/or to coordinate a large multidisciplinary infrastructure. They are involved almost exclusively through participation in the construction and exploitation of the new

---

<sup>62</sup> *The Smart Guide to Innovation-Based Incubators (IBI)*. European Union - Regional Policy, February 2010.

infrastructures localised in the EU15 MS, and/or setting-up components of distributed infrastructures, again coordinated by the EU15 MS.

As a consequence, the distribution of research infrastructure facilities in Europe is still as disproportionate as ten years ago. Except the Extreme Light Infrastructure (ELI; <http://www.extreme-light-infrastructure.eu/>), the Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System<sup>63</sup> and the European Carbon Dioxide and Storage Laboratory,<sup>64</sup> all other 45 projects included in the ESFRI Roadmap are either localised or coordinated by the EU15 Member States.

Regions have to ensure that their research infrastructures are managed by professionals and that they are able to provide high added-value, financial and non-financial support services to SMEs, and avoid duplication of investment in infrastructures similar to those already in place nearby.

### **How to act?**

The EU landscape for research infrastructures is undergoing dynamic changes. But this welcomed trend is yet to bring improvement and better balance in distribution. This will require specific actions towards the pooling of the existing national/regional resources augmented by the available EU funding. Furthermore, both streams of such funding should be better focussed on activities which contribute to the full utilisation of intellectual potential across the EU regions.

Regions should envisage improving their framework conditions and access to finance for research and innovation, so as to ensure that innovative ideas can be turned into products and services that create growth and jobs.

The contribution of the stakeholders at regional and national level needs therefore to be enhanced. Regional and local authorities should work in partnership and take measures that would create a 'stairway to excellence' for research and innovation infrastructures and businesses within their areas of responsibility. Investments in existing and new RIs should combine in the most efficient and effective way the instruments and funds available (e.g. taking into account the needs of the industrial users, i.e. large amounts — not lab scale —, faster results, and standards for quality control).

This need for synergies has been stressed by key EU institutions, namely: the Council,<sup>65</sup> the Parliament<sup>66</sup> and the Commission.<sup>67</sup> In this context, the Commission has produced the 'Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation'<sup>68</sup> and is exploring how far the Regional Policy can provide financial support for the construction of RIs foreseen in the ESFRI roadmap.<sup>69</sup>

---

<sup>63</sup> (SIOS; <http://www.sios-svalbard.org/servlet/Satellite?c=Page&pagename=sios/Hovedsidemal&cid=1234130481072>)

<sup>64</sup> ECCSEL; <http://www.eccsel.org/>

<sup>65</sup> Conclusions of 17 May 2010

<sup>66</sup> EP Resolution [EP:A7-0138/2010, P7\_TA(2010)0189; May 2010]

<sup>67</sup> COM (2010)553 and SEC(2010)1183, 06.10.2010

<sup>68</sup> SEC (2010)1183, item 3.2.

<sup>69</sup> COM (2010)553, item 4 and SEC (2010) 1183, item 3.3.1.

Member States should set visible targets and sustainable support for operational costs and involvement of priority ESFRI projects or regional RIs, and they should also complete the process of development of national roadmaps for RIs.

The authorities establishing National Roadmaps for Research Infrastructures (in connection with the EU ESFRI Roadmap) should work together with the authorities involved in designing and delivering national and regional strategies for smart specialisation, in particular for improving access to industrial users and in the context of industrial clusters.

ERDF provides financial support to create and run research infrastructures: R&TD infrastructure (including physical plant, instrumentation and high-speed computer networks linking research centres) and centres of competence in a specific technology, technology transfer.

In its proposal for the 2014-2020 Framework Programme for Research and Innovation (Horizon 2020),<sup>70</sup> the Commission suggests funding projects aimed at reinforcing European research infrastructure policy and international cooperation.

---

<sup>70</sup> [http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com\(2011\)\\_811\\_final.pdf](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_811_final.pdf)

## **Universities**

### **Why should universities be part of smart specialisation?**

In the framework of the Education, Research and Innovation triangle, the so-called knowledge triangle, universities<sup>71</sup> have a crucial role to play in creating knowledge and translating it into innovative products and services, in cooperation with research centres and businesses. Successful mobilisation of the resources of universities can have a strong positive effect on the achievement of comprehensive regional strategies.

Universities dealing with economics, public policy and administration, as well as those dealing with specific policy areas (such as industry, health, agriculture, environment and culture) can provide public authorities and private sectors with strategic advice, as well as experts to work directly on regional development priorities. Universities are a critical 'asset' of the region, mainly in the less developed regions where private sector may be weak or relatively small, with low levels of research and development activity.

There is a range of mechanisms by which universities can contribute to regional innovation systems. Universities can, for instance, stimulate the entrepreneurial spirit of their staff and students, provide advice and services to SMEs, and participate in schemes promoting the training and placement of high level graduates in innovative businesses. They can also host incubators for spin-offs in science and technology parks and provide valuable input to innovative clusters and networks. These mechanisms can be delivered as stand-alone projects or within wider strategies. The latter is the ideal and will ensure maximum impact but is difficult to achieve as there are many barriers to overcome and there are few good practice examples to draw on. Furthermore, Universities and Businesses should directly cooperate in curricula design and curricula delivery to ensure that graduates have the right skills and transversal competences. By having businesses cooperating with the educational side of Universities, talent attraction and retention would be enhanced in the region. Universities can also play an important role in the field of vocational training.

### **Barriers and challenges**

Improving the contribution of universities to regional growth by implementing such mechanisms requires the interconnection of the partners in the innovation systems. 'Disconnections' may occur between the partners and the barriers to overcome are of a different nature. They can be internal to the university and involve the capacity to 'reach out' to the wider region (i.e. supply side). For instance, universities are usually focused on teaching and research (driven by academic outputs) and are part of national academic systems that are not targeted to respond to regional needs. As a result, some universities are viewed as being 'in' the region but not 'of' the region where they are located.

---

<sup>71</sup> The term 'university' includes all higher education institutions, in line with the Commission's Communication on the modernisation agenda for universities [COM (2006) 208].

These barriers can also be linked to the capacity and willingness of the public and private sector actors in the region to 'reach in' to the university to seek expertise and knowledge that can contribute to regional growth and development (i.e. demand side). Successful partnerships involve 'boundary spanners' providing leadership within and across the partners and enabling a mutual understanding of the drivers affecting all the partners. Universities will appreciate the opportunities that their regions present for their activities as 'living laboratories' opened to international linkages; their private and public partners will benefit from their expertise for translating knowledge into innovation.

### **How to act?**

Universities and other knowledge institutions should be closely linked to the process of designing national/regional innovation strategies for smart specialisation. They are needed to develop several steps of these strategies and they can also act as intermediary bodies for the implementation of several delivery instruments that are described in this guide.

For the *next programming period*, the investment's priorities proposed under the Cohesion Policy cover these aspects with an emphasis on connecting universities to regional growth and developing stronger partnerships within the knowledge triangle. To obtain further information on these processes, see the practical guide 'Connecting universities to regional growth' that presents processes and delivery mechanisms for building capacity and incentives for universities and their regional partners to work together. Based on examples, it explores the following issues:

- establishing a regional higher education partnership to better understand the regional situation and to overcome the barriers, with a possible technical assistance budget,
- ensuring mechanisms allowing universities and business in the region to cooperate in curricula design and in jointly delivering education in an innovative way, fostering graduates with regional relevant competences and with transversal skills including entrepreneurial attitude,
- mapping the regional higher education system in terms of their degree-awarding ability, research activities and possible cooperation with regional partners,
- assessing the connectivity of the universities to the regional public and private sectors to move towards a situation where universities are key players,
- selecting, designing and evaluating interventions that strengthen the connectivity of universities in the region to the region, by moving from simple to complex projects.

In the *future programming period 2014-2020*, support under the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) could be provided to Universities in the following areas:

- Knowledge transfer and information actions for the provision of vocational training and skills acquisition actions, demonstration activities and information actions. These should be provided for persons engaged in the agriculture, food and forestry sectors, land managers and other economic actors which are SMEs operating in rural areas;
- Advisory services for the improvement of the economic and environmental performance as well as the climate-friendliness and resilience of the farms, forest enterprises and rural SMEs, and/or relevant investments;

- Studies and investments associated with the maintenance, restoration and upgrading of the cultural and natural heritage of villages and rural landscapes, including related socio-economic aspects;
- Co-operation among different actors in the Union, agriculture, food chain, forestry sector and among other actors (including Universities) that contribute to achieving the objectives and priorities of rural development policies (e.g. pilot projects; new products, processes and technologies; public-private partnerships; etc.) This also covers support for clusters and networks, and for Operational groups under the European Innovation Partnership where universities could also take part.

## References

The European Commission promotes several support tools at European level. These may serve either as models, adaptable to different regions (considering each region's specific features), or as a direct support to regional actors or the administration itself:

- *EU Guide 'Connecting universities to regional growth'*: Available on the website of the Smart Specialisation Platform,<sup>72</sup>
- *University Business Forum*: A platform to promote cooperation between HEI and businesses at European level,<sup>73</sup>
- *Marie Curie – Initial Training Networks – Industrial doctorates*: A pilot action promoting industrial PhD schemes,<sup>74</sup>
- *Knowledge Alliances*: Between higher education and businesses in educational issues,<sup>75</sup>
- *Erasmus for all*: The Union Programme for Education, Training, Youth and Sport for the programming period 2014-2020.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> [http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3\\_a.cfm](http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3_a.cfm)

<sup>73</sup> <http://ec.europa.eu/education/universitybusinessforum.html>

<sup>74</sup> [http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html)

<sup>75</sup> Further information can be found in the UB Forum link above.

<sup>76</sup> [http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/legal\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/legal_en.pdf)

## ***Digital Agenda for Europe***

### **Why should the Digital Agenda be part of smart specialisation?**

Information and communication technologies (ICT) are a powerful driver for economic growth, innovation and increased productivity. Data from the 2010 Digital Competitiveness report<sup>77</sup> reveals that while representing 5% of GDP, ICT drives 20% of overall productivity growth and that the ICT industry has a 25% share in total business R&D. The Europe 2020 strategy has recognised the enormous potential of ICT and made the Digital Agenda for Europe<sup>78</sup> (DAE) one of its seven flagships. Its aim is to deliver smart, sustainable and inclusive economic growth through the realisation of the digital single market and the exploitation of the potential for innovation of fast and ultra fast internet and interoperable services and applications.

DAE has set ambitious targets for high speed internet infrastructure across the Union (by 2020: 100% coverage of EU households at 30 Mbps minimum + 50% take-up [subscriptions] at 100 Mbps minimum) and for wide deployment and more effective use of digital technologies, applications and services.

Successful delivery of this Agenda will enable Europe to deliver a better quality of life through, for example, better health care (eHealth Action Plan, Active and Healthy Ageing Partnership), social inclusion and education (eInclusion, eSkills, eLearning), a more effective public administration (eGovernment Action plan, eProcurement, eJustice) and dialogue between citizens and decision-makers (eParticipation), safer and more efficient transport solutions (Intelligent Transport Systems, eCall), a cleaner environment and more efficient energy networks (smart grids, smart metering), inter-modal and sustainable cities (smart cities), new media opportunities and easier access to cultural contents (eBooks, online platforms for music and movies, digitisation and access to Europe's cultural heritage<sup>79</sup>). The deployment of a culture of open data and secured online access, the harnessing of a true digital single market (eCommerce), together with an affordable high speed internet infrastructure, are essential components of these ambitious goals.

Whether your region is struggling to provide medical and social care in times of austerity or trying to create the conditions to attract new investment, the smart specialisation strategy builds on or constitutes the first step towards local/regional 'digital agenda'. It provides a better understanding and the best leverages for the potential of digital technologies and services to meet today's challenges and prepare for tomorrow's opportunities. The long-term competitiveness and innovation potential of regional and rural areas and the ability to achieve the fundamental objectives of both regional and rural policies depend on the good planning of these investments. This is as much a socio-economic as a cultural and political challenge which management authorities of EU funds cannot afford to miss.

---

<sup>77</sup> See Digital Competitiveness Report 2010: [http://ec.europa.eu/information\\_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf](http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf)

<sup>78</sup> [http://ec.europa.eu/information\\_society/digital-agenda/publications/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/publications/index_en.htm)

<sup>79</sup> [www.europeana.eu](http://www.europeana.eu)

The reviewing of the initial Digital Agenda Communication will redefine and update priorities based on the current financial conditions and will remove actions which have already been complete or become obsolete.

### **Barriers and challenges**

Europe is facing an investment challenge in the financing of high speed internet infrastructure because *the benefits for society as a whole appear to be much greater than the private incentives to invest in faster internet network infrastructures*. The large amount of investment required to achieve ubiquitous coverage<sup>80</sup> requires a combined effort from a large number of investors from the private and public domains, the adoption of open and long-term investment models<sup>81</sup> and the use of a range of financial tools including grants and financial engineering.

Similar barriers exist for the wide deployment and more effective use of digital applications and services spurring innovation, increased competitiveness and economic growth. For instance, copyright rules are nationally based and therefore prevent the full harnessing of the digital single market. In addition, there are weaknesses in the European research and innovation system which considerably complicate the discovery or exploitation of knowledge and, in many cases, ultimately prevent the entry of innovations into the market place. This requires improving the framework conditions for the uptake of innovation, leveraging financing and investments in innovation and improved coordination and coherence between funding for research and innovation at European, national and regional level in Europe.

The Digital Agenda for Europe<sup>82</sup> is committed to overcoming this challenge and to making every European digital, irrespective of geographic location or social and economic condition. The EU's Cohesion and Rural Development Policies may contribute to this EU pledge by joining forces with Horizon 2020<sup>83</sup> — the future Framework Programme for Research and Innovation — as well as the Connecting Europe Facility<sup>84</sup> in supporting open, affordable and good quality high speed networks in areas of market failure, as well as ensuring investment in digital service infrastructures (trans-European high speed backbone connections for public administrations, cross-border delivery of eGovernment services, enabling access to public sector information and multilingual services, online safety and security, intelligent energy networks and smart energy services). To best harness EU funding from these various financial instruments, one of the key challenges for management authorities is therefore to select investment models and strategic priorities that will foster the above efforts.

Summarising, for the period 2014-2020 and according to the Commission legislative proposals, EU financial support for digital growth measures may come from:

---

<sup>80</sup> Estimated by the EC between EUR 180 and 270 billion.

<sup>81</sup> See EU Broadband good practice site: <http://www.broadband-europe.eu/Pages/Home.aspx>

<sup>82</sup> DAE: [http://ec.europa.eu/information\\_society/digital-agenda/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm)

<sup>83</sup> Horizon 2020: [http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index\\_en.cfm?pg=home](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home)

<sup>84</sup> CEF: [http://ec.europa.eu/information\\_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item\\_id=7430&language=default](http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=7430&language=default).



- Cohesion policy: measures aiming at enhancing access to the use and quality of ICT.<sup>85</sup> ICT measures can also be financed as support measures within any of the other 10 objectives, particularly research and innovation, promoting the competitiveness of SMEs and the shift to a low carbon economy;
- Rural Development: measures aiming at enhancing accessibility to the use and quality of information and communication technologies (ICT) in rural areas<sup>86</sup>;
- Connecting Europe Facility<sup>87</sup>: measures aiming at the removal of bottlenecks which hinder the completion of the Digital Single Market: broadband and NGA networks and Digital Service Infrastructures including core service platforms and generic services.
- Horizon 2020: (see proposal<sup>88</sup>).

### How to act?

Moving from a classic ICT sector approach to a comprehensive local/regional/national 'digital agenda' within the Smart Specialisation Strategy is a key success factor for passing the 'ex-ante conditionality' test. This *démarche* should build on at least two pillars:

1) *Network infrastructure*: mapping existing and planned assets, identifying the needs for reaching ambitious population coverage and take-up targets of next generation networks (over 30 Mbps), assessing the most suitable investment models,<sup>89</sup> etc. This may take the form of a stand-alone 'Broadband Plan' (most Member States have one at national level) or be presented as a dedicated chapter within the RIS3 document.

2) *Harnessing digital growth*: identifying the needs for the supply of innovative eServices (eHealth, eGovernment, etc.) and stimulating demand for new applications (cloud computing, eBusiness) and ICT usage (eCommerce for SMEs and consumers, smart energy networks and low energy lighting, ICT R&D, etc.). This may be integrated within all the relevant (sector-based) initiatives being developed in the RIS3. Alternatively, it may also be presented as a dedicated digital growth chapter within the RIS3.

### Digital growth chapter

The development of a chapter for digital growth within the smart specialisation strategy will enable regions to identify the priorities for ICT investment which are pertinent to your territory. The *Digital Agenda for Europe* can be taken as a model. *Box 7* provides further information about ICT measures in RIS3. The identification of these priorities will involve a SWOT analysis

<sup>85</sup> Ref: Article 9 of General Regulation:

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general\\_proposal\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf)

<sup>86</sup> Ref: EAFRD support for Rural Development: [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_en.pdf)

<sup>87</sup> Ref. CEF: [http://ec.europa.eu/commission\\_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111019\\_3\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111019_3_en.pdf)

<sup>88</sup> Horizon 2020: [http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index\\_en.cfm?pg=home](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home)

<sup>89</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/newsroom/detail.cfm?id=158](http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=158)

Notably the Guide to Broadband investment:

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf)

based on the DAE scoreboard's<sup>90</sup> indicators and targets, which reflects the main areas of action up to 2020.

The DAE scoreboard provides data and an annual assessment of the performance at EU and Member State level. Regions are requested to make a SWOT analysis taking the DAE score board as a reference grid against which to assess the performance with a view to identifying gaps requiring regional actions in the domain of ICT. The S3 platform, in combination with relevant Commission Services can provide specific assistance to regions which identify ICT as one of its main policy objectives for the 2014-2020 period.

A critical success factor, complementing the effort of the S3 platform, is the use of EU technical assistance to support ICT competence centres enabling regional and rural actors to absorb expertise to plan and implement ICT-based innovation.

### ***Box 7 - ICT measures in RIS3***

Within the national/regional strategies for smart specialisation, ICT measures could:

- a) feature as horizontal measures such as application-driven research and user-driven innovation and, adoption of ICT including ICT-based solutions in all kinds of fields (healthcare, healthy and active aging, e-accessibility, assisted living, e-government, access to public information, resource efficiency, smart grids, intelligent transport, safety, e-commerce, manufacturing, design, public services, e-education, e-inclusion, e-skills, entrepreneurship, digital literacy, e-content, creativity, culture, living labs, smart buildings and neighbourhoods, smart cities, trust, security, etc);
- b) have a sectoral focus targeting ICT industrial and technological leadership in R&D&i fields such as Key Enabling Technologies (KETs), or promoting specialisations in specific market segments or niches (such as micro- or nanoelectronics, photonics, embedded systems, smart integrated systems and complex systems engineering, next generation computing and future Internet, eInfrastructures; content technologies and information management; robotics, cognitive systems, advanced interfaces and smart spaces: mobile apps and social networks apps, etc.);
- c) include measures in support of the regional capacity to plan, manage and implement ICT measures (e.g., networking); to establish accelerators and mentoring facilities for start-ups; to support web entrepreneur camps, good practices exchange, peer review, studies, regular mapping of infrastructure, monitoring and benchmarking, development, expertise; to set up innovative investment models; to exploit pre-commercial procurement and other related innovative procurement activities including reinforcing cross border and international collaboration in preparing the digital growth actions.

---

<sup>90</sup> DAE Scoreboard : [http://ec.europa.eu/information\\_society/digital-agenda/scoreboard/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm)

### **Plan for high speed Internet Infrastructure (Next Generation Networks)**

The Guide to Broadband Investment, presenting the various models for management authorities wishing to invest in high speed infrastructure, provides a useful tool kit. Provided that these investments respect the relevant regulation (telecom framework, State aid guidelines, etc.) they can benefit from a wide range of EU funding instruments from the Connecting Europe Facility (CEF) and from cohesion (in less developed regions) or rural development policies.

The European Broadband Portal<sup>91</sup> (EBP) is an initiative of the DG Information Society and Media supporting the exchange of good practice in the planning and the deployment of broadband and high speed internet infrastructure. The EBP provides assistance to regions to work through the different stages of the Guide to Broadband Investment as well as specific assistance through a range of training modules, workshops and training events.

The EBP will also continue to work on the guide on broadband investment models with the provision of additional models and with the evaluation of the impact of the models on the development of the information society in regions and areas with a view to achieving Cohesion and Rural development objectives.

Finally, to assist regions in the development of their RIS3, the S3 platform will also develop services dedicated to broadband roll-out.

Regions are reminded to closely coordinate their plans with the actions included in the national plans for high speed internet (national broadband plans) with a view to exploiting synergies and avoiding duplication of efforts.

Rural development policy will support the development of fast and ultra-fast broadband including its creation, improvement and expansion, passive broadband infrastructure and provision of access to broadband and public e-government solutions. This may include small and large scale projects.

For support under the Connecting Europe Facility see the guidelines for trans-European telecommunications networks.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> EBP: <http://www.broadband-europe.eu/Pages/Home.aspx>

<sup>92</sup> CEF guidelines: [http://ec.europa.eu/commission\\_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111019\\_3\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111019_3_en.pdf)

## ***Key enabling technologies***

### **Why should Key Enabling Technologies be part of smart specialisation?**

The Commission defined micro/nanoelectronics, photonics, nanotechnology, industrial biotechnology, advanced materials and advanced manufacturing systems as the six Key Enabling Technologies of Europe. KETs are knowledge-intensive and associated with high R&D intensity, rapid innovation cycles, high capital expenditure and highly-skilled employment. They enable process, goods and service innovation throughout the economy and are of systemic relevance. They are multidisciplinary, cutting across many technology areas with a trend towards convergence and integration. KETs can assist technology leaders in other fields to capitalise on their research efforts.<sup>93</sup>

Key Enabling Technologies (KETs) have been singled out by the European Commission in the proposal for the new Cohesion Policy as one of the investment priorities of the European Regional Development Fund (ERDF) as a relevant investment for the smart growth of regions.<sup>94</sup>

KETs are seen as the route to new and better products and processes, capable of generating economic growth and employment and strengthening the competitiveness of the EU economy. They bear *enormous market potential*. In the coming four years, the growth rates of each of these technologies range between 6%-15%. The overall global market volume will most likely increase from USD 840 billion to USD 1300 billion. Even more important are their spill-over effects on industry users from various industrial value chains, including suppliers and downstream sectors. KETs can spur innovation, increase productivity, give rise to new applications and help tackle societal challenges.

The particularity of a KET-related innovation policy is that it engages actors along different industrial value chains across the EU, including technology developers (universities, research and technology organisations), start-ups, SMEs and manufacturers. Consequently, a *KET-focused innovation policy allows most industrial sectors and any region to become involved* and benefit from the EU's overall KET approach, whatever its specialisation and focus areas. The Commission is in the process of aligning and coordinating EU policies in favour of a coherent strategy on KETs, which will open up great opportunities for regions. Regions should indeed analyse those opportunities, either as an emerging sector, or as a means to modernise traditional sectors.

### **Barriers and challenges**

The key challenge for regions will be *to identify their respective economic niches and competitive advantages* in KET development and deployment activities. Regions should be aware of key guiding principles, such as: what are the industrial needs with regard to

---

<sup>93</sup> (COM(2009) 512)

<sup>94</sup> See Article 5 (1) (c) ERDF: '*supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production in Key Enabling Technologies and diffusion of general purpose technologies*'.

technologies? Who are the main actors and potential customers of these activities? Is there a business case in terms of market exploitation?

For this, solid economic data is necessary. The Commission is in the process of setting up an EU Monitoring Mechanism, which will provide information on the supply and demand of KETs in the EU and third countries. This will help regions in their smart specialisation strategies with regard to KETs. Pending the availability of the EU Monitoring Mechanism on KETs, regions can already use existing information available through the Nano-Observatory<sup>95</sup> and the Regional Innovation Scoreboard.<sup>96</sup> Further, *synergies should be obtained by linking regional activities to EU programmes*, such as those sponsored under the research and innovation programme (Horizon 2020). Regions should therefore closely follow the EU's activities in order to maximise the impact of their own activities on KETs.

### Quick reference guide

It is important for regions, in their smart specialisation strategies, to follow an economic assessment, which would allow the identification of niche markets and regional competitive advantages.

An *EU Monitoring Mechanism on KETs* should become operational as of 2013. A first pilot shall be available by the end of 2012. This mechanism will provide EU-wide and international market data on the demand and supply of KETs, which will help regions (and Member States) to identify their competitive advantages more easily.

Furthermore, KETs will take up a prominent role in the upcoming revision of the EU's research & innovation framework programme (*Horizon 2020*). It is important to note that due to another change to the Common provisions regulation,<sup>97</sup> regions will be able to more easily *combine different EU instruments* in order to support their local economic ecosystems, including technology developers, start-ups, SMEs and anchor companies. In the future, several EU funding tools can be combined for the financing of one operation, given that the expenditure is not double-financed and general state aid principles are followed.

In addition, the Commission plans to cooperate more closely with the European Investment Bank in order to provide loan guarantees to productive investments. Overall, a coherent financial framework will be put in place in order to support all development and innovation stages of KET-related processes.

### References

- *Policy Recommendations* of the High-Level Expert Group on KETs (2011).<sup>98</sup>

<sup>95</sup> <http://www.observatorynano.eu/project/>

<sup>96</sup> <http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard>

<sup>97</sup> Art. 55 (8) Proposal for a Regulation of The European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No. 1083/2006.

<sup>98</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key\\_technologies/kets\\_high\\_level\\_group\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm)

- *Commission Communication on KETs (2009)*.<sup>99</sup>
- *Horizon 2020*: in the framework of this programme, the Commission will support future and emerging technologies, as well as an integrated approach to Key Enabling Technologies.<sup>100</sup>

## **Cultural and creative industries**

### **Why should cultural and creative industries be part of smart specialisation?**

In many cities and regions, including rural areas across Europe, investments in cultural and creative industries (CCIs) already have a significant impact on smart, sustainable and inclusive growth. Indeed, these industries have a multiple role to play in unlocking the creative and innovative potential of a region, as they:

- are vital for the emergence of new economic activities and the creation of new and sustainable job opportunities<sup>101</sup>;
- have the potential to increase the quality of life in urban and rural areas and to make Europe and its regions more attractive places in which to invest and work;
- contribute to the social integration of marginalised groups of the population and have wide-ranging social impacts, in particular in terms of social regeneration or social cohesion;
- are catalysts for structural change and diversification in many industrial zones and rural areas with the potential to rejuvenate economies, stimulate innovation and contribute to growth;
- constitute a powerful magnet for tourism, generate a creative buzz, attract talent and contribute to changing the public image of regions and cities;
- have potential in generating social demand, engaging the public and addressing social concerns in rapidly growing markets, such as those relating to energy, recycling and biotechnology, aging and health.

Moreover, culture and creativity also promote growth and qualified jobs, as CCIs contribute to and have a strong and positive influence on ICT, research, education and can increase the attractiveness of regions in terms of human resources and investments. These positive impacts are highlighted in different EU policy documents and studies.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/communication\\_key\\_enabling\\_technologies\\_sec1257\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/communication_key_enabling_technologies_sec1257_en.pdf)

<sup>100</sup> [http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com\(2011\)\\_811\\_final.pdf](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_811_final.pdf)

<sup>101</sup> According to recent estimates, CCIs are one of Europe's most dynamic sectors and account for up to 4.5% of the total EU GDP and some 3.8% of its workforce, 'Building a Digital Economy: The importance of saving jobs in the EU's creative industries,' TERA Consultants, March 2010. See also the emphasis on the creative industries in the European Competitiveness Report 2010, Commission staff working document, COM (2010)614.

<sup>102</sup> In particular in the 2010 Commission Communication '*Regional policy contributing to smart growth*': [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/official/communic/smart\\_growth/comm2010\\_553\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf); the 2010 Commission Green Paper '*Unlocking the potential of cultural and creative industries*': [http://ec.europa.eu/culture/documents/greenpaper\\_creative\\_industries\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/culture/documents/greenpaper_creative_industries_en.pdf); the 2011 analysis of the contributions to the public consultation launched by the Green Paper: [http://ec.europa.eu/culture/documents/analysis\\_green\\_paper.pdf](http://ec.europa.eu/culture/documents/analysis_green_paper.pdf); as well as in the 2010 Study on the *Contribution of Culture to Local and Regional Development – Evidence from the Structural Funds*: [http://ec.europa.eu/culture/key-documents/contribution-of-culture-to-local-and-regional-development\\_en.htm](http://ec.europa.eu/culture/key-documents/contribution-of-culture-to-local-and-regional-development_en.htm)

## Barriers and challenges

The cultural and creative sectors are faced with a rapidly changing context characterised in particular by digitisation and globalisation, offering great opportunities for the sectors but making it necessary for them to develop new skills, upgrade their equipment, develop new production and distribution methods and adapt their business models accordingly. European cultural and creative sectors are furthermore inherently fragmented along national and linguistic lines, which make it difficult for them to operate transnationally within and outside the EU and can lead to missed business opportunities. Moreover, cultural and creative sectors face difficulties in accessing the resources they need to finance their activities and adapt to the digital shift and globalisation. This is in particular due to the intangible nature of many of their assets, the prototype profile of their activities, their lack of investment-readiness, as well as the insufficient investor-readiness of financial institutions to support them.

However, in many regions, cultural and creative sectors constitute a major asset for the economy, and building on this asset should be considered in national/regional research and innovation strategies for smart specialisation. The challenge is to further integrate CCIs in this context, promoting the emergence of 'creative ecosystems' throughout the EU, i.e. via the development of a creative environment that promotes traditional cultural assets (cultural heritage, touristic destinations, dynamic cultural institutions and services), stimulates the development of creative businesses, and supports spill-over effects into the local existing industries and fuel development.

## How to act?

The European Regional Development Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development can support such strategies. Member States and regions are invited to finance their cultural and creative industries through investment priorities<sup>103</sup> closely linked to the objectives of the EU 2020 Strategy.

A group of experts from Member States currently working on the '*strategic use of EU support programmes, including structural funds, to foster the potential of culture for local and regional development and the spill-over effects of CCIs on the wider economy*', will provide in early 2012 a policy handbook identifying good practices in this field that might prove very useful for managing authorities, regional authorities and cultural sector operators. On this basis, a joint EU-wide awareness-raising initiative might be launched in 2012 by the Commission and the Member States.

Over the years 2012-2015, the European Creative Industries Alliance<sup>104</sup> will support the CCIs via concrete actions related to better business support, better access to finance and better cluster

---

and the 2011 *Study on the Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries*: [http://ec.europa.eu/culture/key-documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural-and-creative-industries\\_en.htm](http://ec.europa.eu/culture/key-documents/entrepreneurial-dimension-of-the-cultural-and-creative-industries_en.htm)

<sup>103</sup> Such as 'Promoting centres of competence', 'Promoting clusters', 'Developing ICT products and services;', 'Promoting entrepreneurship', 'Developing new business models for SMEs', 'Improving the urban environment', 'Developing Business incubators', 'Supporting the physical and economic regeneration of urban and rural areas and communities', etc.

<sup>104</sup> <http://creativebusiness.org/themes/magazeen/favicon.ico>

excellence & cooperation. Furthermore, the Alliance will gather European, national and regional policy makers in a Policy Learning Platform with the aim of raising the general awareness of the CCIs, to draw practical knowledge from the concrete actions and to share and exchange this better practice among Member States. The Alliance and its Policy Learning Platform might prove another useful forum for managers of European Structural Funds and regional and local authorities.

So far, the exchange of experience has shown that the following set of recommendations might pave the way for using CCIs to design and implement a targeted implementation strategy focused on the delivery of the Europe 2020 objectives. Although not exhaustive, it represents a starting point and can be completed and customised according to the specificities, experience and priorities of each region.

*Map regional assets (this mapping should take into account the level of development of CCIs in the region concerned):*

- Identify specialisation patterns in the region through a CCI mapping analysis (mapping should comprise quantitative as well as qualitative analysis). The European Cluster Observatory can provide assistance in this type of mapping exercise<sup>105</sup>;
- Identify optimal CCI-specific conditions and develop a positive creative climate to enhance the attractiveness of the city or the region (creative ecosystem);
- Identify lead organisations and dynamic individuals who are potential partners in development projects and possible structures for coordinating action. In this respect, the Europe Enterprise Network could provide assistance in organising matching events or assist in coordinative actions<sup>106</sup>;
- Collect, if possible, statistical data and perform qualitative-based surveys to better understand the dynamics of CCIs to be used for implementing smart specialisation strategies;
- Perform benchmarking activities to better understand the positioning of the region in the sector of CCIs in comparison to other EU regions.

*Involve all cultural, administrative and political actors in the decision-making process (inclusive approach):*

- Develop partnerships between national and regional authorities in charge of different public policies such as economic development, employment, higher education and culture. Successful CCI strategies most often depend on excellent internal and external networks and communication channels involving different levels of administration and representatives from several CCI sectors;
- Set up platforms, networks as well as clusters in order to support building of partnerships with representatives from the private sector and allow the creation of valuable synergies for the regional economic development;

<sup>105</sup> European Cluster Observatory, [www.clusterobservatory.eu](http://www.clusterobservatory.eu)

<sup>106</sup> Enterprise Europe Network, [www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu](http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu)



- Promote transnational cooperation to exchange experience on the level of both CCI SMEs and the authorities in charge of developing local creative strategies as a way to facilitate knowledge and capacity transfer and accelerate the learning path.

*Strategic and inclusive approach to investments and the use of financial resources:*

- Streamline regional, national and EU funding support to cover the different needs of the cultural and creative sectors. Synergies need to be developed in the use of the Structural Funds, including the *European Regional Development Fund*, the *Creative Europe* framework programme (2014-2020),<sup>107</sup> the *Business Competitiveness and SME Programme* (2014-2020), *Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation* (2014-2020), tools and instruments developed and tested under the *European Creative Industries Alliance*, national and/or regional programmes for the CCIs, and other possible sources of funding;
- Develop innovative financial instruments such as equity funds or guarantee funds to co-finance investments in the cultural and creative sectors, in conjunction with the financial instrument that is proposed under the *Creative Europe* framework programme<sup>108</sup> as a way to give leverage to private investment in this field;
- Further exploit links between the CCIs and other important policy areas for cohesion and/or rural development policies, in particular urban and rural regeneration, territorial cooperation, cultural heritage and tourism;
- Promote investments in the protection, promotion and development of cultural heritage.<sup>109</sup> Other investments could include: the development and use of new information technologies (for example to promote the digitisation of cultural heritage), strengthening of entrepreneurship in CCIs, the support to urban regeneration in which the cultural component (notably cultural infrastructure) traditionally plays a key role, the development of ICT-based cultural products, applications and services, the support to new business models for CCI SMEs, etc. Balance between hard (structures/infrastructures: creative hubs and clusters, networks, incubators and connected infrastructures) and soft (human capital addressing skills and training issues) investment should equally be encouraged.

<sup>107</sup> Add reference when programme is adopted on 23 November.

<sup>108</sup> Innovative financial instruments for CCIs are also tested under the *European Creative Industries Alliance*.

<sup>109</sup> Included under the Cohesion policy as part of the thematic objective for protecting the environment. In Rural development policy, a specific action targeting cultural heritage is foreseen.

## **Internationalisation**

### **Why should internationalisation be part of smart specialisation?**

Internationalisation is a crucial component of a S<sup>3</sup> for at least three reasons:

- The world is flat and all elements of an enterprise value chain can be located anywhere in the world through FDI or outsourcing;
- The eco-system of Member States and Regions can be challenged by the eco-system of emerging countries. Today, even high added-value elements of the enterprise value chain (i.e. R&D&i, support services, access to finance, design) can be produced outside OECD countries. Regions have thus to benchmark themselves with any other regions to assess where the real or believed competitive advantages are challenged in order to permanently increase their values;
- Internationalisation is becoming a more and more sophisticated context. It is much more than export and FDI. It is indeed also strategic alliances, joint research, co-development, outsourcing, relocation, mergers and acquisitions, licensing IPR, soft landing, technology showcase.

### **Barriers and challenges**

Internationalisation is about market and technology intelligence aiming at assessing whether the smart specialisation strategy is able to resist global competition or take advantage of global competition opportunities (often niche markets).

Many reports are showing that lots of SMEs do not use the full potential of either the internal or the external market. Some of these reports indeed show that while 25% of EU-based SMEs are involved in export to the Internal Market, in the last three years only 13% of EU SMEs were internationally active outside the EU through trade or any other forms of cooperation with foreign partners.

According to a Finnish survey entitled 'International R&D in high growth SMEs – Implications to innovation policy',<sup>110</sup> public authorities can help the internationalisation process of technological companies by supplying them with support services in the six areas below:

- knowledge of international market and technology demand,
- strategy development for international R&D activities,
- identification and selection of partners,
- identification, selection and acquisition of technology,
- skilled personnel,
- funding for international core, close-to-market and supporting R&D.

---

<sup>110</sup> Gaia Group, [http://proact.ktm.fi/index.phtml?menu\\_id](http://proact.ktm.fi/index.phtml?menu_id).

In some cases bold regional outsourcing or offshoring support policies should be deployed in order to help SMEs acquire components — including knowledge — at affordable prices, thereby enabling them to remain competitive and hence ensure their long term survival. These days, there are definitely one or more good reasons to compare the expertise available in-house in all departments — research, innovation, production, marketing/sales — with that available around the world. A detailed segmentation of regional business needs reveals the advantages they could derive from an internationalisation strategy.

*Figure 8* below illustrates this concept.

***Figure 8 - Matrix of business functions and international services***

Business functions	International services
Research	Joint research Access to equipment Establishment (FDI)
Innovation	Joint development Proof of technological concept Proof of economic concept Licensing and transfer of intellectual property
Production	Outsourcing Offshoring Subcontracting Establishment (FDI)
Marketing	Market testing
Distribution	Economic intelligence
Finance	IPO Mergers and acquisitions

## How to act?

The European Commission recently published different relevant papers:

- Small Business, Big World – A New Partnership To Help SMEs Seize Global Opportunities, November 2011<sup>111</sup>;
- Opportunities for the Internationalisation of SMEs, August 2011;
- The EEN Network can help SMEs find sustainable partners to implement their internationalisation strategies;
- For the 2014-2020 programming period, the European Commission has proposed establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises (COSME). One of the activities funded through the Programme will target the improvement of access to markets inside the Union and globally.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/com\\_2011\\_0702\\_f\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/com_2011_0702_f_en.pdf)

<sup>112</sup> [http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/cosme-commission-proposal\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/cosme-commission-proposal_en.pdf)

## ***Financial engineering instruments***

### **Why should financial engineering instruments be part of smart specialisation?**

For more than ten years, the EU budget has been using financial instruments such as loans, guarantees and equity investment for SMEs. In the 2007-2013 financial framework a new generation of financial instruments was put in place in cooperation with the EIB Group. In the area of structural funds, financial instruments have been set up to support enterprises, urban development, energy efficiency and renewable energies through revolving funds. Financial instruments have been set up to support farmers, rural micro- and tourism businesses through the Rural Development Fund.

The Europe 2020 Strategy envisages an increased use of financial instruments as part of an approach to pull together EU and national public and private funding in order to pursue the Strategy's objectives of smart, sustainable and inclusive growth. In this context, on 6 October 2011, the European Commission adopted a draft legislative package which will frame Cohesion Policy for the period 2014-2020 and provides a common framework for all EU policies in shared management, including rural development policy and maritime policy. This proposal emphasises that the role of innovative financial instruments, by extending their scope and by rendering their implementation frameworks more flexible and effective, encouraging their use as a more efficient alternative of support or in a complementary way with traditional grants. The proposal represents a more solid legal and operational framework that provides clear and simplified rules concerning key implementation matters such as the financial management of EU contributions or the combination of financial instruments with grants.

Subject to feasibility, financial instruments can be applied to the full bandwidth of policy objectives reflected in programmes, in order to deliver investments in projects which demonstrate appropriate repayment capacity in situations of market imperfection. They can be deployed by Member States and managing authorities either as tailor-made instruments or on the basis of pre-defined models for national or regional instruments which allow for efficient roll-out of operations, in line with standard terms and conditions proposed by the Commission. Managing authorities may also contribute to financial instruments set up at EU level with resources, which will be ring-fenced for investments in line with the programmes concerned, for example, a guarantee facility is being launched to incentivise financial intermediaries to extend loans to SMEs in the cultural and creative sectors (CCS) under the new Creative Europe Programme.

### **Barriers and challenges**

Given the relative newness of many of the financial instruments, dissemination of information and exchange of experiences and good practices among Member States, regions and financial intermediaries implementing the financial instruments will remain essential for the ongoing implementation in the present programming period. But in addition, given the increased role of financial instruments as stated in the cohesion policy post-2013, further focus will need to be put

on the promotion allowing new potential users to become familiar with this innovative way of financing and contribute to a smooth and rapid implementation of these instruments.

### Quick reference guide

This section provides a quick reference guide of the existing financial instruments in the 2007-2013 Financial Framework implemented under shared management by the European Commission. It also briefly describes the joint initiatives with the European Investment Bank (EIB), the European Investment Fund (EIF) and the Council of Europe Development Bank (CEB) which promoted the implementation of financial instruments with resources provided to Member States through Regional Policy (European Regional Development Fund) and the EU Rural Development Policy (European Agricultural Fund for Rural Development).

*EU level risk capital/equity instruments: CIP/GIF, Marguerite*

- *CIP – High Growth and Innovative SME Facility (GIF)*. Innovative financial instruments form part of the Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), one of the three specific programmes under the CIP. Their overall objective is the improvement of access to finance for start-up and growth of SMEs in order to support the investments of such companies in innovation activities, including eco-innovation. The High Growth and Innovative SME Facility (GIF), with a budget of EUR 500 million, aims to increase the supply of risk capital/equity for innovative SMEs in their early stages (GIF1) and in the expansion phase (GIF2). It is operated by the EIF on behalf of the Commission (representing the EU).<sup>113</sup> Policy DG in charge: DG ENTR, with participation of DG ECFIN for the design of the instruments;
- *The Marguerite Fund*. The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure (the Marguerite Fund) is a pan-European equity fund for infrastructure investments in the transport, energy and renewable sectors. The Fund was established as a regulated, specialised investment vehicle under Luxembourg law. The Commission, representing the EU, has a seat on the Supervisory Board responsible for setting the overall strategy of the Fund, but is not involved in the day-to-day management of the Fund or in individual investment decisions, as this is the responsibility of the Management Board and Investment Committee of the Fund.<sup>114</sup> Policy DG in charge: DG ECFIN, with participation of DG MOVE and DG ENER.

*EU level debt instruments (guarantees/risk sharing): CIP-SMEG, RSFF, LGTT*

- *Risk Sharing Finance Facility (RSFF)*. The Risk-Sharing Finance Facility (RSFF) aims to improve access to debt financing for promoters of research and innovation investments by sharing the underlying risks between the EU and the EIB. Together, the European Commission and the EIB are providing up to EUR 2 billion (up to EUR 1 billion each) to support loans or guarantees supporting the priorities of the Seventh Framework Programme for RTD (FP7). These contributions will translate into up to EUR 10 billion worth of additional financing available to innovative companies and the research community. RSFF

<sup>113</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm)

<sup>114</sup> <http://www.margueritefund.eu/>

financing is available for promoters and entities of all sizes and forms, including corporations, midcaps, small and medium-sized enterprises, special-purpose companies, public-private partnerships and joint ventures, research institutes, universities, science and technology parks, and research infrastructures (covering suppliers, the infrastructures themselves, and enterprises commercialising their results and services). A new RSFF facility to provide loans and leases to SMEs and smaller mid-sized firms, the Risk-Sharing Instrument (RSI), was launched at the end of 2011. It was operated by the EIF on behalf of the EIB and provides guarantees to financial intermediaries against loan defaults. The Commission intends to scale up and expand the RSFF under the proposed Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020).<sup>115</sup> Policy DG in charge: DG RTD, with participation of DGs ENER, INFSO, MOVE, ECFIN and BUDG;

- *CIP – SME Guarantee Facility (SMEG)*. The SME Guarantee Facility (SMEG), with a budget of EUR 500 million, provides counter-guarantees to national guarantee schemes as well as direct guarantees to financial intermediaries in order to increase and enhance the supply of debt finance to SMEs. SMEG is operated by the European Investment Fund (EIF) on behalf of the Commission (representing the EU).<sup>116</sup> Policy DG in charge: DG ENTR, with participation of DG ECFIN for the design of the instruments;
- *Loan Guarantee Instrument for TEN-T projects (LGTT)*. The Loan Guarantee Instrument for TEN-T projects aims at facilitating larger participation of the private sector in the financing of Trans-European Transport Network infrastructure (TEN-T). Attracting private sector funding in core European transport projects can be challenging due to the relatively high levels of revenue volatility in the projects' early operating stages. The Loan Guarantee Instrument for TEN-T projects partially covers this revenue risk and consequently improves the financial viability of such TEN-T projects.<sup>117</sup> Policy DG in charge: DG ECFIN and DG MOVE for the initial design of the instrument;
- *MEDIA Production Guarantee Fund*. The MEDIA Production Guarantee Fund was set up in 2010 in the framework of the MEDIA 2007 Programme. The fund is used to guarantee 50%-55% of the loans granted by local banks to film producers in order to reduce their risk and increase their lending activities in favour of the sector. It amounts to EUR 8 million over the period 2010-2013. The fund is being managed on behalf of the Commission by two different financial institutions.<sup>118</sup> Policy DG in charge: DG EAC.

#### *Instruments combining equity and debt support*

- *European Progress Microfinance Facility*. The European Progress Microfinance Facility, set up in 2010, consists of two parts: 1) a guarantee instrument to providers of micro-credit (i.e. loans of up to EUR 25,000, in particular to vulnerable groups in risk of social exclusion, for the purpose of setting up small commercial operations); and 2) the European Progress Microfinance Fund, which offers loans and equity participations to micro-credit providers. The European Progress Microfinance Fund has the EU (represented by the

<sup>115</sup> <http://www.eib.org/products/loans/special/rsff>

[http://www.eif.org/what\\_we\\_do/guarantees/RSI/index.htm](http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm)

<sup>116</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm)

<sup>117</sup> [http://www.eib.org/attachments/press/2008-005-fact\\_sheet\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/press/2008-005-fact_sheet_en.pdf)

<sup>118</sup> IFCIC in France and Audiovisual SGR in Spain.

[http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/funding/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/funding/index_en.htm)

Commission) and the EIB as investors, while the EIF act as a management company.<sup>119</sup> Policy DG in charge: DG EMPL, with participation of DG ECFIN for the design of the instruments;

- *European Energy Efficiency Fund*. The European Energy Efficiency Fund, which was set up in 2011 is a structured finance vehicle set up under Luxembourg law to invest either directly in smaller scale energy efficiency and renewable energy projects of local authorities and energy service companies (ESCOs), or invest in such projects indirectly via financial institutions.<sup>120</sup> Policy DG in charge: DG ENERGY.

### *Structural Funds*

- In the present programming period (2007-2013), under the principle of shared management, *Structural Fund* resources can be used for establishing financial engineering instruments, which can be invested either in the form of equity, loans, guarantees or other forms of repayable investments in enterprises, mainly SMEs, public private partnerships, urban development projects; or in legal or natural persons carrying out specific investment activities in energy efficiency and renewable energies. Cohesion policy does not finance individual projects directly at the EU level, instead it funds multi-annual national or regional operational programmes aligned with EU objectives and priorities and managed by national or regional authorities. EU Structural Funds are implemented within the framework of shared management and the legislation defines a clear division of responsibilities between Member States and the Commission;
- *JEREMIE*: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises is an initiative of the European Commission's Directorate General for Regional Policy (DG REGIO) developed together with the European Investment Fund in order to promote the use of financial engineering instruments to improve access to finance for SMEs via Structural Funds interventions.<sup>121</sup> Policy DG in charge: DG REGIO;
- *JESSICA*: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas is a joint initiative of the European Commission's Directorate General for Regional Policy (DG REGIO) developed in co-operation with the EIB and the CEB which is aimed at supporting sustainable urban development and regeneration through financial engineering mechanisms.<sup>122</sup>

### *European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)*

In the current programming period (2007-2013), similar to the Structural Funds and under the principle of shared management, the EAFRD contributes to support financial engineering actions such as loan funds, guarantee funds and venture capital funds. These funds, the setting-up of which depends on the choice of the Member States and on their needs, invest in agricultural and food processing enterprises, rural non-agricultural micro- and tourism businesses, or in legal or natural persons carrying out specific investment activities in rural areas, in accordance with the relevant rural development programmes. As in the case of the Cohesion policy, the EU rural

<sup>119</sup> <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836>

<sup>120</sup> [http://ec.europa.eu/energy/eepr/eeef/eeef\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/eepr/eeef/eeef_en.htm)

<sup>121</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/thefunds/instruments/jeremie\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm)

<sup>122</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/thefunds/instruments/jessica\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm)



development policy does not finance individual projects directly at EU level, instead it funds multi-annual national or regional rural development programmes aligned with EU rural development objectives and priorities, and managed by national or regional authorities.<sup>123</sup> Policy DG in charge: DG AGRI.

#### *EIB Group's own resources*

The European Investment Bank is the long-term financing institution of the European Union and its mission is to help implement the EU's policy objectives by financing sound business projects. Within this context the priority objectives for the EIB's lending activities set out in the Bank's operational plan are Economic and Social Cohesion and Convergence i.e. supporting the economically less developed regions of Europe, implementing the knowledge-based economy, developing Trans-European Networks (TENs), supporting small and medium-sized enterprises (SMEs), protecting and improving the environment and promoting sustainable communities, and supporting the establishment of a sustainable, competitive and secure energy supply. The EIB has two main financing facilities:

- Individual loans: provided to viable and sound projects and programmes costing more than EUR 25 million which are in line with EIB lending objectives;
- Intermediated loans: credit lines to banks and financial institutions to help them to provide finance to small and medium-sized enterprises with eligible investment programmes or projects costing less than EUR 25 million. Micro-finance has also been provided by the EIB in some countries.

The European Investment Fund provides financial intermediaries an integrated risk finance product range of SME finance initiatives, complementing the products offered by the EIB with which the EIF forms the EIB Group. The EIF aims at satisfying existing and future market needs by designing innovative financial products such as equity products and debt products, portfolio guarantees & credit enhancement and microfinance.

For the 2014-2020 programming period, the European Commission has proposed the establishment of a Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises (COSME). One of the activities funded through the Programme aims to improve access to finance for SMEs in the form of equity and debt.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> [http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm)

<sup>124</sup> [http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/cosme-commission-proposal\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/cosme-commission-proposal_en.pdf)

## ***Innovative public procurement***

### **Why should innovative public procurement be part of smart specialisation?**

Most of the existing research and innovation support schemes in the Member States and regions consist mainly in providing support in the form of finance, infrastructure or services for R&D or other activities and capacities that aim to produce innovations. The introduction of these innovative products or services into the market is, however, a problem that is barely addressed, or only at the end of the innovation support process.

Yet, customers are what innovative firms need most in order to be successful. Lead customers provide credibility for innovative products, and are vital for validating and further improving innovations. Having customers is also a major incentive for private investors to support innovative firms.

A comprehensive innovation support strategy thus needs to include support for identifying potential customers or fostering market opportunities (e.g. by stimulating private or public demand for eco-innovations). Starting with demand issues provides more chances for successful innovation than starting with R&D grants, as it allows the design of the innovation process to more precisely match the market opportunity and to obtain faster market take-up of the innovation.

Some of the most successful innovation support schemes — such as the US Small Business Innovation Research scheme (SBIR)<sup>125</sup> — take public sector demand for innovative, affordable and high-quality solutions as a starting point. They then either procure R&D services to develop innovative solutions with pre-commercial public procurement,<sup>126</sup> or directly engage a public procurement of innovation<sup>127</sup> if the necessary technologies/solutions are available but not yet in the market. The US public sector procurement of R&D&i is therefore about 20 times bigger than in the EU, and the firms benefiting from this seem to have an exceptionally good access to private venture capital for their further growth.

Also in Europe public procurement holds an enormous — so far largely unused — potential for providing demand pull for innovation and market opportunities for innovative firms, as the purchasing power of public authorities in the EU represents around 19% of the EU's GDP, equivalent to EUR 2.3 trillion a year.<sup>128</sup> Part of this budget stems from the ERDF.

Using public procurement as an element of a national/regional research and innovation strategy for smart specialisation offers multiple advantages, such as:

- Better match to new needs in providing more and better public services and infrastructures to citizens and firms than off-the-shelf products could offer,

---

<sup>125</sup> <http://www.sbir.gov/>

<sup>126</sup> [http://ec.europa.eu/information\\_society/tl/research/priv\\_invest/pcp/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/tl/research/priv_invest/pcp/index_en.htm)

<sup>127</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/public-proc\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/public-proc_en.htm)

<sup>128</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/publicprocurement/docs/indicators2009\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2009_en.pdf)

- Cost-savings for public budgets in the medium- and long-term thanks to more efficient energy or resource solutions (e.g. functional requirements),
- Higher impact of innovation investments thanks to a comprehensive strategy that combines R&D investments (e.g. in eco-innovation) with purchasing innovations (e.g. of energy efficient and low carbon buildings or transport),
- Higher mobilisation effect on private investors/venture capital, thanks to the faster market access and return-on-investment for innovative firms.

### **Barriers and challenges**

The main reasons why still too few public procurers in the EU buy innovations and why the procurement of innovation is still hardly used as an innovation support tool are:

- Lack of or wrong incentives for public procurers: Procurers tend to favour low cost, low risk, and off-the-shelf solutions once the (political) decision on what to buy and at which price has been made, even when there are longer-term benefits to public service providers in testing and procuring new technologies and solutions;
- Lack of knowledge of public procurers on what new technologies and innovations are available in the internal market or are possible and what could be the medium to long-term benefits and cost savings;
- Lack of capabilities of public procurers to manage procurement procedures involving market consultations, competitive dialogues, cost-benefit evaluations, life-cycle costing assessments, etc.;
- Fragmentation in demand and lack of critical mass: In general, individual procurements are mostly too small for companies to make investments in innovations worthwhile. There are hardly any mechanisms to allow the pooling of risk and resources across countries and different administrations;
- Difficulties for innovative SMEs to become involved in public procurement as direct suppliers, as shown by the EC study on SMEs access to public procurement.<sup>129</sup> This hampers the access of public authorities to the innovative potential of SMEs, in particular high-tech SMEs who play a key role in creating innovative solutions;
- No strategy that links public procurement with other public policy objectives: for example, the administrations in charge of health and care services, environment, mobility, energy, housing, waste and water management do not perceive themselves as having any role to play regarding support for innovative firms. On the other hand, administrations in charge of research, innovation and business support do not include in their strategies the question of what innovative solutions the public sector would need to procure. In addition, the two sides of the administration do not jointly develop their strategies.

### **How to act?**

The ERDF permits the strategic combination of investments in R&D&i capacity-building with demand-side measures in a unique manner. This is particularly true for public procurement, as the partnership contracts and strategic reference frameworks include different strands of

---

<sup>129</sup> <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/public-procurement/>

administration (e.g. environment, transport, industry, innovation) and allow the development of strategies that cover entire countries (and even beyond).

Therefore, the European Commission recommends:

- The development of smart specialisation strategies to include the issues of market-up-take and public procurement needs among the starting points for identifying the fields of specialisation. Funding, for instance, the development of energy-efficient technologies becomes more credible and has more impact, if the public sector buys them as a lead customer for applying and testing them in practice;
- Encouraging procurers to purchase innovative solutions by rewarding them and by decreasing the potential innovation costs and financial risks through ERDF co-funding;
- The recognition of the procurement phase as strategic in public policy cycles, by associating procurement departments at an early stage in the definition of a project and of regional innovation strategies for smart growth;
- Supporting transparency for the procurers, to get to know the market better and to stimulate innovation; and for businesses (in particular SMEs) to better understand and anticipate the requirements of contracting authorities;
- Supporting a change in procurement practices towards more demanding requirements/specifications to pull innovations to the market (e.g. related to green public procurement and life-cycle-costing) in order to encourage the procurer to become an 'intelligent' customer.<sup>130</sup> This can be achieved through better preparatory work and capacity-building in procurement offices both as regards the identification of state-of-the-art technologies/solutions in the market and the capacity to manage complex procurement procedures.

### Concrete actions to develop

- To support the capacity-building of procurement departments through training, exchanges of civil servants/procurement officers and exchanges and promotion of good practices amongst peers<sup>131</sup> (e.g. awarding prizes for the best innovation procurement or methodology<sup>132</sup>), and developing guidance,<sup>133</sup> including sector orientation such as for the health,<sup>134</sup> construction,<sup>135</sup> energy efficiency<sup>136</sup> or protective textile sectors,<sup>137</sup> by building procurer groups and networks<sup>138</sup>;

<sup>130</sup> <http://www.proinno-europe.eu>

<sup>131</sup> <http://www.comune.torino.it/re/int/PPI/>

<sup>132</sup> <http://lcc.sustainable-procurement.org/>

<sup>133</sup> [http://www.europroc.eu/public/docs/europroc\\_navigate\\_change\\_public\\_procurement\\_4fgd.pdf](http://www.europroc.eu/public/docs/europroc_navigate_change_public_procurement_4fgd.pdf)

<sup>134</sup> <http://lowcarbon-healthcare.eu/>

<sup>135</sup> [http://www.sci-network.eu/fileadmin/templates/sci-](http://www.sci-network.eu/fileadmin/templates/sci-network/files/Resource_Centre/Reports/Innovation_in_construction_procurement_-_Preliminary_report.pdf)

[network/files/Resource\\_Centre/Reports/Innovation\\_in\\_construction\\_procurement\\_-\\_Preliminary\\_report.pdf](http://www.sci-network.eu/fileadmin/templates/sci-network/files/Resource_Centre/Reports/Innovation_in_construction_procurement_-_Preliminary_report.pdf)

<sup>136</sup> <http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7633>

<sup>137</sup> <http://www.enprotex.eu>

<sup>138</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-procurement/index\\_en.htm#h2-1](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-procurement/index_en.htm#h2-1)

- To support procurers to better engage with the market<sup>139</sup> by involving innovation agencies,<sup>140</sup> chambers of commerce, cluster organisations/sectoral platforms, SME support organisations (e.g. Enterprise Europe Network<sup>141</sup>) and other bodies that can assist in developing demanding specifications;
- To invite and guide procurers to join forces with others, in order to attain critical mass, making it interesting for firms to develop innovative solutions for a bid and in order to pool capacities (legal, procedural, knowledge of market, technologies and performance levels, administrative budgets for the procurement processes, etc.);
- To financially support the procurement of innovative solutions (goods & services), through targeted and limited grants to contracting authorities.

### Where to get inspiration

- The Procurement Forum from various procurement of innovation fields provides access to a community of procurers with experience in the field of innovation<sup>142</sup>;
- Trans-national networks between Public Procurement for innovation were set up with the support of the CIP programme to facilitate the sharing of good practices and the joint market and technology screening and development of specifications around selected topics: sustainable construction of hospitals,<sup>143</sup> protective textiles for fire brigades<sup>144</sup> and sustainable construction.<sup>145</sup> Many of their methodological findings are of a general nature and can inspire innovative procurement initiatives in other fields;
- Several on-going projects dedicated to support networks of European procurers engaged in pre-commercial procurement are running under the Seventh Framework Programme (FP7)<sup>146</sup>;
- European Commission actions to support the development of Green Public Procurement that are boosting the procurement of innovation and eco-innovative solutions<sup>147</sup>;
- The Enterprise Europe Network also developed 3 networks of members dedicated to facilitating the meeting between innovative SMEs and public buyers of innovation<sup>148</sup>;
- Member States (UK,<sup>149</sup> NL,<sup>150</sup> FI,<sup>151</sup> SE, BE, AT, FR, IT, SP...) and Regions (Flanders,<sup>152</sup> Észak-Alföld,<sup>153</sup> Helsinki Metropolitan Area,<sup>154</sup> Greater London<sup>155</sup>...) are implementing schemes for enhancing public procurement of innovation and pre-commercial procurement;

<sup>139</sup> [http://www.smart-spp.eu/fileadmin/template/projects/smart\\_spp/files/D1-3\\_report\\_on\\_impacts\\_on\\_the\\_market.pdf](http://www.smart-spp.eu/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/D1-3_report_on_impacts_on_the_market.pdf)

<sup>140</sup> <http://www.proinno-europe.eu/inno-grips-ii/article/fostering-innovation-through-public-procurement>

<sup>141</sup> [http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index\\_en.htm](http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm)

<sup>142</sup> <https://procurementforum.viadesk.com/do/login/>

<sup>143</sup> <http://lowcarbon-healthcare.eu/>

<sup>144</sup> <http://www.enprotex.eu/>

<sup>145</sup> <http://www.sci-network.eu/>

<sup>146</sup> [http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html)

<sup>147</sup> [http://ec.europa.eu/environment/gpp/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm)

<sup>148</sup> <http://www.prismeprocurement.eu;> [http://www.winningtenders.eu/t4sme-tender-trial/;](http://www.winningtenders.eu/t4sme-tender-trial/)

<http://www.dubchamber.ie/>

<sup>149</sup> <http://www.bis.gov.uk/policies/innovation/procurement>

<sup>150</sup> <http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/aanbesteden-van-innovaties>

<sup>151</sup> <http://www.tekes.fi/about/publicprocurements/funding>

<sup>152</sup> <http://www.procurementofinnovation.eu/>

<sup>153</sup> <http://innova.eszak-alfold.hu/?lang=en>

- Several European studies are supporting the policy support to procurement of innovative solutions (e.g. Public Procurement of Innovation: Towards a European Scheme<sup>156</sup>);
- Information on EU level policy development for procurement of innovative solutions.<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> <http://innova.eszak-alfold.hu/?lang=en>

<sup>155</sup> <http://www.london.gov.uk/rp/>

<sup>156</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/pp-conf2\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/pp-conf2_en.htm)

<sup>157</sup> [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-procurement/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-procurement/index_en.htm)

## **Green growth**

### **Why should green growth be part of smart specialisation?**

In a resource-constrained planet, Europe needs to accelerate its transition towards a climate resilient and greener economy to boost its competitiveness and be able to sustain its growth.

This is why sustainable growth is one of the priorities of Europe 2020, which stresses the need for a transition to a green, low-carbon, resource-efficient economy as a new paradigm for sustainable growth. Innovation is essential to succeed in decoupling growth from natural capital utilisation and is therefore the key to enabling sustainable and smart growth to go hand in hand. Innovation strategies for smart specialisation will need to foster green growth. This will result in an EU economy that is more competitive in a world of high energy prices and tough resource constraints and competition. In this framework, public decision-makers and stakeholders in Europe's regions and cities, which are responsible for designing, implementing and monitoring these strategies, play a crucial role.

Not only do they often set the framework, but local and regional authorities are also usually responsible for implementing policies, programmes, legislation and public investments in key areas for sustainable growth and innovation such as energy, environment, transport, land-use, education or social services. The coordination of different policies and different levels of government is always a challenge, but it is critical in accelerating the transition towards a greener economy and getting the actors of innovation and environment working together. Moreover, regions have to reflect on how to benefit from the fast-emerging green eco-innovation sector.

### **How to act?**

In the current programming period, ensuring innovation for sustainable growth requires improved coordination between different operational and rural development programmes in the areas of innovation, competitiveness, environment and energy. This requires integrated and cross-cutting approaches that combine innovation and sustainability into joint policies and programmes.

Managing authorities need to work together and make sure to involve relevant actors, such as environmental or energy agencies as well as NGOs and other representatives of civil society. Public and private sector decision-makers need to integrate sustainable development principles into their day-to-day decision making process. Sustainability must be integrated throughout the strategies for growth and in the project life-cycle, taking into account the impacts on the environment from design to delivery and end-of-life.

As part of their innovation strategies for smart specialisation, public authorities at regional and local level also need to design interventions that help to overcome specific market failures in this area, as well as improving the supply of green innovation, technologies and solutions. Among the core measures that should be encouraged are:

- Commissioning a strategic analysis and approach on the region's own characteristics, assets, challenges and opportunities as regards its environment, natural assets, renewable energy potential and climate impacts in the studies that will serve as a basis for the identification of the priorities to be established regarding smart specialisation;
- Increasing the support for new entrepreneurial firms that aim to deliver more radical eco-innovations and challenge existing firms and business models, or that deploy new environmental technologies;
- Improving access to finance, knowledge, and know-how and skills development in order for SMEs to boost their resource efficiency and develop new products and services that are more environmentally-friendly;
- Enhancing international and interregional co-operation on innovation for sustainable growth.

It is also necessary to go beyond the creation and supply of new technologies and innovations and strengthen the diffusion and take-up of innovations for sustainable growth. Such policies include:

- Reinforcement of markets for green innovation: local and regional authorities need to deploy more Green Public Procurement,<sup>158</sup> possibly in synergy with Innovative Public Procurement, as a key lever to boost innovation and sustainable development;
- Promoting changes in consumer behaviour and social innovation: consumer policy, education and information as well as labelling;
- Taking an exemplary role, for instance in engaging the administration in EMAS certifications<sup>159</sup> or state-of-the-art renovation of public buildings for improved energy efficiency<sup>160</sup>;
- Other instruments such as fiscal or pricing mechanisms can, in certain cases, also be in the hands of regional authorities.

For the next programming period, the contribution of key areas of sustainable growth is ensured. Environment, climate change and energy are specifically included in the draft new regulatory package, covering all shared managed funds, through thematic objectives, investment priorities, and also as a cross-cutting principle. The proposed regulations include concrete ex-ante conditionality requesting MS to comply with EU's waste, water, climate and energy legislation to ensure efficient use of the funds in those areas. Furthermore, ERDF resources are earmarked for thematic priority 'supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors; in particular, at least 20% in more developed and transition regions and at least 6% in less developed regions. Ring fencing of a 5% minimum share on Sustainable Urban Development will also contribute to address environmental, energy & climate challenges in cities

---

<sup>158</sup> [http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm)

<sup>159</sup> [http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/index_en.htm)

<sup>160</sup> [http://www.e2b-ei.eu/e2bjti\\_about.php?sSe=3](http://www.e2b-ei.eu/e2bjti_about.php?sSe=3)



## Challenges in specific areas

### *Sustainable energy*

For the period 2014-2020, the Commission has proposed a significant concentration of cohesion policy efforts on renewable energy and energy efficiency. For example, the more developed regions and those regions that did not yet complete their catch-up process would have to spend 20% of their ERDF allocations on this topic, and the less developed regions 6%. Rural development policy has also reinforced its contribution for the energy investments.

Yet, achieving the EU's 20-20-20 objectives on greenhouse gas emissions, energy efficiency and renewables will require further innovations and a revolutionised energy system. In addition to this large scale roll-out of already established solutions, research and innovation will thus be critical to make new, cleaner, more efficient energy sources commercially attractive at the scale needed. The Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan)<sup>161</sup> provides a long-term agenda to address the key innovation bottlenecks. Thus, in assessing their position and assets in the context of the development and the subsequent implementation of their innovation strategies for smart specialisation, regions are invited to make full use of the knowledge developed in the framework of the SET-Plan.

### *Eco-innovations*

The forthcoming EU Eco-Innovation Action Plan underscores that eco-innovations are central to addressing the challenges of resource scarcity, air, water and soil pollution or water efficiency. Eco-innovations also create major opportunities for growth and jobs and increase European competitiveness within the global market, which is estimated to grow to a trillion EUR market after 2015.<sup>162</sup> Already 45% of companies have introduced some type of eco-innovation. It has been estimated that around 4% of eco-innovations led to more than a 40% reduction of material use per unit of output,<sup>163</sup> highlighting the great future potential.

They must be promoted not only through technologies, but also through business processes and organisational change. In particular a closed-loop economy that aims to reduce, in absolute terms, input, waste and the release of harmful substances along the value chain and foster re-use, recycling and resource substitution should be further reinforced.

This needs new business models, industrial symbiosis, product service systems, product design, full life cycle and cradle-to-cradle approaches. Managing authorities are encouraged to put eco-innovations at the core of their innovation strategies as a cross-cutting requirement in all sectors, liaising with the area-specific stakeholders in the field of energy, water and other natural resource management. The aim is to embed eco-innovations from the outset in the design and development of the strategies and programmes for innovation and tap into its opportunities.

---

<sup>161</sup> [http://ec.europa.eu/energy/technology/set\\_plan/set\\_plan\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm)

<sup>162</sup> European Parliament 'Policy Department Economic and Scientific Policy, Eco-innovation - putting the EU on the path to a resource and energy efficient economy, Study and briefing notes', March 2009.

<sup>163</sup> Eco-innovation Observatory 'The Eco-Innovation Challenge - Pathways to a resource-efficient Europe - Annual Report 2010', May 2011.

*Nature*

Eventually, the challenges that regions face in terms of adaptation to climate change and the preservation and management of their natural assets ask for innovative approaches for regions to fully benefit from the underlying opportunities. Nature and its resources need to be fully integrated in the regional approaches to sustainable growth and the national/regional innovation strategies for smart specialisation.

First, the sustainable management of a region's natural assets needs research and innovation to further build knowledge and practical outcomes in terms of improved preservation and management instruments, practices and applications. Second, a region's natural assets can be the very start of innovation activities and the development of new technologies or solutions, for instance in the case of renewable energy sources but also the expansion of the bio-economy.

Therefore, innovative methods need to be taken into account to monitor and manage nature in broad partnerships that include the business community, the agriculture and forestry sector, civil society and municipalities. Action is also very much needed in the realm of social innovation, to engage communities positively in the preservation of the local natural resources and assets.

## **Social innovation**

### **Why should social innovation be part of smart specialisation?**

Social innovation is important for regional development, as it can create new business opportunities, provide new perspectives to citizens, and help the modernisation of the public sector. It can also be a vehicle for making policies more responsive to social change and to encourage and support innovative social enterprises. Social innovations are innovations that are social in both their ends and their means. Specifically, we define social innovations as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. In other words, they are innovations that are both good for society and enhance society's capacity to act.<sup>164</sup>

Social innovation is about developing new forms of organisation and interaction to respond to social/societal issues. They address a social demand or need (e.g. elder care), contribute to addressing a societal challenge (ageing society) and, through their process dimension (e.g. the active engagement of the elderly, new services) they contribute to re-shaping society in the direction of participation, empowerment, co-creation and learning.

For these reasons social innovations offer a way of tackling societal challenges when the market and public sector do not respond effectively to the social needs. They also contribute positively to diminishing the innovation divide by involving end-users (including disadvantaged groups) and stakeholders into innovation processes, promoting inclusive growth. Therefore, they are a relevant rationale to have in mind while designing innovation strategies for smart specialisation.

Social innovators can come from all walks of life. Social innovations can be developed by private, public and third sectors, and should involve households and citizens, i.e. the quadruple helix, and can be implemented at national, regional and local level.

### **Barriers and challenges**

Social innovation is a relatively new concept for which a theoretical framework is being developed. There is a risk of it being hampered by insufficient knowledge, limited support of grass roots, social enterprise and social entrepreneurship activities, poor diffusion and little scale-up of good practices, and poor methods of impact evaluation. The context for developing social innovations is very different across European countries' welfare regimes (i.e. the relative role of state, market, family).

Social innovation challenges traditional structures, forms of organisation and power relations, which are difficult and slow to change. New forms of engaging with employees, end-users or citizens, NGOs and local communities can be powerful tools for innovation, making better use of their innovation potential, for example through co-creation, workplace innovation or quadruple helix models (including civil society), however, they require a considerable mentality change.

---

<sup>164</sup> Social Innovation Exchange and Young Foundation 2010 Study on social innovation for BEPA.

Access to finance can also constitute a barrier. For example, social enterprises may not have as easy an access to finance from banks as other enterprises. Projects need to be encouraged to get out of grant logic and become self-sustainable. Financial engineering tools can offer alternatives whose potential has not been exploited well enough in the social (innovation) sector.

But social innovation can create new business opportunities, e.g. in growth sectors like health and education. It can also play an important role in the modernisation and transformation of the public sector and public services, through cooperation with social enterprises, NGOs and civil society, and needs therefore to be exploited.

### **How to act?**

Member States and the EC are investing in social innovation activities. Examples can be found in urban regeneration, community-led local development, microfinance, (e-)health and ageing, workplace innovation, co-creation, service innovation and social and/or green public procurement.

It is important to link business, the public sector, the social economy and civil society. To make an impact, regional and managing authorities must use the expertise of public organisations such as innovation agencies, social/work agencies and regional development agencies, but also NGOs, volunteering organisations, religious organisations, etc. should not be left untapped.

New cooperation structures and partnerships can be set up, incubation facilities can be provided for social enterprises and citizens' initiatives as well as measures to stimulate the development and scaling-up of social enterprises aiming at the creation of social value. Public sector is central in the delivery of many services of social and economic value. In this regard, it has a pivotal role in answering (together with private stakeholders and the civil society) today's major societal challenges such as demographic ageing, increased demand for healthcare services, risk of poverty and social exclusion, the need for better and more transparent governance, and a more sustainable resource management.

Public sector innovation may involve notably, new or improved services (e.g. healthcare at home), organisational innovation, system innovation (e.g. new patterns of co-operation and interaction) and conceptual innovation (e.g. a change in the outlook of actors). This can lead to increased efficiency and the delivery of new and better quality services that respond not only to the users' evolving needs and expectations but also to budget constraints.

Directorate General (DG) Regional Policy is publishing a *guide on social innovation for the EU's regions*. It will contain guidance on how to design regional strategies that include social innovation as a potential for growth and change.

The categories for the Regiostars awards for 2013 (organised by DG Regional policy) include a category for social innovation.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/cooperate/regions\\_for\\_economic\\_change/regiostars\\_13\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm)

Micro-finance has proven to be a good tool to support social innovation enterprises. In this respect, the European Commission has launched the JASMINE scheme. JASMINE, the Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe. JASMINE is a joint initiative of the Commission and the EIB group to support non-bank micro-credit providers in the EU. JASMINE seeks to help non-bank micro-credit providers to improve their governance, information systems, risk management and strategic planning with a view to obtaining a better access to the private capital markets, to expand and become sustainable.<sup>166</sup>

The *European Social Fund (ESF)* has made significant investments in social innovations, ranging from supporting local partnership and enhancing the capacity-building and networking of local stakeholders to implementing active labour market policies. For the next programming period, social innovation is treated in a horizontal way in the ESF regulation. DG Employment, Social Affairs and Inclusion will also directly fund social experimentation projects through PROGRESS and the Programme for Social Change and Innovation to reform social policy. Furthermore, they have published a methodological guide on social experimentation for policy makers<sup>167</sup> and will set up further information initiatives (databases, conferences) and a high-level expert group on social experimentation.

DG Internal Market has launched the *Social Business Initiative (SBI)*, as part of a 'Responsible Business package', including also a communication on CSR and directives on accounting and transparency.<sup>168</sup> The aim of the SBI is to make access to the market and to finance easier for social enterprises. Co-initiators of the SBI are DG Enterprise and DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Early December, the Commission proposed the Regulation on European Social Entrepreneurship Funds.<sup>169</sup>

DG Enterprise has mobilised *CIP* funds for social innovation. CIP funds will create a social innovation prize, exploit the development of incubators for social enterprises, and organise a conference on workplace innovation in cooperation with the Flemish government. They are also coordinating the Social Innovation Europe Initiative, with an online hub for social innovators<sup>170</sup> and two studies to be published soon, one on financing social innovation and one on measuring and evaluating social innovation.

The Seventh Framework Programme FP7 has launched various calls for proposal related to social innovation under the 'Social sciences and humanities' strand. HORIZON 2020 will also include social innovation.<sup>171</sup>

---

1.1. <sup>166</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/the\\_funds/instruments/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/the_funds/instruments/index_en.cfm)

<sup>167</sup> <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&furtherEvents=yes&eventsId=358>, download on the right of the page.

<sup>168</sup> Press release on the package:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1238&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en>; SBI texts (communication + working document + FAQ):

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/social\\_business/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm)

<sup>169</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/investment/docs/social\\_investment/20111207proposal\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/social_investment/20111207proposal_en.pdf)

<sup>170</sup> [www.socialinnovationeurope.eu](http://www.socialinnovationeurope.eu)

<sup>171</sup> [http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com\(2011\)\\_811\\_final.pdf](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_811_final.pdf).

The *Digital Agenda* also includes scope for social innovation, through e-health and ageing and e-government, for example. DG Information Society and Media is applying the concept of user-driven innovation in Living Labs and in a number of European Cities supported by CIP ICT-PSP funds. The implication of users and of citizens in the whole process from conception and development down to validation and dissemination is expected to bring societal innovation in many sectors such as e-health, ageing, and local government.

## **ANNEX III: REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION STRATEGIES FOR SMART SPECIALISATION: GUIDANCE FOR EXPERT ASSESSMENT**

### **1. Is the strategy based on appropriate stakeholder involvement? How does it support the entrepreneurial discovery process of testing possible new areas?**

1.1 Has the strategy been developed through a broadly-based process of direct stakeholder involvement, including mainly regional government/regional agencies, entrepreneurs, knowledge providers but also other/new stakeholders with the potential for innovative contributions, through measures such as surveys, consultations, dedicated working groups, workshops, etc.?

1.2 Has this process been adequately described or referred to in the submitted document?

1.3 Is there an identified leader of the RIS3 process? If yes, who is it? Does the strategy identify the leading entrepreneurs involved in the process?

1.4 Is the priority-setting in the strategy based on an identification of market opportunities/economic potential informed by an entrepreneurial search/discovery process, i.e. by a process foreseen to identify and test specific entrepreneurial opportunities?<sup>172</sup>

### **2. Is the strategy evidence-based? How have areas of strength and future activity been identified?**

2.1 Does the strategy include/build on a sound analysis of the country's/region's existing situation with regard to scientific/technological and economic specialisations or refer to such an analysis/related studies?

2.2 Is it based on a sound assessment of the competitive assets of the region, including an analysis of its strengths, weaknesses and bottlenecks?

2.3 Besides a SWOT analysis, what other quantitative and qualitative information/methods have informed the strategy (e.g. cluster analysis, value chain analysis, peer review, foresight)?

2.4 Does the document propose a vision for the region? Is this vision clearly described, credible and realistic?

---

<sup>172</sup> In this context entrepreneurial search or discovery is to be understood broadly, as a combinatorial process that is not confined to the private sector but is a synthesis and integration of dispersed and fragmented global and local knowledge (technological, business and societal) to inform S3 choices and identify opportunities for the region to expand/ into new domains.

**3. Does the strategy set innovation and knowledge-based development priorities? How have potential areas of future activity been identified? How does it support the upgrading of existing activities?**

3.1 Does the strategy outline a limited set of innovation and knowledge-based<sup>173</sup> development priorities?

3.2 Are these priorities sufficiently specific in identifying existing/potential niches for smart specialisation and related upgrading of existing activities or potential future activities?

3.3 Do the thematic priorities chosen in the strategy reflect the description and analysis of the regional economic structure, competences and skills?

3.4 Does the strategy take into account considerations for achieving critical mass and/or critical potential in the priority areas selected?

**4. Does the strategy identify appropriate actions? How good is the policy mix?**

4.1 Does the strategy include action lines and/or realistic roadmaps in line with the objectives? Are these sufficient to reach the objectives?

4.2 Does the strategy indicate which bodies are responsible for the implementation of these action lines/roadmaps?

4.3. How does the strategy support/facilitate:

- cross-clustering and the identification of innovation opportunities at the interface between different disciplines/industries/clusters?
- entrepreneurship and the innovation capabilities of SMEs, for instance by facilitating the diffusion and adoption of technologies, incl. Key Enabling Technologies?<sup>174</sup>
- the improvement of demand-side conditions and, in particular, public procurement as a driver for innovation?

Are there sector-specific support services/schemes foreseen?

4.4 Does the document outline measures to stimulate private R&D&i investments, for instance through public-private partnerships? Does it demonstrate/aim at financial commitment of the private sector with the strategy?

4.5. Does the strategy identify budgetary sources, and does it present indicative budget allocations?

<sup>173</sup> Incl. non-technological and service-sector innovation

<sup>174</sup> The six KETs are: nanotechnology, micro-nanoelectronics, advanced materials, photonics, industrial biotechnology and advanced manufacturing systems.



4.6 Does it include a sufficiently balanced mix of soft innovation support services and financial instruments? Does it foresee an appropriate mix of grants, loans and financial engineering (venture capital)?

**5. Is the strategy outward looking and how does it promote critical mass/potential?**

5.1 Does the strategy take into account the competitive position of the country/region with regard to other countries/regions in the EU and beyond, as well as its position within global value chains?

5.2 Does it foster the internationalisation of SMEs and does it stimulate regional clusters/initiatives to make connections within international/global value chains?

5.3. Does it foster strategic cooperation with other regions (please note whether the regions foresee the allocation of mainstream Structural Funds within their Operational Programmes and/or cooperation through INTERREG)?

5.4 Are sufficient efforts being made with regard to avoiding imitation, duplication and fragmentation, in particular with regard to what is happening in neighbouring regions?

**6. Does the strategy produce synergies between different policies and funding sources? How does it align/leverage EU/national/regional policies to support upgrading in the identified areas of current and potential future strength?**

6.1 Is the strategy and its priority-setting complementary to national-level priorities, e.g. is it in line with the National Reform Programme?, and is it in synergy with national research/education policies?

6.2 Is the strategy based on inter-departmental/inter-ministerial/inter-agency coordination and cooperation covering relevant policies, in particular between research/science policies and, economic development policies, but also with regard to other relevant policies such as education, employment and rural development policies? Does it assess/take into account the existing level of policy coordination within the region?

6.3 Does the strategy include a clear reflection/proposal on how to exploit synergies between different European, national and regional funding sources, in particular between ERDF and Horizon 2020 but also with other key programmes such as ESF, EAFRD and COSME?

6.4 Does it consider both upstream and downstream actions to and from Horizon 2020, financed by Cohesion Policy?<sup>175</sup> How does the strategy link to relevant European (ESFRI) as well as smaller national and regional partnering facilities?

---

<sup>175</sup> Upstream actions aim at preparing regional R&I players/teams to participate in Horizon 2020. This may involve enhancing R&I infrastructures, the modernisation of universities and research organisations as well as developing technology auditing, international partner search and information campaigns to stimulate and facilitate participation in Horizon 2020. Downstream actions aim to diffuse R&I results from Horizon 2020 swiftly into the market. These might include pilot plants and demonstration sites, proof of concept and early stage financing incubation facilities, applied research, specific industrial and technology transfer capabilities and cluster support.

**7. Does the strategy set achievable goals and measure progress? How does it support a process of policy learning and adaptation? How is it to be communicated?**

7.1 Does the document identify concrete, achievable goals? Does it identify output and result indicators and a realistic timeline for these goals?

7.2 Does the region have a sound governance and monitoring system in place to implement, monitor and evaluate the regional innovation strategy? Does this support a process of continuous policy learning and adaptation? If not, are actions foreseen to build up capabilities for that?

7.3 How is the strategy to be communicated to stakeholders and the general public? What are the mechanisms for ensuring support for the strategy from critical groups and the active participation of such groups in its implementation?

**8. What are the conclusions and which advice can be given to improve the strategy?**

8.1 If the strategy is based on an earlier strategic exercise/innovation strategy, has it been appropriately reviewed and updated? What is done/going to be done differently as a consequence of the strategy and process compared to the previous/existing economic strategy?

8.2 Can the strategy be regarded as a regional research and innovation strategy for smart specialisation? What are its strong aspects? What are its weaker parts?

8.3 What needs to be changed/improved? Feel free to add any other comment you may have that could help the region to improve its RIS3 process and strategy.